



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Ordinario n. 21 del 18 Aprile 2012

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Salaria Antica est n° 27**  
**- edificio B2 -**  
**Località S. Antonio - Pile**

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati. L'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea viene assicurato solo alle principali istituzioni

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### DELIBERAZIONI

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 19.03.2012, n. 164:

**Revisione pianta organica delle farmacie per l'anno 2010 – Comune di Francavilla al Mare (Ch) – Nuova determinazione circoscrizioni sedi farmaceutiche..... Pag. 10**

### DECRETI

- COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 21.03.2012, n. 10:

**Studio medico Dr. Varrati Carlo (branca a visita) - Riapertura dei termini di cui al decreto commissariale n. 57/2011 per la sottoscrizione del contratto. Modifiche al contratto approvato con decreto commissariale n. 65/2011. Ulteriori disposizioni..... Pag. 12**

DECRETO 21.03.2012, n. 11:

**Strutture private eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (case di cura) - riapertura dei termini di cui al Decreto Commissariale n. 56/2011 per la sottoscrizione del contratto. Modifiche al contratto approvato con decreto commissariale n. 67/2011. Ulteriori disposizioni.....Pag. 35**

DECRETO 21.03.2012, n. 12:

**Strutture private eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale (Stabilimenti FKT e Studi di Radiologia): San Giuseppe S.r.l. , Vuza Dr.ssa Maria & C. S.a.s., Static S.r.l., Villa Romina S.r.l., Salus S.r.l., Sciuba Dr. Torino S.r.l. e Istituto Don Orione Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Riapertura dei termini di cui al Decreto Commissariale n. 55/2011 per la sottoscrizione del contratto. Modifiche al contratto approvato con decreto commissariale n.66/2011. Ulteriori disposizioni..... Pag. 59**

### DETERMINAZIONI

#### *Direttoriali*

- DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE 13.12.2011, n. DC/73:

**Codice univoco: AQ/D/1649. Ditta WIND TURBINES, con sede legale in Comune di Pesci-**

na (AQ), Via Casella, n. 1. Concessione di derivazione acqua dal fiume Giovenco, loc. “Selva di S. Antonio” in Comune di Pescina per la riattivazione dell’impianto idroelettrico “La Vecchia Officina”.....Pag. 83

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

DETERMINAZIONE 29.03.2012, n. DH/54:

**Aggiornamento Manuale delle Procedure Leader PSR Abruzzo 2007/2013 – Asse 4...Pag. 97**

#### *Dirigenziali*

- DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
*SERVIZIO OPERE PUBBLICHE*

DETERMINAZIONE 22.12.2011, n. DC19/247:

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la provincia di CHIETI .....Pag. 97**

DETERMINAZIONE 22.12.2011, n. DC19/248:

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia de L’Aquila.....Pag. 100**

DETERMINAZIONE 22.12.2011, n. DC19/249:

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia di PESCARA..... Pag. 104**

DETERMINAZIONE 22.12.2011, n. DC19/250:

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia di Teramo .....Pag. 107**

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA*

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/26:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. “Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli” – Definizione dell’importo di contributo concesso per l’anno 2011 - Ditta Caterina CARONNA – C.F. CRNCRN53A62G081E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316451..... Pag. 110**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/28:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. “Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli” – Definizione dell’importo di contributo concesso per l’anno 2011 - Ditta Domenico DI BERNARDINO C.F. DBRDNC49L17C426F – Titolare di Domanda di aiuto n.**

84750294526..... Pag. 112

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/29:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Domenico PACE - C.F. PCADNC51D06F765E - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750286332..... Pag. 114**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/30:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Roberto BELFIORE - C.F. BLFRRT52E24E691B - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750314605..... Pag. 116**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/31:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Maria DI MARCO - C.F. DMRMRA54E67C449C - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316634..... Pag. 118**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/32:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Elena DI LORETO - C.F. DLRLNE53M54C449P - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316337..... Pag. 120**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/33:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Michelangelo SANTILLI - C.F. SNTMHL51P26C426L - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750295044...Pag. 122**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/34:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Romolo MERLETTI - C.F. MRLRML54A01L103R - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302394..... Pag. 124**

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/27:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1**



**"Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750897012 DITTA: Di Fabio Donatello residente in Via Fossa del Mammoccio, 15 Comune di Città Sant'Angelo Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH23/78 del 08/09/2010.....Pag. 126**

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/28:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750841416 DITTA: Leone Antonio residente in Via C.da Pluviano, 19 Comune di Penne Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH23/212 del 03/11/2010.....Pag. 127**

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/29:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94751075865 DITTA: Società Agricola Cilli Mario e D'Ignazio Sofia - Società Semplice residente in Via C.da Teto, 12 Comune di Penne Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH23/59 del 31/08/2010.....Pag. 127**

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/30:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750885744 DITTA: Luigi e Gaetano Imperato Società Agricola Semplice residente in Via C.da Vertonica, 2 Comune di Città Sant'Angelo Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH33/3 del 22/03/2011.....Pag. 128**

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/32:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750734017 DITTA: Finocchio Laura residente in Via C.da Caparrone, 69 Comune di Collecervino Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH23/67 del 08/09/2010.....Pag. 129**

DETERMINAZIONE 20.03.2012, n. DH33/33:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda n. 84750323481 del 06/07/2009 DITTA: GALASSO ENZO nato il 02/09/1949 in Comune di Francavilla al Mare Prov. (CH) residente in Via Nazionale Adriatica Sud, 89 Comune di Francavilla al Mare Prov. (CH) Approvazione variante .....Pag. 129**

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DH33/36:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda n. 84750318242 del 06.07.2009 DITTA: Benemeo Patrizia nata il 24.04.1963 in Comune di Civitella Casanova Prov. PE residente in Via Fraz. Vestea Via San Michele Arcangelo, 7 Comune di Civitella Casanova Prov. PE Approvazione variante..... Pag. 131**

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DH33/38:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2**

**"Insediamiento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento seconda rata n. 84750650040 DITTA: Società Agricola Di Renzo Ortoflorovivaisti residente in Viale Kennedy, 38 Comune di Moscufo Prov. (PE) Liquidazione Seconda Rata del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/48 del 11/05/2010..... Pag. 132**

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DH33/39:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamiento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento seconda rata n. 84750619946 DITTA: Paoletti Antonella Maria residente in C.da Fontebruna, 34 Comune di Civitella Casanova Prov. (PE) Liquidazione Seconda Rata del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/68 del 18/05/2010..... Pag. 133**

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DH33/40:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamiento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento seconda rata n. 84750621934 DITTA: Palmarini Daniele residente in C.da Garofalo, 24 Comune di Pianella Prov. (PE) Liquidazione Seconda Rata del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/94 del 15/06/2010..... Pag. 133**

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 27.03.2012, n. DH31/204:

**Legge Regionale n. 28 del 12.04.1994 "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale" art. 20 – Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale - Costituzione Gruppo di Lavoro.....Pag. 134**

- DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
*SERVIZIO POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. QUALITA' DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE*

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DL27/52:

**L.R. 46/2004, art. 23. Registro Regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle loro Federazioni. Conferma iscrizione. Anno 2012..... Pag. 136**

- DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 29.03.2012, n. DG21/25:

**Dati definitivi relativi alle somme effettivamente percepite dalle AA.SS.LL. regionali, nell'anno 2011, ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194.....Pag. 139**

- DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA  
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI*

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DE9/030:

**Sciovia a fune alta "Stella Blu 6", in località Fonte Tettone Majelletta nel Comune di Roc-**

**camorice (PE). Ripristino dell'autorizzazione al pubblico esercizio..... Pag. 140**

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DE9/031:

**Sciovia a fune alta "Stella Blu 3", in località Fonte Tettone Majelletta nei Comuni di Pretoro (CH) e Roccamorice (PE). Ripristino dell'autorizzazione al pubblico esercizio..... Pag. 141**

DETERMINAZIONE 26.03.2012, n. DE9/032:

**Art.30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina del Responsabile di Esercizio per l'impianto scioviario "Coccia - Serra Campanile" (1669 - 1794) in Comune di Campo di Giove (AQ).....Pag. 142**

DETERMINAZIONE 27.03.2012, n. DE9/033:

**Art.30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Dante Pagliari, in sostituzione dell'ing. Gianfranco Di Giovanni, quale Direttore di Esercizio per gli impianti seggioviari in Comune di Pescocostanzo (AQ).....Pag. 143**

DETERMINAZIONE 27.03.2012, n. DE9/034:

**Assenso regionale alla nomina dell'Assistente Tecnico per il Complesso di n°6 scale mobili con annessi due servoscala e n°2 ascensori, adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico per il collegamento del Terminal Parcheggio di via Gran Sasso con il Centro Storico di Chieti, di proprietà dell'Amministrazione Municipale, gestita dalla società ATI ECOESSE.....Pag. 145**

DETERMINAZIONE 29.03.2012, n. DE9/036:

**Sciovia a fune alta "Coccia Serra Campanile", in località Guado di Coccia nel Comune di Campo di Giove (PE). Sospensione dell'autorizzazione al pubblico esercizio..... Pag. 146**

## Parte II

### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
*SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL. PP.*  
**Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara n. 180 del 14.12.2011. L.R. 03.03.2010, n. 7: Istituzione Commissione Provinciale Espropri e relativa Segreteria. Approvazione Regolamento. ....Pag. 146**
- CITTA' DI ATESSA  
**Graduatoria definitiva bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP.....Pag. 158**
- COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)  
**Avviso relativo all'approvazione della variante al P.R.E.....Pag. 160**
- COMUNE DI CHIETI (CH)  
**Avviso relativo all'approvazione dell'elaborato "Previsioni urbanistiche ripubblicate " (Delibera CC n. 330 del 17.02.2012).....Pag. 160**



- 
- **COMUNE DI MARTINSICURO (TE)**  
**Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2012, avente ad oggetto "Piano Particolareggiato Madre Teresa di Calcutta in Variante al PRG vigente e adeguamento della viabilità di previsione di piano-esame e controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione definitiva"..... Pag. 161**
  
  - **COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO DELLE CINQUE MIGLIA**  
**Accordo di Programma relativo al "Master Plan degli interventi diretti a favorire la ripresa produttiva della Regione Abruzzo"..... Pag. 162**

---



---

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI  
 DELLA REGIONE E DELLO STATO
 

---

 ATTI
 

---

 DELIBERAZIONI DELLA  
 GIUNTA REGIONALE

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 19.03.2012, n. 164:

**Revisione pianta organica delle farmacie per l'anno 2010 – Comune di Francavilla al Mare (Ch) – Nuova determinazione circoscrizioni sedi farmaceutiche.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 L.2 aprile 1968 nr. 475, così come modificata dalla legge di riordino del settore farmaceutico nr. 362 dell'8.11.1991, il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5000 abitanti, nei comuni con popolazione sino a 12.500 abitanti, ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 L.8 novembre 1991, n.362 e s.m.i. le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche;

*omissis*

Precisato che

- il procedimento di cui all'oggetto ha radici, per le proposte del Comune di Francavilla Al Mare (CH) (di seguito cfr. Comune di Francavilla) nella precedente revisione di pianta organica delle farmacie per l'anno 2008-giusta documentazione in atti regionali;
- gli atti dell'istruttoria del suddetto procedi-

mento articolato e complesso relativo all'anno 2008 (rif. nota prot.n. RA/269921 del 28.12.2011, all.3) hanno determinato il rinvio al provvedimento espresso con la presente proposta di revisione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del Comune di Francavilla e nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie per l'anno 2010, per il comportamento di sostanziale inerzia da parte del Comune di Francavilla;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 19.03.2009 del Comune di Francavilla recante: "Pianta Organica farmacie biennio 2009-2010. Provvedimenti" (all.4) con la quale nel confermare il numero delle sedi farmaceutiche esistenti e le relative circoscrizioni del medesimo Comune veniva proposta la riclassificazione della sede farmaceutica n. 4 da rurale ad urbana, stante i presupposti di legge;

Rilevato che con Delibere di Giunta Municipale n. 345 del 20.12.2010 (all.5) recante:" Revisione Pianta Organica delle farmacie – Atto di indirizzo" e n. 361 del 28.12.2010 recante:" Revisione Pianta Organica delle farmacie biennio 2011-2012- Ridisegnazione delle circoscrizioni e approvazione planimetria" (all.6), il Comune di Francavilla approvava la planimetria, denominata allegato "B" che ridisegnava i confini delle circoscrizioni esistenti – ai sensi dell'art.5, comma1, L.362/1991, in base al rapporto farmacie-popolazione;

*Omissis*

Viste:

- la nota prot.n. RA/105550 del 13.05.2011 (all.7) con la quale il Servizio Farmaceutico regionale invitava l'Ente Locale ad integrare le determinazioni trasmesse, in particolare la citata D.G.M. n. 361/2010, mediante documentazione idonea ad evidenziare i mutamenti della distribuzione della popolazione e le concrete esigenze pubbliche sussistenti ai fini della modifica delle circoscrizioni di pertinenza delle sedi farmaceutiche;
- la nota prot.n. 17909 del 25.05.2011 (all.8) – acquisita agli atti regionali con prot.n. RA/118075 del 31.05.2011 – con la quale il

Comune di Francavilla, forniva gli elementi istruttori per l'esame della proposta comunale da parte dei vari soggetti del procedimento, in primis il Servizio farmaceutico regionale in secundis l'Azienda U.S.L. competente nonché l'Ordine dei Farmacisti di Chieti, ossia:

1. piano comunale farmacie anno 2009 (all.9)
  2. piano comunale farmacie anno 2010 (all.10)
  3. planimetria con indicazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale
  4. relazione tecnica a supporto della scelta compiuta dall'Ente (all.11)
- la nota prot.n. RA/123899 del 09.06.2011 (all.12) con la quale il Servizio Farmaceutico regionale osservava la necessità di integrare gli atti citati ai fini della conclusione dell'istruttoria, sollecitando l'Ente locale in tal senso;

#### *Omissis*

Visti

- la nota prot.n. RA/184416 del 09.09.2011 con cui il Servizio Farmaceutico regionale invitava – ai sensi dell'art. 5 della L.362/1991 – rispettivamente il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda U.S.L. di Chieti e l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti ad esprimere parere in merito alla rideterminazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del Comune di Francavilla (all.13);
- il parere del Servizio competente della Azienda U.S.L. di Chieti prot.n.259/SFT/LV del 03.10.2011 - acquisito agli atti del Servizio Farmaceutico in data 12.10.2011 con prot. RA/208737 (all.14), favorevole alla modifica delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche a condizione del rispetto delle osservazioni effettuate dalla Regione;
- il parere dell'Ordine dei farmacisti di Chieti prot.974 del 17.10.2011, acquisito agli atti del Servizio Farmaceutico regionale con prot. RA/218836 del 26.10.2011 (all.15),

sfavorevole per insussistenza degli elementi idonei a giustificare la revisione della pianta organica delle farmacie per il Comune di Francavilla;

#### *Omissis*

Richiamata la nota prot.n. RA/269921 del 28.12.2011 (cfr. all.3) con la quale il Servizio Farmaceutico regionale adiva la Conferenza Permanente per i rapporti fra Regione ed Aziende U.S.L., perché la stessa provvedesse a fornire – in virtù delle competenze conferite dalla L.R. nr.79 del 23 dicembre 1993 – parere in merito alla revisione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche presso il Comune di Francavilla;

Considerato che a seguito della suindicata istanza la Conferenza Permanente per i rapporti tra Regione ed Aziende U.S.L., emanava parere favorevole alla ridisegnazione delle sedi farmaceutiche nel Comune di Francavilla– giusta nota prot.n. RA 33411/10 Conf. del 15.02.2012 (all.23);

Dato atto che

- la Delibera di Giunta Municipale n.345 del 20.12.2010, consentiva al Comune di Francavilla di deliberare la modifica delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 361 del 28.12.2010 approvava la planimetria nella quale venivano ridisegnati i confini delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche siccome descritti nello schema del rapporto farmacie-popolazione riportato nel documento allegato n. 22;
- gli atti amministrativi succedutisi sino alla proposta di revisione oggetto del presente atto determinano e delimitano territorialmente le zone assegnate a ciascuna sede farmaceutica in relazione alle loro originarie e sostanziali individuazioni e descrizioni siccome riportate nel Piano comunale delle farmacie anno 2009;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1, L. n. 362/1991 e s.m.i., le sedi attualmente esistenti nel Comune di Francavilla risultano classificabili urbane, per tipologia e per consistenza numerica nel modo indica-

to negli atti amministrativi succedutisi sino alla proposta di revisione oggetto del presente atto e dal Piano Comunale delle farmacie anno 2010 siccome rettificato (allegato sub lettera A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di Deliberazione di Giunta Regionale;

Visti il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, la L. 2 aprile 1968 n.475 recante "Norme concernenti il Servizio Farmaceutico", la L. 8 novembre 1991 n.362 e s.m.i. recante "Il riordino del Settore Farmaceutico", la L. 8 marzo 1968 n.221 recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

Dato atto dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Farmaceutico regionale, in ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di modificare la pianta organica delle farmacie del Comune di Francavilla Al Mare (CH), mediante la nuova determinazione delle sedi farmaceutiche;
2. di prendere atto della nota del Difensore Civico del 28.12.2011 (all. 21) parte sostanziale ed integrante del presente atto e di conformarsi a quanto in essa rappresentato;
3. di determinare che le sedi farmaceutiche del Comune di Francavilla Al Mare (CH), risultano classificabili, per tipologia e per consistenza numerica degli abitanti di riferimento, tutte urbane e nel modo che risulta dal Piano Comunale delle Farmacie anno 2010, allegato sub lettera A parte integrante e sostanziale del presente atto, siccome indicato dal Difensore Civico Regionale;
4. di precisare che le nuove circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del Comune di Francavilla Al Mare sono le seguenti:

- la zona n. 1 - Sede farmaceutica n.1 - titolare dr. Cocco;
- la zona n. 2 - Sede farmaceutica n.2 - titolare dr. Basti;
- la zona n. 3 - Sede farmaceutica n.3 - titolare dr. Russo;
- la zona n. 4 - Sede farmaceutica n.4 - titolare dr. Bruno;
- la zona n. 5 - Sede farmaceutica n.5 - titolare dr. Amoroso;
- la zona n. 6 - Sede farmaceutica n.6 - titolare dr. Berardocco;

5. di dichiarare la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 19.03.2009, recante "Pianta Organica farmacie biennio 2009-2010. Provvedimenti" relativa al precedente procedimento di revisione biennale di pianta organica delle farmacie per l'anno 2008 e i relativi atti istruttori quali atti presupposti che costituiscono il fondamento della presente proposta di Deliberazione di Giunta Regionale emanata a seguito dell'avvio del procedimento di revisione di pianta organica delle farmacie per l'anno 2010;
6. di dichiarare riuniti i procedimenti di revisione della pianta organica delle farmacie per l'anno 2008 e per l'anno 2010 relativamente al Comune di Francavilla Al Mare con la presente proposta di deliberazione di Giunta Regionale;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, nonché sul Portale della Sanità: <http://sanitapo.regione.abruzzo.it>.

---

#### DECRETI

---

##### *Commissario ad Acta*

DECRETO 21.03.2012, n. 10:

**Studio medico Dr. Varrati Carlo (branca a visita) - Riapertura dei termini di cui al decreto commissariale n. 57/2011 per la sottoscrizione del contratto. Modifiche al contratto approvato con decreto commissariale n. 65/2011. Ulteriori disposizioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ABRUZZO IN QUALITÀ DI COMMISSARIO  
AD ACTA

*(Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
dell'11/12/2009)*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, siccome integrata dalla deliberazione del 20 gennaio 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, come integrata dalla Deliberazione del 4 agosto 2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 57 del 21/11/2011 recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esterna rese da Studi medici (Branche a Visita) per il biennio 2011 e 2012";

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 65 del 20/12/2011 "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011/2012 - da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori privati (Branche a Visita) ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto del commissario ad Acta n. 57/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni" con cui, vagliate le osservazioni formulate dagli erogatori ammessi alla negoziazione, l'Organo commissariale ha approvato il contratto da sottoporre alla loro sottoscrizione e la ripartizione dei tetti di spesa per singola struttura confermando la data del 22/12/2011 già prevista dal decreto n. 57/2011 quale termine ultimo per la sottoscrizione del contratto;

Vista la nota prot. n. RA/20480/DG18 del 20/12/2011 con cui le strutture ammesse alla negoziazione sono state convocate per la sottoscrizione dei relativi contratti nel termine previ-

sto dai riferiti provvedimenti commissariali;

Visto l'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, a tenore del quale "in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso";

Rilevato che lo Studio medico Dr. Varrati Carlo (Branca a visita), in sede di sottoscrizione del contratto, ha presentato una dichiarazione di riserva sui relativi contenuti (conservata agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute) non consentendo di perfezionare la stipulazione dell'accordo negoziale;

Considerato che, con nota del 27/01/2012, agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, è stato comunicato al predetto erogatore, in quanto non firmatario del contratto, l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento ai sensi del citato articolo 8 quinquies, comma 2 quinquies, D Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che, a seguito di tale comunicazione l'Erogatore privato Dr. Varrati Carlo, con nota del 06/02/2012, agli atti dei competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute, ha manifestato la volontà di sottoscrivere "senza riserva" il contratto per l'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Atteso che la dichiarazione di volontà a sottoscrivere il contratto senza riserve postula la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese;

Richiamata la nota di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento del 27/01/2012, a tenore della quale "...nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria, fosse accertata la volontà di codesta Struttura di accettare senza riserve i contenuti del contratto, sarà valutata la possibilità di procedere alla sottoscrizione del medesimo";

Rilevata la necessità di garantire, nella misura più ampia possibile sul territorio regionale, i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle prestazioni di specialistica

ambulatoriale;

Ritenuto, a tal fine, opportuno procedere alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con il predetto erogatore;

Stabilito, pertanto, di riaprire, in favore dello Studio medico Dr. Carlo Varrati (Branca a visita), il termine di cui al decreto n. 57/2011 per la sottoscrizione del contratto per l'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il "Contratto per l'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale annualità 2011-2012" approvato con il decreto commissariale n. 65/2011;

Visto, in particolare, il relativo art. 16, a tenore del quale:

"1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:

- dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
- dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012".

2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2012 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.

3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.";

Ritenuto necessario procedere alla rimodulazione della durata del contratto in ragione della relativa tardiva sottoscrizione esclusivamente imputabile esclusivamente all'erogatore;

Stabilito pertanto, a modifica del richiamato art. 16, che il contratto da sottoporre alla sottoscrizione dello Studio medico Dr. Carlo Varrati ha durata annuale (anno 2012);

Ritenuto, per l'effetto, doversi procedere in tal senso anche alla modifica del titolo e degli

articoli 2.1 e 3.1 del contratto di cui al decreto n. 65/2011;

Precisato che le prestazioni erogate dallo Studio medico sino alla data della formale sottoscrizione del contratto sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite dal contratto relativo all'annualità 2010;

Confermato il tetto di spesa già assegnato al predetto erogatore per l'anno 2012 con i decreti commissariali nn. 57/2011 e 65/2011, da ripartirsi in dodicesimi;

Visto l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)" con cui è stata modificata la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Dato atto che le relative disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, prevedono che, nei rapporti con gli Organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;

Atteso che le richiamate previsioni normative si inseriscono de jure nel contratto da sottoporre alla sottoscrizione dell'erogatore;

Stabilito, a tal fine, di modificare il contratto approvato con decreto n. 65/2011 nelle premesse e nell'art. 1, sostituendo le certificazioni ivi richieste con altrettante autocertificazioni secondo le modalità indicate nel D.P.R. n.445/2000, fatti salvi le verifiche e i controlli previsti dalla legge per l'accertamento della veridicità di quanto in esse dichiarato;

Vista la Tabella A che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1) indicante le modifiche, rappresentate in premessa, da apportare al contratto di cui al decreto commissariale n. 65/2011;

Precisato che le suddette modifiche contrattuali non necessitano di interlocuzione con l'erogatore, in quanto derivanti:



- dalla tardiva sottoscrizione del contratto, ad esso imputabile;
- dalle intervenute disposizioni normative recate dall'art. 15 Legge 183/2011;

Confermate le ulteriori disposizioni del contratto di cui al decreto commissariale n. 65/2011 non espressamente modificate dal presente provvedimento;

Visto il Contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - anno 2012 - di cui all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni analiticamente descritte nella Tabella A di cui al presente decreto (All. 1);

Stabilito di sottoporre alla sottoscrizione dello Studio Medico dr. Carlo Varrati il Contratto di cui all'Allegato n. 2;

Ritenuto di fissare la data del 03/04/2012 quale termine ultimo per la relativa sottoscrizione;

Precisato che il suddetto erogatore dovrà sottoscrivere il contratto senza alcuna riserva accettandone incondizionatamente i contenuti; a tal fine, per la sottoscrizione del contratto, deve essere prodotta la documentazione comprovante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese (copia dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio, oppure dichiarazione a firma dell'Erogatore e/o del legale a cui è affidata la causa, riportante il numero del ricorso, con prova della data certa del deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio);

Precisato che si procederà all'immediata adozione di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento nei confronti dello Studio Medico dr. Carlo Varrati qualora, disattendendo la volontà manifestata nell'ambito del procedimento di sospensione dell'accreditamento, in sede di sottoscrizione del contratto, manifesti nuovamente la volontà di procederne alla firma con "riserva";

Atteso il carattere di urgenza che riveste il

presente decreto, in ragione del quale, ne sarà curato l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

Stabilito di notificare il presente provvedimento al Dr. Carlo Varrati a mezzo raccomandata a.r., previa anticipazione dell'invio a mezzo fax;

Stabilito, inoltre, di trasmettere il presente decreto alle AA.SS.LL. e all'Agenzia Sanitaria Regionale e di procederne alla pubblicazione per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Tutto ciò premesso

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. di riaprire in favore dello Studio medico Dr. Carlo Varrati (Branca a visita) il termine per la sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al decreto n. 57/2011;
2. di approvare il Contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - anno 2012 - di cui all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni al contratto di cui al decreto n. 65/2011 indicate nella Tabella A allegata al presente decreto (All. 2);
3. di sottoporre il contratto di cui all'Allegato 2 alla sottoscrizione dello Studio medico Dr. Carlo Varrati (Branca a visita);
4. di precisare che lo Studio medico Dr. Carlo Varrati (Branca a visita), deve procedere alla sottoscrizione del contratto di cui all'allegato 2 senza alcuna riserva, accettandone incondizionatamente i contenuti; a tal fine, per la sottoscrizione del contratto, deve essere prodotta la documentazione comprovante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese (copia dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio, oppure dichiarazione a firma

- dell'Erogatore e/o del legale a cui è affidata la causa, riportante il numero del ricorso, con prova della data certa del deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio);
5. di stabilire che si procederà all'immediata adozione di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento nei confronti del Dr. Carlo Varrati qualora, in sede di sottoscrizione del contratto, disattendendo la volontà dichiarata nel procedimento di sospensione dell'accreditamento, manifesti nuovamente la volontà di sottoscrivere il contratto con "riserva";
  6. di fissare la data del 03/04/2012 quale termine ultimo per la sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale da erogare nell'anno 2012 (All.2);

7. di inoltrare il presente decreto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, per la relativa validazione;
8. di notificare il presente provvedimento allo Studio medico Dr. Carlo Varrati (Branca a visita) a mezzo raccomandata a.r.- previa anticipazione dell'invio a mezzo fax-, di trasmetterlo alle AA.SS.LL. e all'Agenzia Sanitaria Regionale, e di pubblicarlo, per finalità notiziali, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dott. Giovanni Chiodi**

*Seguono allegati*

**TABELLA A (ALLEGATO N. 1)**

<b>DISPOSIZIONE</b>	<b>CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (BRANCHE A VISITA), APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 65/2011 DEL 20/12/2011, ALL.2</b>	<b>MODIFICHE</b>
<b>TITOLO</b>	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNUALITÀ 2011-2012	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2012
<b>PREMESSO CHE</b>	<p>1). L'erogatore privato provvisoriamente autorizzato ed accreditato all'esercizio.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;</p> <p>2). L'Erogatore privato si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autocertificazione attestante la regolarità contributiva e retributiva;</li> <li>▪ Certificato dei carichi pendenti;</li> <li>▪ Certificato generale del casellario giudiziale;</li> <li>▪ Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;</li> </ul>	L'erogatore privato provvisoriamente autorizzato ed accreditato all'esercizio.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;
<b>VISTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Decreto Commissariale n. 57/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale esterna rese da Studi Medici (Branche a visita) nelle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo Erogatore sempre relativo alle annualità 2011-2012.</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. ____ del _____ recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione degli Erogatori Privati (Branche a visita) ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 57/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Decreto Commissariale n. 57/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale esterna rese da Studi Medici (Branche a visita) nelle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo Erogatore sempre relativo alle annualità 2011-2012.</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. 65/2011 del 20/12/2011 recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione degli Erogatori Privati (Branche a visita) ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 57/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante: "Studio medico DR. Varrati Carlo (BRANCA A VISITA): Riapertura dei termini di cui al decreto n. 57/2011 per la sottoscrizione del contratto; Modifiche del contratto approvato con decreto commissariale n. 65/2011; ulteriori disposizioni".</li> </ul>

<b>Art. 1</b>	<p>1.L'Erogatore privato si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.</p> <p>2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestata dalla documentazione di cui al punto 1.</p>	<p>1. Per la sottoscrizione del presente accordo l'Erogatore privato presenta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Autocertificazione attestante la regolarità contributiva e retributiva;</li> <li>- dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà dei seguenti certificati in corso di validità: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificato dei carichi pendenti;</li> <li>▪ Certificato generale del casellario giudiziale;</li> <li>▪ Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;</li> </ul> </li> </ul>
<b>Art. 2.1</b>	<p>1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida all' erogatore privato l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.</p>	<p>1.Per l'anno 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida all'erogatore privato Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.</p>
<b>Art. 3.1</b>	<p>1.L'Erogatore privato si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;</p>	<p>1. L'Erogatore privato si impegna ad erogare, per l'anno 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa di euro.....</p>
<b>Art.16.1</b>	<p>1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;</li> <li>- dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.</li> </ul>	<p>1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nell' anno 2012 dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012;</p>

ALLEGATO 2

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI  
ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (BRANCHE A VISITA)**

ANNO 2012

STIPULATO PRESSO ....., IN DATA .....

**TRA**

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in ....., alla via ....., in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;
- il **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via  
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_
  2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via  
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_
  3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via \_\_\_\_\_ in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_
  4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via \_\_\_\_\_ n.  
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I.  
\_\_\_\_\_

**E**

- **Il /la dott./dott.ssa** ....., specialista in .....,  
P.IVA....., con ambulatorio in..... alla via....., (di seguito anche  
indicata come “erogatore privato”)

**PREMESSO CHE**

L'erogatore privato provvisoriamente autorizzato ed accreditato all'esercizio consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;

## VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 57/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale esterna rese da Studi Medici (Branche a Visita) nelle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo Erogatore sempre relativo alle annualità 2011-2012.
- Il Decreto Commissariale n. 65/2011 del 20/12/2011 recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori privati (Branche a Visita) ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del commissario ad acta n. 57/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."
- Il Decreto Commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ recante: "Studio medico DR. Varrati Carlo (BRANCA A VISITA): Riapertura dei termini di cui al decreto n. 57/2011 per la sottoscrizione del contratto; Modifiche del contratto approvato con decreto commissariale n. 65/2011; ulteriori disposizioni".

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1

#### Documentazione

Per la sottoscrizione del presente accordo l'Erogatore privato presenta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183:

- Autocertificazione attestante la regolarità contributiva e retributiva;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà dei seguenti certificati in corso di validità:
  - Certificato dei carichi pendenti;
  - Certificato generale del casellario giudiziale;
  - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

### Art. 2

#### Oggetto

1. Per l'anno 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida all'erogatore privato l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - l'erogatore privato si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;



- la A.S.L., nel cui ambito territoriale l'erogatore privato è ubicato, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite dell'erogatore privato.

### **Art. 3**

#### **Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. L'erogatore privato si impegna ad erogare, per l'anno 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. E' considerata resa al di fuori del contratto e si dichiara fin da ora non coperta dal tetto di spesa e, quindi non remunerabile e non esigibile.

### **Art. 4**

#### **Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
  - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
  - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
  - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
  - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011/2012;
  - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
  - della normativa antinfortunistica.
2. L'erogatore privato dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. L'erogatore privato dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

### **Art. 5**

#### **Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2012 (ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni l'erogatore privato è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura dell'Erogatore.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'erogatore privato si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 7**

##### **Ulteriori obblighi dell'erogatore privato**

1. L'erogatore privato si impegna:
  - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;

- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
- garantire unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
  - a) impegnativa di richiesta della prestazione;
  - b) trasmissione mensile, del prospetto giornaliero del numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N. suddivise in relazione alle branche specialistiche.

#### **Art. 8**

##### **Documentazione relativa agli utenti**

1. L'erogatore privato ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun paziente;

#### **Art. 9**

##### **Personale dell'erogatore privato e requisiti di compatibilità**

1. L'erogatore privato si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. L'erogatore privato garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica dell'ambulatorio, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.

5. L'erogatore privato si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall'erogatore privato nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

## **Art. 10**

### **Obblighi informativi dell'erogatore privato**

1. L'erogatore privato fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (File "C") relativo alle prestazioni di assistenza di specialistica ambulatoriale, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file "C" costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, secondo lo schema di cui all'All. 1, la Struttura specifica le seguenti informazioni indicate in fattura:
  - il valore dell'importo fatturato lordo;
  - l'importo del ticket per ogni prestazione;
  - l'importo corrispondente alla quota fissa per ricetta;
  - il valore dell'importo fatturato netto;
  - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. L'erogatore privato si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli STS11, STS14 (per gli erogatori privati dotati di apparecchiature), STS 21 ed il file art.50 Sistema Tessera Sanitaria (SOGEL).
6. L'erogatore privato ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alle corrispondenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

**Art. 11****Controlli di appropriatezza e congruità**

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall'erogatore privato che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. L'erogatore privato si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
  - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti dell'erogatore privato;
  - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
    - a) le generalità degli intervenuti;
    - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
    - c) le operazioni compiute;
    - d) le osservazioni eventualmente avanzate dall'erogatore privato.

Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato all'erogatore privato.

- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, l'erogatore privato può presentare contro-deduzioni;
  - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dall'erogatore privato, l'A.S.L. competente comunica all'erogatore privato l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 giorni, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al File "C", secondo lo schema di cui all'All. 1 del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore dell'erogatore privato e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità dell'erogatore privato per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

## **Art. 12**

### **Modalità di fatturazione**

1. L' Erogatore privato trasmette alla ASL di competenza territoriale la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R. nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell'art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall'Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL in corrispondenza del conto - 40.03.00 "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Altro";
5. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
  - DURC in corso di validità;
  - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
6. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle



previsioni del presente articolo.

### **Art. 12 bis**

#### **Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento**

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede all'erogatore privato nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto all'erogatore privato ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dall'erogatore privato in forza del presente contratto,

risultino non dovute totalmente o in parte.

10. Gli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 1284 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fine del monitoraggio della spesa sanitaria.

### **Art. 13**

#### **Tariffe**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.675 del 19/06/2006 e alla deliberazione di Giunta Regionale n.1139 del 16/10/2006, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengono pertanto appresi dall'Erogatore a titolo di anticipazione;
4. Le parti convengono che gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta a carico degli assistiti di cui al punto p) dell'art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296, non concorrono al raggiungimento del budget annuale assegnato e sono appresi dall'Erogatore a titolo di anticipazione.
5. Le parti stabiliscono che l'eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

### **Art. 14**

#### **Cessione dei crediti**

1. L'erogatore privato ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art.

12 bis punto 7.

3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

#### **Art. 15**

##### **Incedibilità del contratto**

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17.

#### **Art. 16**

##### **Durata**

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nell'anno 2012 dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dall'erogatore privato dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

#### **Art. 17**

##### **Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
  - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'erogatore privato ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
  - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
  - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
  - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
  - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
  - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
  - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
  - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
  - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei

- quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta all'erogatore privato ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell'erogatore privato.

#### **Art. 18**

##### **Controversie**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

#### **Art. 19**

##### **Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'erogatore privato accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, l'erogatore privato presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

#### **Art. 20**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

#### **Art. 21**

##### **Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di

registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

\_\_\_\_\_

Il Commissario ad Acta

\_\_\_\_\_

L' Erogatore

\_\_\_\_\_

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano, Sulmona, L'Aquila

\_\_\_\_\_

Lanciano, Vasto, Chieti

\_\_\_\_\_

Pescara

\_\_\_\_\_

Teramo

\_\_\_\_\_

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

L' Erogatore

\_\_\_\_\_

**Tracciato record File "C"  
SPECIALISTICA AMBULATORIALE)**

**FILE C1 - dati anagrafici**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
95-110	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

**FILE C2 - dati prestazioni sanitarie**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Nel caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare un numero progressivo univoco	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data", "Codifica Nomenclatore", "Codice Prestazione" e " <u>Codice Disciplina unità operativa erogatrice</u> ". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice prestazione" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo .	OBB V
39	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con "N" (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se si utilizzano codifiche regionali.	OBB V
40-46	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale o quello regionale. Nel caso si utilizzi la codifica nazionale indicare il codice comprensivo dei punti separatori	OBB V
47-49	Quantità	N	3	1 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero effettivo di prestazioni erogate	OBB V
50-51	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica per le ricette SSN (tipo erogazione S): 01=esente totale; 02=non esente	OBB
52-58	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare il l'importo complessivo del ticket)	OBB
59-66	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella	OBB V

				riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	
67	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni : A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') <u>solo</u> per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile ='C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
68	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
69	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza non valorizzato o errato 2 = comune di residenza valorizzato ma non appartenente a regione che riceve l'addebito	
70	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 3 = prestazione esclusa dai LEA	
71	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1=Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio ( <i>da segnalare sulla riga '99'</i> )	
72	ERR05 Errori del record	AN	1	0= nessun errore 3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga '99') 4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe 'zn'.	
73	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se l'importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' 5 = Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa del Nomenclatore trasmesso da ciascuna Regione (solo sulle righe zn)	
74	ERR07 Errori su quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )	
75	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza)	
76	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0	
77	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
78-97	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
98-100	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile ='3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab. ='3'
101-102	Tipo erogazione	AN	2	Valori ammessi: A = Accesso diretto P = Pronto soccorso D = Ricetta specialistica interna S = Ricetta SSN Valorizzare sulla riga 99	OBB V
103-105	Codice disciplina unità operativa erogatrice	AN	3	Indicare uno dei codici dell'elenco delle discipline Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso il codice della disciplina erogante non dovrà necessariamente essere il codice 51, ma quello della disciplina che ha effettivamente erogato la prestazione. Per le discipline ospedaliere riportare il codice a due caratteri preceduto da uno 0; per le specialità non ospedaliere riportare il codice a tre caratteri. Valorizzare sulle righe zn	FAC
106	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Valori ammessi: U = Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore; B = Entro 10 giorni; D = Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali) P = Senza priorità Valorizzare sulla riga 99	FAC
107-112	Codice esenzione	AN	6	Codifica delle esenzioni come da tabella nazionale. Obbligatorio se tipo	OBB

				erogazione =S e posizione utente nei confronti del ticket 01 Valorizzare sulla riga 99	
113	Tipo struttura	N	1	1= struttura pubblica 2= struttura privata Valorizzare su tutte le righe	OBB
114-121	Quota di compartecipazione alla spesa	N	8	Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OSP
122-129	Fatturato al lordo di ticket, quota di compartecipazione, eventuale sconto	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato <u>a carico del SSR</u> [importo totale (campo 59-66) + importo ticket (campo 52-58) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121) + eventuale sconto (campo 130-137)] Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
130-137	Eventuale sconto	N	8	Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OSP
138-157	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
158-165	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
166-173	Fatturato al netto di ticket, quota di compartecipazione, eventuale sconto	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato <u>a carico del SSR</u> [importo totale [campo 59-66] - [importo ticket (campo 52-58) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121) + eventuale sconto (campo 130-137)]] Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
174-181	Liquidato	N	8	Importo riconosciuto e liquidato all'erogatore privato Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB
182	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= prestazione illegittima (extra LEA o non accreditata o non corrispondente alla prescrizione) 2= prestazione inappropriata 3= irregolarità amministrativa 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB
183	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= errore di attribuzione della tariffa 2= recupero ticket 3= altro Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB

In grigio chiaro: campi ad uso dell'erogatore privato

In grigio scuro: campi ad uso dell'organo di controllo



DECRETO 21.03.2012, n. 11:

**Strutture private eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (case di cura) - riapertura dei termini di cui al Decreto Commissariale n. 56/2011 per la sottoscrizione del contratto. Modifiche al contratto approvato con decreto commissariale n. 67/2011. Ulteriori disposizioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ABRUZZO IN QUALITÀ DI COMMISSARIO  
AD ACTA

*(Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
dell'11/12/2009)*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, siccome integrata dalla deliberazione del 20 gennaio 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, come integrata dalla Deliberazione del 4 agosto 2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 56 del 21/11/2011 recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle Case di Cura private per il biennio 2011 e 2012";

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 20/12/2011, recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011/2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private, ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del commissario ad Acta n. 56/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni" con cui, vagliate le osservazioni formulate dagli erogatori ammessi alla negoziazione, l'Organo commissariale ha approvato il contrat-

to da sottoporre alla loro sottoscrizione e la ripartizione dei tetti di spesa per singola struttura, confermando la data del 22/12/2011 già prevista dal decreto n. 56/2011 quale termine ultimo per la sottoscrizione del contratto;

Vista la nota prot. n. RA/265020/DG18 del 20/12/2011 con la quale le strutture ammesse alla negoziazione sono state convocate per la sottoscrizione dei relativi contratti nel termine previsto dai riferiti provvedimenti commissariali;

Visto l'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, a tenore del quale "in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso";

Rilevato che le Case di Cura INI Canistro, Pierangeli, Villa Serena, Di Lorenzo, Spatocco e Villa Letizia, ancorché rese edotte con congruo anticipo del termine ultimo per la sottoscrizione del contratto, hanno disertato la convocazione, non consentendo di perfezionare la stipulazione dell'accordo negoziale;

Precisato che, alla scadenza del riferito termine del 22/12/2011, le Case di Cura INI Canistro, Pierangeli, Villa Serena, Spatocco e Villa Letizia, con note conservate agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, hanno manifestato la volontà di procedere alla sottoscrizione del contratto chiedendo, tuttavia, di allegarvi, quale parte integrante e sostanziale, una dichiarazione di riserva sui relativi contenuti;

Considerato che, con note del 27/01/2012 agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, è stato comunicato ai predetti erogatori, non firmatari del contratto, l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento ai sensi del citato articolo 8 quinquies, comma 2 quinquies, D Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che, a seguito di tali comunicazioni, le Case di cura di seguito specificate, con note conservate agli atti dei competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute, hanno

manifestato la volontà di sottoscrivere “senza riserva” il contratto per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:

- INI Canistro, con nota prot. n. 4/2012 del 08/02/2012;
- Di Lorenzo, con nota del 31/01/2012 ;
- Pierangeli, con nota prot. n. 59/P del 08/02/2012;
- Villa Serena, con nota del 08/02/2012;
- Spatocco, con nota prot. n. 25/C del 08/02/2012, successivamente integrata con nota prot. 74/C del 02/03/2012;

Considerato che con nota prot. RA/39839/Comm del 23/02/2012, agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, è stato comunicato alla Casa di Cura Villa Letizia che le osservazioni formulate della stessa, in esito alla nota di avvio del procedimento, “non sono accoglibili e che, pertanto, rebus sic stanti bus, si darà seguito al procedimento di sospensione dell’accreditamento avviato”; con la predetta nota del 23/02/2012 è stato, altresì, concesso alla Casa di Cura un ulteriore termine per manifestare la propria eventuale volontà di procedere senza riserve alla sottoscrizione del contratto;

Dato atto, che a seguito della suddetta comunicazione, la Casa di cura Villa Letizia con nota del 6/03/2012, successivamente integrata con nota del 08/03/2012, agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, ha manifestato la volontà di “pervenire alla formalizzazione del rapporto contrattuale senza riserve” ;

Considerato che, antecedentemente alla suddetta manifestazione di volontà, la Casa di Cura Spatocco e la Casa di Cura Villa Letizia hanno impugnato innanzi al TAR Abruzzo L’Aquila i provvedimenti commissariali di approvazione dei tetti di spesa e del contratto per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2011/2012 ed ogni ulteriore atto prodromico, consequenziale o comunque ad essi connesso;

Atteso che la dichiarazione di volontà a sottoscrivere il contratto senza riserve postula la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente

intraprese;

Richiamate le note di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento del 27/01/2012 a tenore delle quali “...nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria, fosse accertata la volontà di codesta Struttura di accettare senza riserve i contenuti del contratto, sarà valutata la possibilità di procedere alla sottoscrizione del medesimo”;

Rilevata la necessità di garantire nella misura più ampia possibile sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Ritenuto, a tal fine, opportuno procedere alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con le strutture sopra indicate;

Stabilito, pertanto, di riaprire, in favore delle Case di Cura di seguito elencate, il termine di cui al decreto n. 56/2011 per la sottoscrizione del contratto per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:

- INI Canistro;
- Pierangeli;
- Villa Serena;
- Di Lorenzo;
- Spatocco;
- Villa letizia;

Visto il “Contratto per l’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale annualità 2011-2012” approvato con il decreto commissariale n. 67/2011 del 20/12/2011;

Visto, in particolare, il relativo art. 16, a tenore del quale:

“1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:

- dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
- dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012”.

2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2012 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.”;

Ritenuto necessario procedere alla rimodulazione della durata del contratto in ragione della tardiva sottoscrizione, imputabile esclusivamente agli erogatori privati;

Stabilito pertanto, a modifica del richiamato art. 16, che il contratto per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori indicati in premessa, ha durata annuale (anno 2012);

Ritenuto doversi procedere in tal senso anche alla modifica del titolo e degli articoli 2.1 e 3.1 del contratto di cui al decreto n. 67/2011;

Precisato che le prestazioni erogate sino alla data della formale sottoscrizione del contratto sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite dal contratto relativo all'annualità 2010;

Confermato il tetto di spesa già assegnato per l'anno 2012 a ciascun erogatore con i decreti commissariali nn. 56/2011 e 67/2011, da ripartirsi in dodicesimi;

Visto l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” con cui è stata modificata la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Dato atto che le relative disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, prevedono che, nei rapporti con gli Organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni

sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;

Atteso che le predette prescrizioni normative si inseriscono de jure nel contratto da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori;

Stabilito, a tal fine, di modificare il contratto approvato con decreto n. 67/2011 nelle premesse e nell'art. 1, sostituendo le certificazioni ivi richieste con altrettante autocertificazioni secondo le modalità indicate nel D.P.R. n.445/2000, fatti salvi le verifiche e i controlli previsti dalla legge per l'accertamento della veridicità di quanto in esse dichiarato;

Precisato al riguardo che, per esigenze di interesse pubblico ritenute prioritarie rispetto allo snellimento dell'attività amministrativa perseguito dalle intervenute disposizioni, si ritiene opportuno mantenere invariata la previsione contrattuale in ordine alla presentazione delle seguenti certificazioni in corso di validità:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
- Copia della richiesta di informazioni al prefetto di cui all'articolo 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la Tabella A che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1) indicante le modifiche, rappresentate in premessa, da apportare al contratto di cui al decreto commissariale n. 67/2011;

Precisato che le suddette modifiche contrattuali non necessitano di interlocuzione con gli erogatori privati interessati, in quanto derivanti:

- dalla tardiva sottoscrizione del contratto, ad essi imputabile;
- dalle intervenute disposizioni normative recate dall'art. 15 Legge 183/2011;

Confermate le ulteriori disposizioni del contratto di cui al decreto commissariale n. 67/2011 non espressamente modificate dal presente provvedimento;

Visto il Contratto per l'acquisto di prestazio-

ni di assistenza specialistica ambulatoriale - anno 2012 - di cui all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni analiticamente descritte nella Tabella A allegata al presente decreto (All. 1);

Stabilito di sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori indicati in premessa il Contratto di cui all'Allegato n. 2;

Ritenuto di fissare la data del 03/04/2012 quale termine ultimo per la relativa sottoscrizione;

Precisato che gli erogatori dovranno sottoscrivere il contratto senza alcuna riserva, accettandone incondizionatamente i contenuti;

Stabilito, a tal fine, di acquisire al più tardi entro la data fissata per la sottoscrizione dei contratti, la documentazione comprovante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese (copia dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio, oppure dichiarazione a firma del legale rappresentante della Struttura e/o del legale a cui è affidata la causa, riportante il numero del ricorso, con prova della data certa del deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio);

Precisato che si procederà all'immediata adozione di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento nei confronti delle strutture che, disattendendo la volontà manifestata nell'ambito del procedimento di sospensione dell'accreditamento, in sede di sottoscrizione del contratto non presenteranno la documentazione attestante la rinuncia ai ricorsi giurisdizionali eventualmente proposti o che manifesteranno nuovamente la volontà di sottoscrivere il contratto con "riserva";

Atteso il carattere di urgenza che riveste il presente decreto, in ragione del quale ne sarà curato l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

Stabilito di notificare il presente provvedimento agli erogatori indicati in premessa, a

mezzo raccomandata a.r. previa anticipazione dell'invio a mezzo fax;

Stabilito di trasmettere il presente decreto alle AA.SS.LL. e all'Agenzia Sanitaria Regionale e di procederne alla pubblicazione per finalità notiziali sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Tutto Ciò Premesso

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. di riaprire il termine per la sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al decreto n. 56/2011 in favore delle strutture di seguito indicate:
  - INI Canistro;
  - Pierangeli;
  - Villa Serena;
  - Di Lorenzo;
  - Spatocco;
  - Villa Letizia;
2. di approvare il Contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - anno 2012 - di cui all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni al contratto di cui al decreto n. 67/2011 indicate nella Tabella A allegata al presente decreto (All. 1);
3. di sottoporre il contratto di cui all'Allegato 2 alla sottoscrizione delle strutture di cui al punto 1;
4. di stabilire che gli erogatori ammessi alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1, devono procedere alla firma senza alcuna riserva accettandone incondizionatamente i contenuti; a tal fine, per la sottoscrizione del contratto, deve essere prodotta la documentazione comprovante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese (copia dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre

- parti costituite in giudizio, oppure dichiarazione a firma del legale rappresentante della Struttura e/o del legale a cui è affidata la causa, riportante il numero del ricorso, con prova della data certa del deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio);
5. di stabilire che si procederà all'immediata adozione di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento nei confronti delle strutture di cui al punto 1 che, disattendendo la volontà manifestata nel procedimento di sospensione dell'accreditamento, in sede di sottoscrizione del contratto, non presenteranno la documentazione attestante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese o manifesteranno nuovamente la volontà di sottoscrivere il contratto con "riserva";
  6. di fissare la data del 03/04/2012 quale termi-

ne ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da erogare nell'anno 2012;

7. di inoltrare il presente decreto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, per la relativa validazione;
8. di notificare il presente provvedimento agli erogatori a mezzo raccomandata a.r. - previa anticipazione dell'invio a mezzo fax-, di trasmetterlo alle AA.SS.LL. e all'Agenzia Sanitaria Regionale, e di pubblicarlo, per finalità notiziali, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dott. Giovanni Chiodi**

*Seguono allegati*

TABELLA A (ALLEGATO N. 1)

DISPOSIZIONE	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (CASE DI CURA) APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 67/2011 DEL 20/12/2011, ALLEGATO 2	MODIFICHE
<b>TITOLO</b>	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNUALITÀ 2011-2012	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2012
<b>PREMESSO CHE</b>	<p>1). la Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni di specialistica ambulatoriale.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;</p> <p>2). La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C I.A.A. in data ....., indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese, .....</li> <li>▪ Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);</li> <li>▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva;</li> <li>▪ Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;</li> <li>▪ Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;</li> <li>▪ Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;</li> </ul>	<p>La Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni di specialistica ambulatoriale.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;</p>
<b>VISTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Decreto Commissariale n. 56/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singola Casa di Cura privata sempre relativo alle annualità 2011-2012.</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. ____ del _____ recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 56/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Decreto Commissariale n. 56/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singola Casa di Cura privata sempre relativo alle annualità 2011-2012.</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. 67/2011 del 20/12/2011 recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 56/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante: "Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante " Strutture private eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (CASE DI CURA): riapertura dei termini di cui al decreto commissariale n. 56/2011 per la sottoscrizione del contratto; modifiche del contratto approvato con decreto commissariale n. 67/2011; Ulteriori Disposizioni."</li> </ul>

<p><b>Art. 1</b></p>	<p>1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.</p> <p>2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestata dalla documentazione di cui al punto 1.</p> <p>3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art. 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.</p>	<p>1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);</li> <li>▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva.</li> </ul> <p>2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183,</p> <p>- in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestata dalla documentazione di cui al punto 1;</p> <p>- dei seguenti certificati in corso di validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C I.A.A. in data ....., indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese, .....</li> <li>▪ Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;</li> <li>▪ Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;</li> <li>▪ Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie.</li> </ul> <p>3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art. 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.</p>
<p><b>Art. 2.1</b></p>	<p>1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.</p>	<p>1.Per l'anno 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.</p>
<p><b>Art. 3.1</b></p>	<p>1.La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti del</p>	<p>La Struttura si impegna ad erogare, per l'anno 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti</p>

	tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;	del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa di euro.....
<b>Art.16.1</b>	1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;</li> <li>- dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.</li> </ul>	1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nell' anno 2012 dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.



CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
ANNO 2012

STIPULATO PRESSO ....., IN DATA .....

**TRA**

—la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in ....., alla via ....., in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;

—il **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;

—**le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via  
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via  
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via \_\_\_\_\_ in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via \_\_\_\_\_ n.  
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I.  
\_\_\_\_\_

**E**

— la (**Struttura**), con sede in ....., alla via ....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. ....., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

**PREMESSO CHE**

La Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni di specialistica ambulatoriale.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;

**VISTI**

- Il Decreto Commissariale n. 56/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singola Casa di Cura privata sempre relativo alle annualità 2011-2012.
- Il Decreto Commissariale n. 67/2011 del 20/12/2011 recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 56/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."
- Il Decreto Commissariale n. \_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_ recante " Strutture private eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (CASE DI CURA): riapertura dei termini di cui al decreto commissariale n. 56/2011 per la sottoscrizione del contratto; modifiche del contratto approvato con decreto commissariale n. 67/2011; Ulteriori Disposizioni."

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **Art. 1**

#### **Documentazione**

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità:
  - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);
  - Documento Unico di Regolarità Contributiva.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183,
  - in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla documentazione di cui al punto 1;
  - dei seguenti certificati in corso di validità:
    - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C I.A.A. in data ....., indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese, .....
    - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
    - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare

la Struttura;

- Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

1. Per l'anno 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
  - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

## **Art. 3**

### **Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. La Struttura si impegna ad erogare per l'anno 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. E' considerata resa al di fuori del contratto e si dichiara fin da ora non coperta dal tetto di spesa e, quindi non remunerabile e non esigibile.

## **Art. 4**

### **Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
  - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
  - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
  - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
  - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
  - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;

- della normativa antinfortunistica.
- 2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
- 3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

#### **Art. 5**

##### **Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2012 (ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.

4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 7**

##### **Ulteriori obblighi della Struttura**

1. La Struttura si impegna:

- ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
- garantire unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
  - a) impegnativa di richiesta della prestazione;
  - b) trasmissione mensile del prospetto giornaliero del numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N. suddivise in relazione alle branche specialistiche.

#### **Art. 8**

##### **Documentazione relativa agli utenti**

1. La Struttura ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito;

#### **Art. 9**

##### **Personale della Struttura e requisiti di compatibilità**

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo,

determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi informativi della Struttura**

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (File "C") relativo alle prestazioni di assistenza di specialistica ambulatoriale, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file "C" costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, secondo lo schema di cui all'All. 1, la Struttura specifica anche le seguenti informazioni indicate in fattura:
  - il valore dell'importo fatturato lordo;
  - l'importo del ticket per ogni prestazione;
  - l'importo corrispondente alla quota fissa per ricetta
  - il valore dell'importo fatturato netto;
  - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli STS11, STS14 (per le Strutture dotate di apparecchiature), STS 21 ed il file art.50 Sistema Tessera Sanitaria (SOGEI).

6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alle corrispondenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

### **Art. 11**

#### **Controlli di appropriatezza e congruità**

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti

precisazioni:

- le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
- di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
  - a) le generalità degli intervenuti;
  - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
  - c) le operazioni compiute;
  - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.

- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
  - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 giorni, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al File "C", secondo lo schema di cui all'All. 1 del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

## **Art. 12**

### **Modalità di fatturazione**

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell'art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dalla Struttura sono



portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL in corrispondenza del conto - 40.03.00 "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Altro";

5. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
  - DURC in corso di validità;
  - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
6. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

### **Art. 12 bis**

#### **Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento**

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.

8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 1284 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

### **Art. 13**

#### **Tariffe**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.675 del 19/06/2006 e alla deliberazione di Giunta Regionale n.1139 del 16/10/2006, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengono pertanto appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.
4. Le parti convengono che gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta a carico degli assistiti di cui al punto p) dell'art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296, non concorrono al raggiungimento del budget annuale assegnato e sono appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.
5. Le parti stabiliscono che l'eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

### **Art. 14**

#### **Cessione dei crediti**

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti

dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.

2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

#### **Art. 15**

##### **Incedibilità del contratto**

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17.

#### **Art. 16**

##### **Durata**

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nell'anno 2012 dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

#### **Art. 17**

##### **Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
  - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
  - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
  - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
  - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
  - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
  - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
  - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;

- l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
  - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

#### **Art. 18**

##### **Controversie**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

#### **Art. 19**

##### **Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

#### **Art. 20**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

**Art. 21****Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

\_\_\_\_\_

Il Commissario ad Acta

\_\_\_\_\_

La Struttura

\_\_\_\_\_

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano, Sulmona, L'Aquila

\_\_\_\_\_

Lanciano, Vasto, Chieti

\_\_\_\_\_

Pescara

\_\_\_\_\_

Teramo

\_\_\_\_\_

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

La Struttura

\_\_\_\_\_

**Tracciato record File "C"  
SPECIALISTICA AMBULATORIALE)**

**FILE C1 - dati anagrafici**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
95-110	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

**FILE C2 - dati prestazioni sanitarie**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Nel caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare un numero progressivo univoco	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data", "Codifica Nomenclatore", "Codice Prestazione" e " <u>Codice Disciplina unità operativa erogatrice</u> ". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice prestazione" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo .	OBB V
39	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con "N" (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se si utilizzano codifiche regionali.	OBB V
40-46	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale o quello regionale. Nel caso si utilizzi la codifica nazionale indicare il codice comprensivo dei punti separatori	OBB V
47-49	Quantità	N	3	1 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero effettivo di prestazioni erogate	OBB V
50-51	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica per le ricette SSN (tipo erogazione S): 01=esente totale; 02=non esente	OBB
52-58	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare il l'importo complessivo del ticket)	OBB
59-66	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella	OBB V

				riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	
67	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni : A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') <u>solo</u> per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile ='C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
68	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
69	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza non valorizzato o errato 2 = comune di residenza valorizzato ma non appartenente a regione che riceve l'addebito	
70	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 3 = prestazione esclusa dai LEA	
71	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1=Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio ( <i>da segnalare sulla riga '99'</i> )	
72	ERR05 Errori del record	AN	1	0= nessun errore 3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga '99') 4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe 'zn'.	
73	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se l'importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' 5 = Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa del Nomenclatore trasmesso da ciascuna Regione (solo sulle righe zn)	
74	ERR07 Errori su quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )	
75	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza)	
76	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0	
77	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
78-97	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
98-100	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile ='3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab. ='3'
101-102	Tipo erogazione	AN	2	Valori ammessi: A = Accesso diretto P = Pronto soccorso D = Ricetta specialistica interna S = Ricetta SSN Valorizzare sulla riga 99	OBB V
103-105	Codice disciplina unità operativa erogatrice	AN	3	Indicare uno dei codici dell'elenco delle discipline Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso il codice della disciplina erogante non dovrà necessariamente essere il codice 51, ma quello della disciplina che ha effettivamente erogato la prestazione. Per le discipline ospedaliere riportare il codice a due caratteri preceduto da uno 0; per le specialità non ospedaliere riportare il codice a tre caratteri. Valorizzare sulle righe zn	FAC
106	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Valori ammessi: U = Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore; B = Entro 10 giorni; D = Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali) P = Senza priorità Valorizzare sulla riga 99	FAC
107-112	Codice esenzione	AN	6	Codifica delle esenzioni come da tabella nazionale. Obbligatorio se tipo	OBB

				erogazione =S e posizione utente nei confronti del ticket 01 Valorizzare sulla riga 99	
113	Tipo struttura	N	1	1= struttura pubblica 2= struttura privata Valorizzare su tutte le righe	OBB
114-121	Quota di compartecipazione alla spesa	N	8	Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OSP
122-129	Fatturato al lordo di ticket, quota di compartecipazione, eventuale sconto	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato <u>a carico del SSR</u> [importo totale (campo 59-66) + importo ticket (campo 52-58) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121) + eventuale sconto (campo 130-137)] Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
130-137	Eventuale sconto	N	8	Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OSP
138-157	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
158-165	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
166-173	Fatturato al netto di ticket, quota di compartecipazione, eventuale sconto	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato <u>a carico del SSR</u> [importo totale [campo 59-66] - [importo ticket (campo 52-58) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121) + eventuale sconto (campo 130-137)]] Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
174-181	Liquidato	N	8	Importo riconosciuto e liquidato all'erogatore privato Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB
182	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= prestazione illegittima (extra LEA o non accreditata o non corrispondente alla prescrizione) 2= prestazione inappropriata 3= irregolarità amministrativa 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB
183	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= errore di attribuzione della tariffa 2= recupero ticket 3= altro Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB

In grigio chiaro: campi ad uso dell'erogatore privato

In grigio scuro: campi ad uso dell'organo di controllo



DECRETO 21.03.2012, n. 12:

**Strutture private eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale (Stabilimenti FKT e Studi di Radiologia): San Giuseppe S.r.l. , Vuza Dr.ssa Maria & C. S.a.s., Static S.r.l., Villa Romina S.r.l., Salus S.r.l., Sciuba Dr. Torino S.r.l. e Istituto Don Orione Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Riapertura dei termini di cui al Decreto Commissariale n. 55/2011 per la sottoscrizione del contratto. Modifiche al contratto approvato con decreto commissariale n.66/2011. Ulteriori disposizioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ABRUZZO IN QUALITÀ DI COMMISSARIO  
AD ACTA

*(Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
dell'11/12/2009)*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, siccome integrata dalla deliberazione del 20 gennaio 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, come integrata dalla Deliberazione del 4 agosto 2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 55 del 21/11/2011 recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle Strutture private (Stabilimenti di FKT e Studi di Radiologia), per il biennio 2011 e 2012";

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 66 del 20/12/2011, recante "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011/2012 - da sottoporre alla sottoscrizione

delle strutture private (Stabilimenti di FKT e Studi di radiologia), ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del commissario ad Acta n. 55/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni" con cui, vagliate le osservazioni formulate dagli erogatori ammessi alla negoziazione, l'Organo commissariale ha approvato il contratto da sottoporre alla loro sottoscrizione e la ripartizione dei tetti di spesa per singola struttura, confermando la data del 22/12/2011 già prevista dal decreto n. 55/2011 quale termine ultimo per la sottoscrizione del contratto;

Vista la nota prot. n. RA/265028/DG18 del 20/12/2011, con la quale le strutture ammesse alla negoziazione sono state convocate per la sottoscrizione dei relativi contratti nel termine previsto dai riferiti provvedimenti commissariali;

Visto l'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, a tenore del quale "in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso";

Rilevato che gli erogatori San Giuseppe S.r.l. (Stabilimento di FKT e Studio di Radiologia), Vuza Dr.ssa Maria & C. S.a.s. (Stabilimento di FKT), Static S.r.l. (Stabilimento di FKT), Villa Romina S.r.l. (Stabilimento di FKT), Salus S.r.l. (Stabilimento di FKT), Sciuba Dr. Torino S.r.l. (Stabilimento di FKT e Studio di Radiologia), Istituto Don Orione Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo (Stabilimento di FKT), in sede di sottoscrizione del contratto hanno chiesto di allegarvi, quale parte integrante e sostanziale, una dichiarazione di riserva (agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute) sui relativi contenuti, non consentendo di perfezionare la stipulazione dell'accordo negoziale;

Considerato che, con note del 27/01/2012 agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, è stato comunicato ai predetti erogatori, in quanto non firmatari del contratto, l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento ai sensi del citato

articolo 8 quinquies comma 2 quinquies D.Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che le Strutture private di seguito specificate, a seguito di tali comunicazioni hanno manifestato la volontà di sottoscrivere “senza riserve” il contratto per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con le note indicate a fianco di ciascuna di esse e conservate agli atti dei competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute:

- San Giuseppe Srl (Stabilimento di FKT- e Studio di Radiologia) con nota del 08/02/2012;
- Vuza Dr.ssa Maria & C. Sas ( Stabilimento di FKT), con nota del 10/02/2012;
- Static Srl ( Stabilimento di FKT), con nota del 17/02/2012 successivamente integrata con nota del 23/02/2012;
- Villa Romina Srl ( Stabilimento di FKT), con nota del 09/02/2012 successivamente integrata con nota del 23/02/2012 ;
- Salus S.r.l. ( Stabilimento di FKT), con nota del 17/02/2012 successivamente integrata con nota del 24/02/2012;
- Sciuba Dr. Torino S.r.l. (Stabilimento di FKT- e Studio di Radiologia), con nota del 10/02/2012;
- Don Orione provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo, con nota del 09/02/2012;

Considerato che, antecedentemente alla suddetta manifestazione di volontà, le strutture Vuza Dr.ssa Maria & C. Sas, Static Srl, Salus S.r.l. e Sciuba Dr. Torino hanno impugnato innanzi al TAR Abruzzo L’Aquila i provvedimenti commissariali di approvazione dei tetti di spesa e del contratto per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2011/2012 ed ogni ulteriore atto prodromico, consequenziale o comunque ad essi connesso;

Atteso che la dichiarazione di volontà a sottoscrivere il contratto senza riserve postula la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese;

Richiamate le note di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento del 27/01/2012 a tenore delle quali “...nel caso in

cui, all’esito dell’istruttoria, fosse accertata la volontà di codesta Struttura di accettare senza riserve i contenuti del contratto, sarà valutata la possibilità di procedere alla sottoscrizione del medesimo”;

Rilevata la necessità di garantire, nella misura più ampia possibile sul territorio regionale, i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Ritenuto, a tal fine, opportuno procedere alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con le strutture sopra indicate;

Stabilito pertanto di riaprire, in favore delle strutture di seguito elencate, il termine di cui al decreto n. 55/2011 per la sottoscrizione del contratto per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:

- San Giuseppe S.r.l. (Stabilimento di FKT e Studio di Radiologia);
- Vuza Dr.ssa Maria & C. S.a.s. (Stabilimento di FKT);
- Static S.r.l. (Stabilimento di FKT);
- Villa Romina S.r.l. (Stabilimento di FKT);
- Salus S.r.l. (Stabilimento di FKT);
- Sciuba Dr. Torino S.r.l. (Stabilimento di FKT- e Studio di Radiologia);
- Istituto Don Orione Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo (Stabilimento di FKT);

Visto il “Contratto per l’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale annualità 2011-2012” approvato con il richiamato decreto commissariale n. 66/2011;

Visto, in particolare, il relativo art. 16 “Durata”, a tenore del quale:

“1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:

- dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
- dal giorno 01.01.2012 con scadenza natu-

rale il giorno 31 dicembre 2012”.

2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2012 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.”;

Ritenuto necessario procedere alla rimodulazione della durata del contratto in ragione della tardiva sottoscrizione imputabile esclusivamente agli erogatori;

Stabilito pertanto, a modifica del richiamato art. 16, che il contratto per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori indicati in premessa, ha durata annuale (anno 2012);

Ritenuto, per l'effetto, doversi procedere in tal senso anche alla modifica del titolo e degli articoli 2.1 e 3.1 del contratto di cui al decreto n. 66/2011;

Precisato che le prestazioni erogate sino alla data della formale sottoscrizione del contratto sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite dal contratto relativo all'annualità 2010;

Confermato il tetto di spesa già assegnato per l'anno 2012 a ciascun erogatore con i decreti commissariali nn. 55/2011 e 66/2011, da ripartirsi in dodicesimi;

Visto l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” con cui è stata modificata la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Dato atto che le relative disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, prevedono che, nei rapporti con gli Organi della pubblica ammini-

strazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;

Atteso che le predette disposizioni normative si inseriscono de jure nel contratto da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori;

Stabilito, a tal fine, di modificare il contratto approvato con decreto n. 66/2011 nelle premesse e nell'art. 1, sostituendo le certificazioni ivi richieste con altrettante autocertificazioni secondo le modalità indicate nel D.P.R. n.445/2000, fatti salvi le verifiche e i controlli previsti dalla legge per l'accertamento della veridicità di quanto in esse dichiarato;

Precisato al riguardo che, per esigenze di interesse pubblico ritenute prioritarie rispetto allo snellimento dell'attività amministrativa perseguito dalle intervenute disposizioni, si ritiene opportuno mantenere invariata la previsione contrattuale in ordine alla presentazione delle seguenti certificazioni in corso di validità:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
- Copia della richiesta di informazioni al prefetto di cui all'articolo 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la Tabella A che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1) indicante le modifiche, rappresentate in premessa, da apportare al contratto di cui al decreto commissariale n. 66/2011;

Precisato che le suddette modifiche contrattuali non necessitano di interlocuzione con gli erogatori privati interessati in quanto derivanti:

- dalla tardiva sottoscrizione del contratto ad essi imputabile;
- dalle intervenute disposizioni normative recate dall'art. 15 Legge 183/2011;

Confermate le ulteriori disposizioni del contratto di cui al decreto commissariale n. 66/2011 non espressamente modificate dal presente provvedimento;

Visto il Contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - anno 2012 - di cui all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni analiticamente descritte nella Tabella A allegata al presente decreto (All. 1);

Stabilito di sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori indicati in premessa il Contratto di cui all'Allegato n. 2;

Ritenuto di fissare la data del 02/04/2012 quale termine ultimo per la relativa sottoscrizione;

Precisato che gli erogatori dovranno sottoscrivere il contratto senza alcuna riserva, accettandone incondizionatamente i contenuti;

Stabilito, a tal fine, di acquisire, al più tardi entro la data fissata per la sottoscrizione dei contratti, la documentazione comprovante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese (copia dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio, oppure dichiarazione a firma del legale rappresentante della Struttura e/o del legale a cui è affidata la causa, riportante il numero del ricorso, con prova della data certa del deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio);

Precisato che si procederà all'immediata adozione di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento nei confronti delle strutture che, disattendendo la volontà manifestata nell'ambito del procedimento di sospensione dell'accreditamento, in sede di sottoscrizione del contratto non presenteranno la documentazione attestante la rinuncia ai ricorsi giurisdizionali eventualmente proposti o che manifesteranno nuovamente la volontà di sottoscrivere il contratto con "riserva";

Atteso il carattere di urgenza che riveste il presente decreto, in ragione del quale ne sarà curato l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

Stabilito di notificare il presente provvedi-

mento agli erogatori indicati in premessa, a mezzo raccomandata a.r. previa anticipazione dell'invio a mezzo fax;

Stabilito di trasmettere il presente decreto alle AA.SS.LL. e all'Agenzia Sanitaria Regionale e di procederne alla pubblicazione per finalità notiziali sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Tutto Ciò Premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. di riaprire il termine per la sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al decreto n. 55/2011 in favore delle strutture di seguito indicate:
  - San Giuseppe S.r.l. (Stabilimento di FKT e Studio di Radiologia);
  - Vuza Dr.ssa Maria & C. S.a.s. (Stabilimento di FKT);
  - Static S.r.l. (Stabilimento di FKT);
  - Villa Romina S.r.l. (Stabilimento di FKT);
  - Salus S.r.l. (Stabilimento di FKT);
  - Sciuba Dr. Torino S.r.l. (Stabilimento di FKT- e Studio di Radiologia);
  - Istituto Don Orione Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo (Stabilimento di FKT);
2. di approvare il Contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - anno 2012 - di cui all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni al contratto di cui al decreto n. 66/2011 indicate nella Tabella A allegata al presente decreto (All. 1);
3. di sottoporre il contratto di cui all'Allegato 2 alla sottoscrizione delle strutture di cui al punto 1;
4. di stabilire che gli erogatori ammessi alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1,

devono procederne alla firma senza alcuna riserva accettandone incondizionatamente i contenuti; a tal fine, per la sottoscrizione del contratto, deve essere prodotta –al più tardi entro la data fissata per la sottoscrizione- la documentazione comprovante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese (copia dell’atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio, oppure dichiarazione a firma del legale rappresentante della Struttura e/o del legale a cui è affidata la causa, riportante il numero del ricorso, con prova della data certa del deposito in cancelleria dell’atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio);

5. di stabilire che si procederà all’immediata adozione di un provvedimento di sospensione dell’accreditamento nei confronti delle strutture di cui al punto 1 che, disattendendo la volontà manifestata nel procedimento di sospensione dell’accreditamento, in sede di sottoscrizione del contratto, non presenteranno la documentazione attestante la rinun-

cia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese o manifesteranno nuovamente la volontà di sottoscrivere il contratto con “riserva”;

6. di fissare la data del 02/04/2012 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da erogare nell’anno 2012;
7. di inoltrare il presente decreto ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, per la relativa validazione;
8. di notificare il presente provvedimento agli erogatori a mezzo raccomandata a.r.- previa anticipazione dell’invio a mezzo fax-, di trasmetterlo alle AA.SS.LL. e all’Agenzia Sanitaria Regionale e di pubblicarlo, per finalità notiziali, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dott. Giovanni Chiodi**

*Seguono allegati*

**TABELLA A (ALLEGATO N.1)**

DISPOSIZIONE	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 66/2011 DEL 20/12/2011(STABILIMENTI DI FKT E STUDI DI RADIOLOGIA), ALLEGATO 2	MODIFICHE
<b>TITOLO</b>	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNUALITÀ 2011-2012	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2012
<b>PREMESSO CHE</b>	<p>1). la Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni di specialistica ambulatoriale.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;</p> <p>2). La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C I.A.A. in data ....., indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese, .....</li> <li>▪ Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);</li> <li>▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva;</li> <li>▪ Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;</li> <li>▪ Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;</li> <li>▪ Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;</li> </ul>	<p>La Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni di specialistica ambulatoriale.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;</p>
<b>VISTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Decreto Commissariale n. 55/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singola Struttura privata /Stabilimenti di FKT e Studi di radiologia) sempre relativo alle annualità 2011-2012.</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. ____ del _____ recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture private (Stabilimenti di FKT e Studi di Radiologia) ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 55/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Decreto Commissariale n. 55/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singola Struttura privata /Stabilimenti di FKT e Studi di radiologia) sempre relativo alle annualità 2011-2012.</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. 66/2011 del 20/12/2011 recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture private (Stabilimenti di FKT e Studi di Radiologia) ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 55/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."</li> <li>- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante: "Strutture private eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale (Stabilimenti FKT e Studi di Radiologia): San Giuseppe S.r.l. , Vuza Dr.ssa Maria &amp; C. S.a.s. , Static S.r.l. , Villa Romina S.r.l., Salus S.r.l., Sciuba Dr. Torinto S.r.l. e Istituto Don Orione Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo. Riapertura dei termini di cui al</li> </ul>

		Decreto Commissariale n. 55/2011 per la sottoscrizione del contratto; Modifiche al contratto approvato con decreto commissariale n. 66/2011; "ULTERIORI DISPOSIZIONI".
<b>Art. 1</b>	<p>1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.</p> <p>2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestata dalla documentazione di cui al punto 1.</p> <p>3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.</p>	<p>1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);</li> <li>▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva.</li> </ul> <p>2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183,</p> <p>- in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestata dalla documentazione di cui al punto 1;</p> <p>- dei seguenti certificati in corso di validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C I.A.A. in data ....., indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese, .....</li> <li>▪ Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;</li> <li>▪ Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;</li> <li>▪ Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie.</li> </ul> <p>3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.</p>
<b>Art. 2.1</b>	1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.	1. Per l'anno 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.

<p><b>Art. 3.1</b></p>	<p>1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;</p>	<p>La Struttura si impegna ad erogare, per l'anno 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa di euro.....</p>
<p><b>Art.16.1</b></p>	<p>1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;</li> <li>- dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.</li> </ul>	<p>1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nell' anno 2012 dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012;</p>



CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
ANNO 2012

STIPULATO PRESSO ....., IN DATA .....

**TRA**

—la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in ....., alla via ....., in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;

—il **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, Dott. Giovanni Chiodi;

—**le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via  
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via  
n. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via \_\_\_\_\_ in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via \_\_\_\_\_ n.  
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I.  
\_\_\_\_\_

**E**

— la (**Struttura**), con sede in ....., alla via ....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. ....., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

**PREMESSO CHE**

La Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni di specialistica ambulatoriale.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;

## VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 55/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singola Struttura privata /Stabilimenti di FKT e Studi di radiologia) sempre relativo alle annualità 2011-2012.
- Il Decreto Commissariale n. 66/2011 del 20/12/2011 recante: "Approvazione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture private (Stabilimenti di FKT e Studi di Radiologia) ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 55/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni."
- Il Decreto Commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ recante: "Strutture private eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale (Stabilimenti FKT e Studi di Radiologia): San Giuseppe S.r.l. , Vuza Dr.ssa Maria & C. S.a.s. , Static S.r.l. , Villa Romina S.r.l., Salus S.r.l., Sciuba Dr. Toronto S.r.l. e Istituto Don Orione Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo. Riapertura dei termini di cui al Decreto Commissariale n. 55/2011 per la sottoscrizione del contratto; Modifiche al contratto approvato con decreto commissariale n. 66/2011; ULTERIORI DISPOSIZIONI".

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1

#### Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità:
  - Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);
  - Documento Unico di Regolarità Contributiva.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183,
  - in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla documentazione di cui al punto 1;
  - dei seguenti certificati in corso di validità:
    - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C I.A.A. in data ....., indicante l'attestazione di insussistenza di procedure

concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese, .....

- Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
  - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
  - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

1. Per l'anno 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
  - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

## **Art. 3**

### **Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. La Struttura si impegna ad erogare, per l'anno 2012, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. E' considerata resa al di fuori del contratto e si dichiara fin da ora non coperta dal tetto di spesa e, quindi non remunerabile e non esigibile.

## **Art. 4**

### **Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:

- del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
  - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
  - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
  - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
  - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
  - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
  3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

#### **Art. 5**

##### **Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2012 (ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al

punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.

4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 7**

##### **Ulteriori obblighi della Struttura**

1. La Struttura si impegna:

- ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
- garantire unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
  - a) impegnativa di richiesta della prestazione;
  - b) trasmissione mensile del prospetto giornaliero del numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N. suddivise in relazione alle branche specialistiche.

#### **Art. 8**

##### **Documentazione relativa agli utenti**

1. La Struttura ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito;

#### **Art. 9**

##### **Personale della Struttura e requisiti di compatibilità**

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.

2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

## **Art. 10**

### **Obblighi informativi della Struttura**

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (File "C") relativo alle prestazioni di assistenza di specialistica ambulatoriale, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file "C" costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, secondo lo schema di cui all'All. 1, la Struttura specifica anche le seguenti informazioni indicate in fattura:
  - il valore dell'importo fatturato lordo;
  - l'importo del ticket per ogni prestazione;
  - l'importo corrispondente alla quota fissa per ricetta
  - il valore dell'importo fatturato netto;

- il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
- 5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli STS11, STS14 (per le Strutture dotate di apparecchiature), STS 21 ed il file art.50 Sistema Tessera Sanitaria (SOGEI) .
- 6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
- 7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
- 8. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alle corrispondenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

#### **Art. 11**

#### **Controlli di appropriatezza e congruità**

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art.

12 bis punto 1.

7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
- le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
  - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
    - a) le generalità degli intervenuti;
    - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
    - c) le operazioni compiute;
    - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
- Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
  - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 giorni, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al File "C", secondo lo schema di cui all'All. 1 del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

## **Art. 12**

### **Modalità di fatturazione**

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.



3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell'art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dalla Struttura sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL in corrispondenza del conto - 40.03.00 "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Altro";
5. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
  - DURC in corso di validità;
  - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
6. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

#### **Art. 12 bis**

#### **Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento**

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a

compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.

7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 1284 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

### **Art. 13**

#### **Tariffe**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.675 del 19/06/2006 e alla deliberazione di Giunta Regionale n.1139 del 16/10/2006, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengono pertanto appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.
4. Le parti convengono che gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta a carico degli assistiti di cui al punto p) dell'art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296, non concorrono al raggiungimento del budget annuale assegnato e sono appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.
5. Le parti stabiliscono che l'eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a

carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

#### **Art. 14**

##### **Cessione dei crediti**

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

#### **Art. 15**

##### **Incedibilità del contratto**

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17.

#### **Art. 16**

##### **Durata**

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nell'anno 2012 dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

#### **Art. 17**

##### **Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
  - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
  - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;

- la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
  - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
  - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
  - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
  - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
  - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
  - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

### **Art. 18**

#### **Controversie**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

### **Art. 19**

#### **Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

**Art. 20****Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

**Art. 21****Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

La Regione Abruzzo

\_\_\_\_\_

Il Commissario ad Acta

\_\_\_\_\_

La Struttura

\_\_\_\_\_

Le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano, Sulmona, L'Aquila

\_\_\_\_\_

Lanciano, Vasto, Chieti

\_\_\_\_\_

Pescara

\_\_\_\_\_

Teramo

\_\_\_\_\_

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

La Struttura

\_\_\_\_\_

**Tracciato record File "C"  
SPECIALISTICA AMBULATORIALE)**

**FILE C1 - dati anagrafici**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
95-110	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

**FILE C2 - dati prestazioni sanitarie**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell' azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Nel caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare un numero progressivo univoco	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data", "Codifica Nomenclatore", "Codice Prestazione" e " <u>Codice Disciplina unità operativa erogatrice</u> ". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice prestazione" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo .	OBB V
39	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con "N" (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se si utilizzano codifiche regionali.	OBB V
40-46	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale o quello regionale. Nel caso si utilizzi la codifica nazionale indicare il codice comprensivo dei punti separatori	OBB V
47-49	Quantità	N	3	1 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero effettivo di prestazioni erogate	OBB V
50-51	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica per le ricette SSN (tipo erogazione S): 01=esente totale; 02=non esente	OBB
52-58	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare il l'importo complessivo del ticket)	OBB
59-66	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella	OBB V

				riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	
67	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni : A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') <u>solo</u> per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile ='C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
68	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
69	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza non valorizzato o errato 2 = comune di residenza valorizzato ma non appartenente a regione che riceve l'addebito	
70	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 3 = prestazione esclusa dai LEA	
71	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1=Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio ( <i>da segnalare sulla riga '99'</i> )	
72	ERR05 Errori del record	AN	1	0= nessun errore 3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga '99') 4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe 'zn'.	
73	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se l'importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' 5 = Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa del Nomenclatore trasmesso da ciascuna Regione (solo sulle righe zn)	
74	ERR07 Errori su quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )	
75	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza)	
76	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0	
77	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
78-97	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
98-100	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile ='3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab. ='3'
101-102	Tipo erogazione	AN	2	Valori ammessi: A = Accesso diretto P = Pronto soccorso D = Ricetta specialistica interna S = Ricetta SSN Valorizzare sulla riga 99	OBB V
103-105	Codice disciplina unità operativa erogatrice	AN	3	Indicare uno dei codici dell'elenco delle discipline Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso il codice della disciplina erogante non dovrà necessariamente essere il codice 51, ma quello della disciplina che ha effettivamente erogato la prestazione. Per le discipline ospedaliere riportare il codice a due caratteri preceduto da uno 0; per le specialità non ospedaliere riportare il codice a tre caratteri. Valorizzare sulle righe zn	FAC
106	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Valori ammessi: U = Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore; B = Entro 10 giorni; D = Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali) P = Senza priorità Valorizzare sulla riga 99	FAC
107-112	Codice esenzione	AN	6	Codifica delle esenzioni come da tabella nazionale. Obbligatorio se tipo	OBB

				erogazione =S e posizione utente nei confronti del ticket 01 Valorizzare sulla riga 99	
113	Tipo struttura	N	1	1= struttura pubblica 2= struttura privata Valorizzare su tutte le righe	OBB
114-121	Quota di compartecipazione alla spesa	N	8	Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OSP
122-129	Fatturato al lordo di ticket, quota di compartecipazione, eventuale sconto	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato <u>a carico del SSR</u> [importo totale (campo 59-66) + importo ticket (campo 52-58) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121) + eventuale sconto (campo 130-137)] Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
130-137	Eventuale sconto	N	8	Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OSP
138-157	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
158-165	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
166-173	Fatturato al netto di ticket, quota di compartecipazione, eventuale sconto	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato <u>a carico del SSR</u> [importo totale [campo 59-66] - [importo ticket (campo 52-58) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121) + eventuale sconto (campo 130-137)]] Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
174-181	Liquidato	N	8	Importo riconosciuto e liquidato all'erogatore privato Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB
182	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= prestazione illegittima (extra LEA o non accreditata o non corrispondente alla prescrizione) 2= prestazione inappropriata 3= irregolarità amministrativa 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB
183	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= errore di attribuzione della tariffa 2= recupero ticket 3= altro Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB

In grigio chiaro: campi ad uso dell'erogatore privato

In grigio scuro: campi ad uso dell'organo di controllo



---

**DETERMINAZIONI**


---

*Direttoriali*

**DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO  
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA**

DETERMINAZIONE 13.12.2011, n. DC/73:

**Codice univoco: AQ/D/1649. Ditta WIND TURBINES, con sede legale in Comune di Pescina (AQ), Via Casella, n. 1. Concessione di derivazione acqua dal fiume Giovenco, loc. "Selva di S. Antonio" in Comune di Pescina per la riattivazione dell'impianto idroelettrico "La Vecchia Officina".**

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

Visto il R.D. 14.08.1920, n. 1285, recante il "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche";

Vista la L. 18.05.1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e s.m.i.;

Vista la L. 15.03.97, n. 59 e relativi decreti attuativi;

Visto l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.98, n. 112;

Viste le LL.RR. 77/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004 e 6/2005;

Visto il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;

Visto il D.P.G.R. N° 3/Reg de 13/08/2007;

Vista l'istanza del 25/11/2005, corredata dal progetto definitivo redatto in data settembre/novembre 2005 a firma degli Ingegneri Giovanni Soricone e Cesidio Pulsoni, con cui la Società Wind Turbines, con sede legale in Comune di Pescina (AQ), Via Casella, n. 1, ha chiesto la concessione di derivare acqua dal bacino del fiume Giovenco, in loc. Sant'Antonio in Comune di Pescina, per moduli massimi 9,00 per la riattivazione dell'impianto idroelettrico "La Vecchia Officina" per la produzione di 1.100.000 kw/anno, con restituzione delle acque

derivate nel fiume Giovenco, a valle del manufatto di produzione, nel Comune di Pescina;

Vista la Relazione Istruttoria redatta in data 16/02/2007 con la quale il Servizio del Genio Civile di L'Aquila, Ufficio di Avezzano, ha espresso parere favorevole alla concessione della derivazione d'acqua di che trattasi;

Considerato che:

1. la derivazione richiesta dalla Società Wind Turbines con istanza del 25/11/2005 consiste nel prelievo di una portata di moduli massimi 9,00 e moduli medi 8,20 d'acqua dal fiume Giovenco mediante sbarramento a traversa per uso idroelettrico;
2. la restituzione delle acque utilizzate avviene attraverso un canale, parte in galleria e parte all'aperto, nel fiume Giovenco;
3. sull'istanza di concessione è stata esperita la rituale e completa istruttoria, nel corso della quale non sono state presentate le opposizioni;

Considerato, inoltre, che l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno con nota N° 8540 del 28/07/2006 ha espresso il parere di compatibilità della utilizzazione delle acque derivate alle seguenti condizioni:

- venga garantito il Deflusso Minimo Vitale valutato pari a 0,21 m<sup>3</sup>/s;
- venga effettuato un adeguato monitoraggio quantitativo del corso d'acqua a monte del prelievo, a valle dello scarico e nel tratto compreso tra prelievo e scarico;
- vengano comunicati a all'Autorità di Bacino ed agli Enti competenti in materia i risultati del succitato monitoraggio;

Vista la Determina Dirigenziale N° DC13/37 dell'11/02/2008 con la quale il Servizio del Genio Civile di L'Aquila - Ufficio di Avezzano - per i combinati disposti dei commi 1 e 5 dell'art. 8 della L.R. N° 17/2007 ha dichiarato la non procedibilità della domanda di concessione del 25/11/2005 in argomento della Società Wind Turbines a derivare acqua dal fiume Giovenco, per uso idroelettrico, con opera di presa in Comune di Pescina;

Vista la Determina Direttoriale N° DC4 del 3/02/2010 della Direzione Lavori Pubblici con la quale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 5bis della L.R. N° 17 del 25/06/2007 è stata dichiarata la procedibilità della suddetta domanda di concessione in quanto conforme allo Studio di cui al comma 1 dell'art. 8 della medesima L.R. N° 17/2007;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, che l'istanza di concessione di derivazione prodotta in data 25/11/2005 dalla Società Wind Turbines possa essere accolta stabilendo la portata media derivabile in misura non superiore a moduli 9,00 (l/s 900), per una portata media di prelievo pari a moduli 8,20 (l/s 820), cui corrisponde un volume di prelievo derivabile non superiore a m<sup>3</sup> annui 25.859.520 e di cui mod. 2 (l/s 200) da concedere in via precaria, su un salto di 18 metri di dislivello che produce una forza nominale di kW 144,71;

Precisato che la concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data del presente provvedimento;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota N° RA/212875 in data 18/10/2011 dal Servizio del Genio Civile Regionale di L'Aquila, Ufficio di Avezzano relativa al "Piano finanziario delle opere progettate";

Visto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni, cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto presso il Servizio del Genio Civile Regionale di L'Aquila, Ufficio di Avezzano, in data 05/12/2011 dall'Amministratore Unico della Società Wind Turbines;

Avuto Riguardo dei criteri per il rilascio della concessione di cui all'art. 25 del Regolamento Regionale N° 3/2007;

Dato Atto della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

## DETERMINA

### Art. 1

Salvi i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A. e del P.T.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione

nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., è concesso alla Società Wind Turbines, con sede legale nel Comune di Pescina (AQ), Via Casella, n. 1, di derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Giovenco, in loc. Sant'Antonio in Comune di Pescina, mediante sbarramento a traversa nella misura di mod. massimi 9,00 (l/s 900), per una portata media di prelievo pari a mod. medi 8,20 (l/s 820), cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a metri cubi annui (m<sup>3</sup> annui) 25.859.520, di cui mod. 2 (l/s 200) sono concessi in via precaria, su un salto di 18 metri di dislivello che produce una forza nominale di kW 144,71.

### Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05/12/2011, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 2.083,82 (Euro duemilaottantatreeottantaduecentesimi), in ragione di € 14,40 (Euro quattordiciequarantacentesimi) per chilowatt (kW) di potenza nominale media autorizzata (kW 144,71) a decorrere improrogabilmente dalla data del presente provvedimento anche se la Società concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.42, n. 1434.

Oltre al canone, la Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di € 208,38 (Euro duecentoottoetrentottocentesimi), pari al 10 per cento del canone dovuto.

### Art. 3

Il canone stabilito al precedente art. 2 potrà essere modificato, oltre che per legge, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione di conformità al progetto approvato delle opere eseguite, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata risultante dalla dichiarazione medesima.

Parimenti il canone può essere modificato qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità d'acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

#### Art. 4

Il versamento del canone annuo e dell'addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2, ovvero nell'art. 3, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico" con la causale: "Cap. 32107 – PE/D/89 – Canone e Addizionale regionale annualità \_\_\_\_\_".

Detti introiti saranno imputati al capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

#### Art. 5

I Dirigenti del Servizio del Genio Civile Regionale di L'Aquila e del Servizio Gestione delle Acque sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

#### Art. 6

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Dott. Ing. Pierluigi Caputi**

*Segue allegato*

REPERTORIO N° \_\_\_\_\_

## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LL.PP., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE  
INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA

*SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - L'AQUILA*

UFFICIO DI AVEZZANO - Codice Fiscale n° 80003170661

Codice univoco **AQ/D/1649**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Giovenco, loc. "Selva di S. Antonio" in Comune di Pescina (AQ) ad uso idroelettrico, richiesta dalla WIND TURBINES ENGINEERING S.r.l., Partita IVA n° 01486370669 con istanza in data 25.11.2005

**Art. 1**

**Quantità dell'acqua derivabile e luogo di captazione**

La portata massima di prelievo concessa da derivare dal fiume Giovenco in località "Selva di S. Antonio", in Comune di Pescina, Provincia di L'Aquila, è fissata in misura non superiore a mod. 9,00 (nove) (l/s 900, novecento), per una portata media di prelievo pari a mod. 8,20 (l/s 820), e di cui mod. 2,00 (due) (l/s 200) sono concessi in via precaria.

**Art. 2**

**Uso dell'acqua derivata**

Ai fini del calcolo del canone, la portata media di prelievo complessivamente derivata è destinata all'uso idroelettrico.

Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori

Sarà di metri 18,00.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a chilowatt (KW) 144,71.

### **Art. 3**

#### **Periodo in cui il prelievo e' consentito**

La derivazione potrà essere esercitata dall'inizio alla fine dell'anno ovvero limitatamente ai periodi durante i quali sarà possibile assicurare il rilascio del MDV pari a 0,21 mc/sec.

### **Art. 4**

#### **Luogo e modo di presa dell'acqua**

Le opere di presa dell'acqua dal fiume Giovenco consisteranno in uno sbarramento a traversa.

Tali opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto definitivo allegato all'istanza del 25.11.2005, firmato dagli Ingg. Giovanni SORICONE e Cesidio PULSONI e conservato agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

### **Art. 5**

#### **Regolazione e misurazione della portata derivata**

Ai sensi della normativa nazionale e regionale, su prescrizione dell'Autorità Concedente, il concessionario dovrà a sua cura e spese installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati.

I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Servizio procedente ed all'Autorità concedente .

**Art. 6****Canale di carico/condotta di adduzione**

Il canale di carico a pelo libero, della lunghezza di metri 1.161, a sezione rettangolare in calcestruzzo armato e la condotta di adduzione, costituita da una tubazione in acciaio della lunghezza di metri 20 del diametro di m. 1, saranno realizzati in conformità al progetto presentato di cui all'articolo 4.

**Art. 7****Luogo e modalità di restituzione/scarico**

Il canale, parte in galleria e parte all'aperto, di restituzione nel fiume Giovenco si eseguirà in località Selva di S. Antonio, Comune di Pescina, secondo le modalità risultanti dal progetto presentato di cui all'art. 4 e ss.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

**Art. 8****Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione**

Il Concessionario dovrà garantire:

- il Deflusso Minimo Vitale valutato in 0,21 m<sup>3</sup>/s;
- un adeguato monitoraggio quantitativo del corso d'acqua a monte del prelievo e a valle dello scarico e nel tratto compreso tra prelievo e scarico; la comunicazione dei risultati all'Autorità di bacino ed al Servizio Concedente.

Inoltre dovrà sottostare ad eventuali ulteriori prescrizioni che gli verranno impartite in conseguenza dell'elaborazione del Piano

stralcio per il governo delle acque tenendo conto che in relazione al redigendo P.R.G.A. si prevede un incremento del prelievo di acqua pari a 200 l/s, per uso potabile dalle sorgenti della Ferriera, pertanto della portata complessiva concessa si deve considerare che 200 l/s sono concessi in via provvisoria fino all'attuazione dei futuri prelievi potabili e che la Ditta concessionaria non potrà richiedere alcun indennizzo.

### **Art. 9**

#### **Minimo deflusso vitale**

Sulla base della normativa vigente, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata minima continua pari a mod. 2,1 (l/s 210).

L'Autorità Concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

### **Art. 10**

#### **Dispositivi per il rilascio del minimo deflusso vitale**

Il concessionario, prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e gestire idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri.

In corrispondenza delle sezioni di prelievo e di rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della

portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

#### **Art. 11**

##### **Garanzie a tutela dell'ittiofauna**

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di una quantità d'acqua sufficiente alla risalita medesima.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui all'articolo 4.

#### **Art. 12**

##### **Riserve e garanzie da osservarsi**

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Giovenco in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie alle opere relative alla



concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni interessati, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate nell'art. 18. Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stesse al demanio idrico.

La quantità di mod. 2,00 (l/s 200) viene riservata dall'Autorità Concedente per soddisfare sopravvenute esigenze di approvvigionamento idropotabili. Il concessionario, per quanto sopra, senza pretendere alcun indennizzo per sottensione, è obbligato al rilascio di questa quantità su richiesta da parte dell'Autorità Concedente, che provvederà alla riduzione proporzionale del canone di cui all'art.17.

### **Art. 13**

#### **Vigilanza**

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità Concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque momento sulla derivazione concessa.

Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse

necessari per il monitoraggio delle acque.

#### **Art. 14**

##### **Termini per la presentazione del progetto definitivo e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

Pena le sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:

a) presentare al Servizio Procedente il progetto definitivo delle opere inerenti la derivazione entro mesi **2 (due)** dalla data di notifica del provvedimento di concessione;

b) iniziare i lavori entro mesi **3 (tre)** dalla data di cui alla lett. a), dando preavviso al Servizio Procedente del giorno fissato per l'inizio dei lavori;

c) condurre a termine i lavori entro mesi **12 (dodici)** dalla data di cui alla lett. a).

L'eventuale proroga dei termini di cui sopra deve essere autorizzata dall'Autorità Concedente, previa apposita istanza da presentarsi prima della scadenza del termine da prorogare. La proroga dei suddetti termini non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo art. 17.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Procedente.

#### **Art. 15**

##### **Dichiarazione di conformità, certificato di collaudo delle opere e termine per la utilizzazione dell'acqua**

Ultimati i lavori, il concessionario invierà al Servizio Procedente, in

relazione alla tipologia delle opere realizzate, i seguenti documenti sottoscritti da tecnici abilitati:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Entro mesi **3 (tre)** dalla data di invio del certificato di collaudo, il concessionario dovrà, pena le sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua concessa.

## Art. 16

### Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni **30 (trenta)** successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le varianti che si rendessero necessarie per le mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere della derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del

concessionario ed i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità Concedente, fatto salvo l'eventuale trasferimento al demanio idrico delle opere.

### **Art. 17**

#### **Canone**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla data effettiva di inizio dell'utilizzazione, il canone dovuto riferito al numero dei mesi mancanti alla chiusura dell'anno solare, mediante versamento sul c/c postale 40205379 intestato a "Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico", specificando nella causale: il capitolo di entrata 32107, l'annualità e il codice univoco della derivazione.

Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, con le modalità di cui al precedente capoverso, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno 2010 detto canone sarà di euro 2.083,82 in ragione di euro 14,40 per 144,71 chiloWatt, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione di conformità al progetto approvato delle opere eseguite, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata risultante dalla dichiarazione medesima.

Parimenti il canone può essere modificato qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di cui all'art. 33 del Regolamento regionale n° 3/ 2007, stabilita nella misura del 10% del canone dovuto.

## **Art. 18**

### **Pagamenti e depositi**

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari attestati di versamento, di aver effettuato:

- a) il deposito, a titolo di cauzione, di cui all'art. 35 del Regolamento regionale, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima, della somma di euro 1.745,37, a favore della Regione Abruzzo, come attestato dal versamento effettuato in data 14.10.2010 ;
- b) il versamento, per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento regionale, della somma di euro 1.000,00, a favore dell'Autorità Concedente, come attestato dal versamento effettuato in data 16.01.2006,
- c) il versamento del contributo idraulico di cui all'art. 36 del Regolamento regionale, della somma di euro 200,00, a favore della

Regione Abruzzo, come attestato dal versamento effettuato in data 14.10.2010.

Le polizze di cui all'art. 37 del Regolamento regionale 3 /2007, devono essere presentate almeno dieci giorni prima la data di inizio dei lavori.

#### **Art. 19**

##### **Richiamo a leggi e regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

#### **Art. 20**

##### **Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Pescina (AQ).

Avezzano,

PER IL CONCESSIONARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Sig. Franco FORTE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDENTE

Dott. Ing. Italo FABBRI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE

DETERMINAZIONE 29.03.2012, n. DH/54:

**Aggiornamento Manuale delle Procedure  
Leader PSR Abruzzo 2007/2013 – Asse 4**

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008, con la quale la Giunta ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, nella versione ufficiale approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2008)701 del 15 febbraio 2008;

Vista la D.G.R. n.787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta ha preso atto della Decisione della Commissione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Visto il Reg. (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure e dei controlli per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;

Vista la DH144/2011 del 13.09.2011 con la quale è stato approvato il Manuale delle Procedure Leader PSR Abruzzo 2007/2013 – Asse 4;

Considerato che con la sopracitata determina si è stabilito, tra l'altro, che il Servizio Credito Locale, Diversificazione e Ricerca può apportare con propri atti eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto manuale;

Ritenuto di aggiungere al paragrafo “2. ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MODALITA’ “REGIA IN CONVENZIONE”, comma PRESENTAZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO al primo punto della lettera “a. per i progetti a carattere materiale” e al primo punto della lettera “b. per i progetti a carattere immateriale” dopo “domanda di pagamento (per

SAL o a Saldo finale) sul portale SIAN e in carta semplice entro 10 lavorativi dal rilascio della domanda sul portale SIAN” tale periodo di 10 giorni può essere superato solo se adeguatamente motivato;

Vista la Legge n. 77 del 14/09/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”,

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente approvato:

1. di aggiungere al paragrafo “2. ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MODALITA’ “REGIA IN CONVENZIONE”, comma PRESENTAZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO al primo punto della lettera “a. per i progetti a carattere materiale” e al primo punto della lettera “b. per i progetti a carattere immateriale” dopo “domanda di pagamento (per SAL o a Saldo finale) sul portale SIAN e in carta semplice entro 10 lavorativi dal rilascio della domanda sul portale SIAN” tale periodo di 10 giorni può essere superato solo se adeguatamente motivato;
2. di notificare il presente provvedimento ai GAL interessati;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul *BURA* e sul sito della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione.

L'AUTORITA' DI GESTIONE  
IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

---

*Dirigenziali*

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO  
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA  
*SERVIZIO OPERE PUBBLICHE*

DETERMINAZIONE 22.12.2011, n. DC19/247:

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la provincia di CHIETI .**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 29 della L.R. 30/4/2009, n. 6 (Finanziaria Regionale 2009), che prevede la revoca di diritto dei finanziamenti non utilizzati, in tutto o in parte, quando:

- a) siano trascorsi cinque anni dalla data del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano mai utilizzato i relativi fondi;
- b) siano trascorsi cinque anni dalla data di ultima erogazione di quota parte del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano richiesto l'utilizzo della restante parte all'istituto finanziario mutuante;

Considerato che il Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, a seguito di una ricognizione generale sulla sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dei finanziamenti regionali, ha riscontrato che, nell'utilizzo dei mutui di cui al prospetto allegato A), ricorrono le fattispecie delineate dalla citata disposizione normativa;

Esaminate le comunicazioni del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, nelle quali si fa invito alla Direzione competente di provvedere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, alla revoca dei finanziamenti inutilizzati ed alla conseguente estinzione, parziale o totale, dei mutui e prestiti assunti dalla Regione ed al contestuale recupero delle somme disponibili, in attuazione del citato art. 29 della L.R. n. 6/2009;

Preso atto che l'Ufficio regionale "Opere Pubbliche" ha regolarmente comunicato ai medesimi Enti l'avvio dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di revoca, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Constatato che, in ordine alle inadempienze contestate, taluni dei beneficiari non hanno presentato alcun riscontro né controdeduzioni, mentre altri hanno fornito al riguardo documentazione ritenuta inidonea per il mantenimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei mutui inseriti nel prospetto allegato A) del presente provvedimento;

to;

Considerato che, in ragione delle suddette motivazioni, la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;

Vista la L. R. n. 3 del 25/03/2002 recante "Regolamento contabile della Regione Abruzzo";

Vista la L. R. n.77 del 14/09/1999;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

- di procedere – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. n. 6/2009 - alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei relativi mutui, come riportato nel prospetto allegato " A " del presente provvedimento;
- di dare atto che la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che, non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;
- di dare atto che
- si dispone la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
- gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*;
- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE  
**Dott. Domenico Molinari**

*Segue allegato*



**ALLEGATO "A" alla Determina N. DC19/247 del 22.12.2011**

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti  
a carico del Bilancio Regionale per la Provincia di CHIETI.**

N.	COMUNE BENEFICIARIO	NORMA DI CONTRIBUTO	MUTUO POSIZIONE N.	VALORE NOMINALE DEL MUTUO	IMPORTO EROGATO (UTILIZZATO DALL'ENTE)	NOTA AVVIO PROCEDURA DI REVOCA INVIATA ALL'ENTE	
						N.	DEL
1	Archi	L.184/53 art. 2	3002659/01	8.186,01	7.775,94	200924	03/10/2011
2	Bucchianico	L.589/49 art.3	0691603/01	10.914,57	10.873,64	192051	21/09/2011
3	Casoli	L.589/49 art.3	0691696/01	5.730,15	3.101,24	188674	15/09/2011
4	Casoli	L.1090/68 art. 13	0692219/01	10.914,56	10.563,70	200911	03/10/2011
5	Castel Frentano	L.184/53 art. 2	3002467/01	5.457,35	4.476,93	200930	03/10/2011
6	Chieti	L.1090/68 art.13	0684736/00	54.573,08	53.446,05	188639	15/09/2011
7	Chieti	L.589/49 art.3	3019975/01	4.911,54	4.641,42	220278	27/10/2011
8	Chieti	L.589/49 art.3	3022559/01	54.573,08	53.902,05	220283	27/10/2011
9	Civitella Messer Raimondo	L.184/53 art. 2	0681553/00	2.865,10	2.826,41	188653	15/09/2011
10	Crecchio	L.184/53 art. 2	3000489/01	8.186,01	7.767,25	200931	03/10/2011
11	Fara Filiorum Petri	L.589/49 art.3	0682008/01	8.186,01	6994,69	188659	15/09/2011
12	Fraine	L.589/49 art.10	3020924/01	2.455,79	2.347,65	220306	27/10/2011
13	Fraine	L.184/53 art. 2	3020928/01	5.457,35	4.954,24	220310	27/10/2011
14	Frisa	L.589/49 art.3	3005303/01	8.186,01	6.057,09	200937	03/10/2011
15	Frisa	L.589/49 art.3	3023925/01	5.457,35	5.011,56	220315	27/10/2011
16	Gessopalena	L.589/49 art.3	3024689/01	8.186,01	7.042,96	220298	27/10/2011
17	Palena	L. R. 43/76 art.3	0692323/01	7.640,23	6.951,17	200941	03/10/2011
18	Poggio Fiorito	L.589/49 art.3	06916374/01	8.186,01	7.696,94	188669	15/09/2011
19	Quadri	L.184/53 art.2	3000994/01	5.457,35	5.160,36	200946	03/10/2011
20	Quadri	L.184/53 art. 6	3000993/01	3.274,35	278,78	200949	03/10/2011
21	Rocca San Giovanni	L.589/49 art.3	3021042/01	5.457,35	5.250,59	220316	27/10/2011
22	Rosello	L.589/49 art.3	3002335/01	10.914,57	10.173,86	200957	03/10/2011
23	San Giovanni Teatino	L.184/53 art. 2	3025815/01	8.186,01	6.633,15	220323	27/10/2011
24	Sant'Eusanio del Sangro	L.589/49 art.3	3000066/01	4.911,58	4.700,54	200919	03/10/2011
25	Taranta Peligna	L.589/49 art.3	3023439/01	5.457,35	4.149,88	220327	27/10/2011
26	Tollo	L.589/49 art.3	0691639/01	13.643,26	9.095,51	188680	15/09/2011
27	Torino di Sangro	L.589/49 art.10	3005068/01	4.911,54	4.223,76	200962	03/10/2011
28	Tornareccio	L.589/49 art.3	3005065/01	8.186,01	8.111,95	200968	03/10/2011
29	Torricella Peligna	L.589/49 art.3	3005082/01	5.730,15	5.582,75	200974	03/10/2011
30	Torricella Peligna	L.589/49 art.3	3005083/01	8.186,01	8.111,80	200980	03/10/2011

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO  
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 22.12.2011, n. DC19/248:

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia de L'Aquila.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 29 della L.R. 30/4/2009, n. 6 (Finanziaria Regionale 2009), che prevede la revoca di diritto dei finanziamenti non utilizzati, in tutto o in parte, quando:

- a) siano trascorsi cinque anni dalla data del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano mai utilizzato i relativi fondi;
- b) siano trascorsi cinque anni dalla data di ultima erogazione di quota parte del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano richiesto l'utilizzo della restante parte all'istituto finanziario mutuante;

Considerato che il Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, a seguito di una ricognizione generale sulla sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dei finanziamenti regionali, ha riscontrato che, nell'utilizzo dei mutui di cui al prospetto allegato A), ricorrono le fattispecie delineate dalla citata disposizione normativa;

Esaminate le comunicazioni del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, nelle quali si fa invito alla Direzione competente di provvedere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, alla revoca dei finanziamenti inutilizzati ed alla conseguente estinzione, parziale o totale, dei mutui e prestiti assunti dalla Regione ed al contestuale recupero delle somme disponibili, in attuazione del citato art. 29 della L.R. n. 6/2009;

Preso atto che l'Ufficio regionale "Opere Pubbliche" ha regolarmente comunicato ai medesimi Enti l'avvio dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di revoca, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Constatato che, in ordine alle inadempienze contestate, taluni dei beneficiari non hanno presentato alcun riscontro né controdeduzioni, mentre altri hanno fornito al riguardo documentazione ritenuta inidonea per il mantenimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei mutui inseriti nel prospetto allegato A) del presente provvedimento;

Considerato che, in ragione delle suddette motivazioni, la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;

Vista la L. R. n. 3 del 25/03/2002 recante "Regolamento contabile della Regione Abruzzo";

Vista la L. R. n.77 del 14/09/1999;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

- di procedere – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. n. 6/2009 - alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei relativi mutui, come riportato nel prospetto allegato "A" del presente provvedimento;
- di dare atto che la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che, non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;
- di dare atto che
- si dispone la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
- gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.;
- contro il presente provvedimento può essere

proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione sul B.U.R.A.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Domenico Molinari**

*Segue allegato*

CONSIDERATO che, in ragione delle suddette motivazioni, la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;

VISTA la L. R. n. 3 del 25/03/2002 recante " Regolamento contabile della Regione Abruzzo";


VISTA la L. R. n.77 del 14/09/1999;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

- di procedere – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. n. 6/2009 - alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei relativi mutui, come riportato nel prospetto allegato " A" del presente provvedimento;
- di dare atto che la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che, non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;
- di dare atto che
  - si dispone la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
  - gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.;
  - contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Domenico MOLINARI)



ALLEGATO "A" alla Determina N. DC19/ 248 del 22-02-2011							
L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del bilancio regionale per la Provincia di L'AQUILA.							
N.	COMUNE BENEFICIARIO	NORMA DI CONTRIBUTO	MUTUO POSIZIONE N.	VALORE NOMINALE DEL MUTUO	IMPORTO EROGATO (UTILIZZATO DALL'ENTE)	NOTA AVVIO PROCEDURA DI REVOCA INVIATA ALL'ENTE	
						N.	DEL
1	Aielli	L.589/49 art.3	0691151/01	4.911,58	4.717,93	192424	21/09/2011
2	Ateleta	L.589/49 art.3	3002187/01	4.211,54	4.091,32	206658	10/10/2011
3	Ateleta	L.589/49 art.3	3024005/01	1.050,55	700,37	215861	20/10/2011
4	Avezzano	L.589/49 art.3	0691153/01	8.186,01	8.157,73	192415	21/09/2011
5	Avezzano	L.589/49 art.3	0692352/01	21.829,28	21.452,18	196430	27/09/2011
6	Avezzano	L.589/49 art.3	0692353/01	19.646,35	12.345,21	196438	27/09/2011
7	Balsorano	L.589/49 art.3	0690489/01	5.457,35	4.391,33	192402	21/09/2011
8	Balsorano	L.589/49 art.3	0692150/01	16.371,93	15.804,79	196418	27/09/2011
9	Bugnara	L.184/53 art.2	3000176/01	4.092,99	3.563,23	196454	27/09/2011

10	Bugnara	L.184/53 art.2	3000267/01	3.683,72	3.235,74	196449	27/09/2011
1	Campotosto	L.589/49 art.3	0681065/01	4.911,62	3.862,17	192408	21/09/2011
2	Capitignano	L.589/49 art.3	0682000/01	4.911,58	3.895,36	194214	23/09/2011
3	Capitignano	L.184/53 art.2	0682001/01	5.457,35	5.296,52	194221	23/09/2011
4	Capitignano	L.589/49 art.3	3015488/01	3.274,43	1.821,34	212698	18/10/2011
5	Carsoli	L.184/53 art.2	3001481/01	8.186,00	7.975,31	196442	27/09/2011
6	Castel di Sangro	L.184/53 art.2	3002036/01	27.286,52	27.198,33	206666	10/10/2011
7	Castel Di Sangro	L.0030/74 art.1	3008424/00	109.145,94	105.809,19	212710	18/10/2011
8	Celano	L.589/49 art.3	3012411/01	16.371,88	9.136,25	212704	18/10/2011
9	Civitella Alfedena	L.184/53 art.6	3000220/01	3.274,43	3.146,06	196459	27/09/2011
10	Cocullo	L.589/49 art.10	3030422/01	5.893,90	5.649,19	215857	20/10/2011
11	Collarmele	L.589/49 art.3	3012428/01	3.274,43	2.339,42	212714	18/10/2011
12	Collepietro	L.589/49 art.3	3002137/01	5.457,35	4.584,18	206662	10/10/2011
13	Collepietro	L.184/53 art.2	3002135/01	4.092,99	3.708,00	206660	10/10/2011
14	Fontecchio	L.184/53 art.2	0692175/01	6.821,69	6.605,74	196424	27/09/2011
15	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	0683442/00	10.914,61	10.758,99	194264	23/09/2011
16	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	0690943/00	5.457,31	5.151,46	194279	23/09/2011
17	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	0683445/00	6.821,63	6.737,25	194282	23/09/2011
18	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3001817/01	10.914,57	10.066,42	206653	10/10/2011
19	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3001791/01	8.186,01	7.150,94	206644	10/10/2011
20	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3001794/00	8.186,01	5.179,59	206638	10/10/2011
21	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3001792/01	8.186,01	7.903,03	206642	10/10/2011
22	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3001806/01	6.821,69	5.898,62	206631	10/10/2011
23	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3001802/01	5.457,35	5.216,26	206633	10/10/2011
24	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3000362/01	5.457,35	5.031,03	26625	10/10/2011
25	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3001819/01	10.214,57	7.040,67	206627	10/10/2011
26	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3017744/01	3.601,89	3.397,41	215689	20/10/2011
27	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3024026/01	4.584,12	4.070,50	215702	20/10/2011
28	Gran Sasso Acqua	L.589/49 art.3	3024027/01	8.186,01	8.103,43	215708	20/10/2011
29	L'Aquila	L.184/53 art.2	3030640/01	27.013,70	26.569,74	215688	20/10/2011
30	Lecce dei Marsi	L.589/49 art.3	3000663/01	4.911,58	4.378,52	196356	27/09/2011
31	Massa d'Albe	L.589/49 art.3	3013759/01	8.186,01	8.117,61	212718	18/10/2011
32	Molina Aterno	L.589/49 art.3	3011804/01	1.637,14	860,97	212738	18/10/2011
33	Molina Aterno	L.184/53 art.2	3012377/01	5.457,35	4.424,37	212748	18/10/2011
34	Morino	L.184/53 art.2	3000513/01	8.186,01	7.789,01	196465	27/09/2011
35	Ortona dei Marsi	L.184/53 art.2	3014739/01	8.185,98	7.799,82	212726	18/10/2011
36	Ovindoli	L.589/49 art.3	3011673/01	2.455,83	2.081,89	212732	18/10/2011
37	Ovindoli	L.184/53 art.2	3020515/01	5.457,35	5.377,71	215863	20/10/2011
38	Pescasseroli	L.184/53 art.2	3000909/01	10.914,56	10.408,12	206669	10/10/2011
39	Pescina	L.0030/74 art.1	0690351/00	191.005,77	190.697,92	194228	23/09/2011
40	Pratola Peligna	L.589/49 art.3	3018858/01	32.743,85	30.398,64	215853	20/10/2011
41	Prezza	L.589/49 art.10	3000231/01	4.911,54	4.221,58	196361	27/09/2011
42	Roccaraso	L.589/49 art.3	3010396/01	8.186,01	8.002,94	212759	18/10/2011
43	San Demetrio ne' Vestini	L.589/49 art.3	0681790/00	5.457,31	5.260,54	184237	23/09/2011
44	Sant'Eusanio Forconese	L.589/49 art.3	3019029/01	8.186,01	6.750,55	215717	20/10/2011
45	Scanno	L.184/53 art.2	3000016/01	10.914,56	10.720,29	196473	27/09/2011
46	Scontrone	L.589/49 art.3	0682394/01	4.911,54	3.350,41	194270	23/09/2011
47	Scontrone	L.589/49 art.3	3008492/01	2.728,66	2.375,91	215848	20/10/2011
48	Scontrone	L.589/49 art.3	3007136/01	1.637,14	1.485,66	215851	20/10/2011
49	Secinaro	L.184/53 art.2	3010424/01	5.457,35	5.221,98	215844	20/10/2011
50	Torninparte	L.184/53 art.2	0688250/01	6.003,07	5.565,38	194246	23/09/2011
51	Villalago	L.589/49 art.3	0685044/01	4.911,58	4.311,61	194254	23/09/2011
52	Villetta Barrea	L.589/49 art.3	0692348/01	9.550,35	8.308,86	196366	27/09/2011

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO  
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 22.12.2011, n. DC19/249:

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia di PESCARA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 29 della L.R. 30/4/2009, n. 6 (Finanziaria Regionale 2009), che prevede la revoca di diritto dei finanziamenti non utilizzati, in tutto o in parte, quando:

- a) siano trascorsi cinque anni dalla data del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano mai utilizzato i relativi fondi;
- b) siano trascorsi cinque anni dalla data di ultima erogazione di quota parte del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano richiesto l'utilizzo della restante parte all'istituto finanziario mutuante;

Considerato che il Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, a seguito di una ricognizione generale sulla sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dei finanziamenti regionali, ha riscontrato che, nell'utilizzo dei mutui di cui al prospetto allegato A), ricorrono le fattispecie delineate dalla citata disposizione normativa;

Esaminate le comunicazioni del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, nelle quali si fa invito alla Direzione competente di provvedere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, alla revoca dei finanziamenti inutilizzati ed alla conseguente estinzione, parziale o totale, dei mutui e prestiti assunti dalla Regione ed al contestuale recupero delle somme disponibili, in attuazione del citato art. 29 della L.R. n. 6/2009;

Preso atto che l'Ufficio regionale "Opere Pubbliche" ha regolarmente comunicato ai medesimi Enti l'avvio dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di revoca, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Constatato che, in ordine alle inadempienze contestate, taluni dei beneficiari non hanno presentato alcun riscontro né controdeduzioni, mentre altri hanno fornito al riguardo documentazione ritenuta inidonea per il mantenimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei mutui inseriti nel prospetto allegato A) del presente provvedimento;

Considerato che, in ragione delle suddette motivazioni, la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;

Vista la L. R. n. 3 del 25/03/2002 recante "Regolamento contabile della Regione Abruzzo";

Vista la L. R. n.77 del 14/09/1999;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

- di procedere – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. n. 6/2009 - alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei relativi mutui, come riportato nel prospetto allegato " A " del presente provvedimento;
- di dare atto che la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che, non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;
- di dare atto che
- si dispone la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
- gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.;
- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60

(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Domenico Molinari**

*Segue allegato*

**ALLEGATO "A" alla Determina N. DC19/269 del 22-12-2011**

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia di PESCARA.**

N.	COMUNE BENEFICIARIO	NORMA DI CONTRIBUTO	MUTUO POSIZIONE N.	VALORE NOMINALE DEL MUTUO	IMPORTO EROGATO (UTILIZZATO DALL'ENTE)	NOTA AVVIO PROCEDURA DI REVOCA INVIATA ALL'ENTE	
						N.	DEL
1	Alanno	L.589/49 art.3	0692262/01	9.550,25	8.647,44	179856	02/09/2011
2	Alanno	L.589/49 art.3	0692263/01	10.914,57	10.676,95	205640	07/10/2011
3	Città Sant'Angelo	L.589/49 art.3	0685258/02	11.169,53	11.079,25	196261	27/09/2011
4	Civitella Casanova	L.589/49 art.3	0682446/01	1.737,40	1.467,64	196286	27/09/2011
5	Civitella Casanova	L.589/49 art.3	0692221/01	8.186,01	7.731,35	196289	27/09/2011
6	Civitella Casanova	L.589/49 art.3	3001383/01	2.728,66	2.554,41	196300	27/09/2011
7	Civitella Casanova	L.184/53 art.2	0692228/01	3.820,13	3.203,80	196295	27/09/2011
8	Elice	L.589/49 art.3	0691372/01	3.820,14	3.721,19	196275	27/09/2011
9	Elice	L.589/49 art.3	0691393/01	6.821,69	6.501,36	196280	27/09/2011
10	Farindola	L.184/53 art.2	0692226/01	8.186,01	7.594,05	196267	27/09/2011
11	Manoppello	L.589/49 art.3	3001709/01	5.457,35	3.638,24	179716	02/09/2011
12	Pescara	L.589/49 art.3	0680991/01	40.929,80	40.503,41	196241	27/09/2011
13	Pescosansonesco	L.589/49 art.3	3000240/01	2.592,21	1.891,36	205607	07/10/2011
14	Pescosansonesco	L.589/49 art.3	3000241/01	5.457,35	4.705,73	205612	07/10/2011
15	Picciano	L.589/49 art.3	3000235/01	4.092,99	3.483,84	205649	07/10/2011



DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO  
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 22.12.2011, n. DC19/250:

**L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia di Teramo .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 29 della L.R. 30/4/2009, n. 6 (Finanziaria Regionale 2009), che prevede la revoca di diritto dei finanziamenti non utilizzati, in tutto o in parte, quando:

- a) siano trascorsi cinque anni dalla data del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano mai utilizzato i relativi fondi;
- b) siano trascorsi cinque anni dalla data di ultima erogazione di quota parte del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano richiesto l'utilizzo della restante parte all'istituto finanziario mutuante;

Considerato che il Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, a seguito di una ricognizione generale sulla sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dei finanziamenti regionali, ha riscontrato che, nell'utilizzo dei mutui di cui al prospetto allegato A), ricorrono le fattispecie delineate dalla citata disposizione normativa;

Esaminate le comunicazioni del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, nelle quali si fa invito alla Direzione competente di provvedere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, alla revoca dei finanziamenti inutilizzati ed alla conseguente estinzione, parziale o totale, dei mutui e prestiti assunti dalla Regione ed al contestuale recupero delle somme disponibili, in attuazione del citato art. 29 della L.R. n. 6/2009;

Preso atto che l'Ufficio regionale "Opere Pubbliche" ha regolarmente comunicato ai medesimi Enti l'avvio dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di revoca, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Constatato che, in ordine alle inadempienze contestate, taluni dei beneficiari non hanno presentato alcun riscontro né controdeduzioni, mentre altri hanno fornito al riguardo documentazione ritenuta inidonea per il mantenimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei mutui inseriti nel prospetto allegato A) del presente provvedimento;

Considerato che, in ragione delle suddette motivazioni, la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;

Vista la L. R. n. 3 del 25/03/2002 recante "Regolamento contabile della Regione Abruzzo";

Vista la L. R. n.77 del 14/09/1999;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

- di procedere – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. n. 6/2009 - alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei relativi mutui, come riportato nel prospetto allegato A) del presente provvedimento;
- di dare atto che la Regione Abruzzo, qualora ne siano verificati i presupposti, provvederà al recupero delle somme che, non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;
- di dare atto che
- si dispone la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
- gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.;
- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60

(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Domenico Molinari**

*Segue allegato*

## ALLEGATO "A " alla Determina N. DC19/250 del 22-12-2011

## L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del bilancio regionale per la Provincia di TERAMO

N							
						N.	DEL
1	Ancarano	L..589/49 art,3	3014351,01	13.643,27	12.587,17	212491	18/10/2011
2	Ancarano	L..589/49 art,10	3011085/01	7.367,34	7.253,27	212517	18/10/2011
3	Ancarano	L.184/53 art. 2	3029318/01	8.186,01	7.735,78	212532	18/10/2011
4	Arsita	L.184/53 art. 2	3022772/01	10.914,57	9.498,14	212544	18/10/2011
5	Atri	L.184/53 art. 2	0692264/01	21.829,27	21.229,03	188754	15/09/2011
6	Atri	L 30/74 art.1	3007304/00	191.005,77	189.404,44	212538	18/10/2011
7	Basciano	L..589/49 art,10	3000184/01	13.643,26	12.354,80	188753	15/09/2011
8	Basciano	L.184/53 art. 2	0692152/01	7.637,33	5.015,67	188736	15/09/2011
9	Bisenti	L.184/53 art. 2	0692060/01	21.829,27	20.295,24	188722	15/09/2011
10	Campoli	L..589/49 art,3	0681815/01	16.371,93	14.619,73	188705	15/09/2011
11	Colledara	L..589/49 art,10	3000258/01	7.367,34	7.029,21	188758	15/09/2011
12	Colledara	L..589/49 art,3	3000292/01	10.914,57	8.674,62	188757	15/09/2011
13	Penna Sant'Andrea	L..589/49 art,3	3006467/01	13.643,27	13.479,21	212505	18/10/2011
14	Rocca Santa Maria	L.184/53 art. 2	3002300/01	5.457,35	4.907,12	188766	15/09/2011
15	Rocca Santa Maria	L..589/49 art,3	3002308/01	8.186,01	7.632,35	188763	15/09/2011
16	Sant'Omero	L 30/74 art.1	3005905/00	163.718,90	159.981,37	188767	15/09/2011
17	Silvi	L..589/49 art,3	0691624/01	5.457,35	4.619,68	188717	15/09/2011
18	Silvi	L.184/53 art. 2	0691625/01	10.914,57	9.235,46	188711	15/09/2011
19	Torano Nuovo	L..589/49 art,3	0692130/01	6.548,73	5.758,05	188747	15/09/2011
20	Torano Nuovo	L.184/53 art. 2	692129/01	8.186,01	7.498,72	188727	15/09/2011
21	Valle Castellana	L.184/53 art. 2	3027275/01	13.643,27	12.941,68	212554	18/10/2011

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE,  
DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/26:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Caterina CARONNA - C.F. CRNCRN53A62G081E - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316451**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella

seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari e n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre

2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica della sig.ra Caterina CARONNA – C.F. CRNCRN53A62G081E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316451 e dal quale risulta che al beneficiario medesimo spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 6.244,56 di cui €2.856,26 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che la signora Caterina CARONNA – C.F. CRNCRN53A62G081E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316451, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH17/21 del 25 febbraio 2011, è tenuta all'inoltro della domanda di pagamento relativa al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 6.244,56 di cui €2.856,26 di quota FEASR a favore della sig.ra Caterina CARONNA – C.F.

CRNCRN53A62G081E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316451 beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -;

- di stabilire che la sig.ra Caterina CARONNA – C.F. CRNCRN53A62G081E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316451 beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH17/21 del 25 febbraio 2011, è tenuta all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH /163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Giovanna Angelucci**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE,  
DIVERSIFICAZIONE E RICERCA*

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/28:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Domenico DI BERARDINO C.F. DBRDNC49L17C426F - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750294526**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida

sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari e n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussisten-

za della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica del sig. Domenico DI BERARDINO - C.F. DBRDNC49L17C426F – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750294526 e dal quale risulta che al beneficiario medesimo spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 10.000,00 di cui €4.574,00 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che il signor Domenico DI BERARDINO - C.F. DBRDNC49L17C426F – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750294526, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH17/21 del 25 febbraio 2011, è tenuto all'inoltro della domanda di pagamento relativa al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo

totale pari ad €10.000,00 di cui €4.574,00 di quota FEASR a favore del sig. Domenico DI BERARDINO - C.F. DBRDNC49L17C426F – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750294526 - beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -;

- di stabilire che il signor Domenico DI BERARDINO - C.F. DBRDNC49L17C426F – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750294526, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH17/21 del 25 febbraio 2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH /163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della*

Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Giovanna Angelucci**

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/29:  
**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Domenico PACE - C.F. PCADNC51D06F765E - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750286332**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre

2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo



spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica del sig. Domenico PACE – C.F. PCADNC51D06F765E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750286332 e dal quale risulta che al beneficiario medesimo spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad €10.000,00 di cui € 4.574,00 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che il signor Domenico PACE – C.F. PCADNC51D06F765E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750286332, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento riferita al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con

Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad €10.000,00 di cui €4.574,00 di quota FEASR a favore del sig. Domenico PACE – C.F. PCADNC51D06F765E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750286332, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -;
- di stabilire che il signor Domenico PACE – C.F. PCADNC51D06F765E – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750286332, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale

DH/163/2010 datata 13/9/2010;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Giovanna Angelucci**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA*

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/30:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Roberto BELFIORE - C.F. BLFRRT52E24E691B - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750314605**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo

e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n.

DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica del sig. Roberto BELFIORE – C.F. BLFRRT52E24E691B – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750314605 e dal quale risulta che al beneficiario medesimo spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 10.000,00 di cui € 4.574,00 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che il signor Roberto BELFIORE – C.F. BLFRRT52E24E691B – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750314605, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento riferita al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico,

relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 10.000,00 di cui € 4.574,00 di quota FEASR a favore del sig. Roberto BELFIORE – C.F. BLFRRT52E24E691B – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750314605, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -;
- di stabilire che il signor Roberto BELFIORE – C.F. BLFRRT52E24E691B – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750314605, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del sud-

detto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Giovanna Angelucci**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE,  
DIVERSIFICAZIONE E RICERCA*

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/31:  
**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Maria DI MARCO - C.F. DMRMRA54E67C449C - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316634**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica della sig.ra Maria DI MARCO – C.F. DMRMRA54E67C449C - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316634 e dal quale risulta che alla beneficiaria medesima spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad €10.000,00 di cui €4.574,00 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che la signora Maria DI MARCO – C.F. DMRMRA54E67C449C - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316634, beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuta all'inoltro della relati-

va domanda di pagamento riferita al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad €10.000,00 di cui €4.574,00 di quota FEASR a favore della sig.ra Maria DI MARCO – C.F. DMRMRA54E67C449C - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316634 beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -;
- di stabilire che la signora Maria DI MARCO – C.F. DMRMRA54E67C449C - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316634, beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuta all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno

2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Giovanna Angelucci**

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**  
**SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/32:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di**

**contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Elena DI LORETO - C.F. DLRLNE53M54C449P - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316337**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha defi-

nito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica della sig.ra Elena DI LORETO – C.F. DLRLNE53M54C449P – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316337 e dal quale risulta che

alla beneficiaria medesima spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad €10.000,00 di cui €4.574,00 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che la sig.ra Elena DI LORETO – C.F. DLRLNE53M54C449P – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316337, beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuta all'inoltro della relativa domanda di pagamento riferita al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad €10.000,00 di cui €4.574,00 di quota FEASR a favore della sig.ra Elena DI LORETO – C.F. DLRLNE53M54C449P – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316337 beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionaria"

- mento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -;
- di stabilire che la signora Elena DI LORETO – C.F. DLRLNE53M54C449P – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750316337, beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuta all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
  - di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
  - di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
  - di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Giovanna Angelucci**

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**  
**SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA**

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/33:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Michelangelo SANTILLI - C.F. SNTMHL51P26C426L - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750295044**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura



1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Di-

versificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica del sig. Michelangelo SANTILLI – C.F. SNTMHL51P26C426L – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750295044, e dal quale risulta che al beneficiario medesimo, avendo cessato l'attività agricola in data 15/02/2011, spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 8.771,69 di cui € 4.012,17 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che il signor Michelangelo SANTILLI – C.F. SNTMHL51P26C426L – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750295044, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento riferita al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 8.771,69 di cui € 4.012,17 di quota FEASR a favore del sig. Michelangelo SANTILLI – C.F. SNTMHL51P26C426L –

Titolare di Domanda di aiuto n. 84750295044 beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -;

- di stabilire che il signor Michelangelo SANTILLI – C.F. SNTMHL51P26C426L – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750295044, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Giovanna Angelucci

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE,  
DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DH28/34:

**Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" – Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Romolo MERLETTI – C.F. MRLRML54A01L103R – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302394**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida

sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica del sig. Romolo MERLETTI - C.F. MRLRML54A01L103R - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302394 e dal quale risulta che al beneficiario medesimo spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad €10.000,00 di cui € 4.574,00 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che il signor Romolo MERLETTI - C.F. MRLRML54A01L103R - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302394, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento riferita al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

## DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad €10.000,00 di cui €4.574,00 di quota FEASR a favore del sig. Romolo MERLETTI – C.F MRLRML54A01L103R – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302394 beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -;
- di stabilire che il signor Romolo MERLETTI – C.F MRLRML54A01L103R – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302394, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito in-

ternet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Giovanna Angelucci**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/27:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750897012 DITTA: Di Fabio Donatello residente in Via Fossa del Mammoccio, 15 Comune di Città Sant'Angelo Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH23/78 del 08/09/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Di Fabio Donatello nato il 30/04/1975 in Comune di Pescara (PE) residente in Via Fossa del Mammoccio, 15 Comune di Città Sant'Angelo (PE) Codice fiscale DFBDTL75D30G482X part. IVA 01624190680 il contributo in conto capitale di €23.201,11 quale saldo del contributo spettante di €23.201,11;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €23.201,11 in favore

della ditta Di Fabio Donatello, con sede in Comune di Città Sant'Angelo, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 20 fasciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 fasciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/28:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750841416 DITTA: Leone Antonio residente in Via C.da Pluviano, 19 Comune di Penne Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH23/212 del 03/11/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Leone Antonio nato il 17/01/1977 in Comune di Penne (PE) residente in Via C.da Pluviano, 19 Comune di Penne (PE) Codice fiscale LNENTN77A17G438Q part. IVA 01519760688 il contributo in conto capitale di € 31.066,00 quale saldo del contributo spettante di € 31.066,00;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €31.066,00 in favore della ditta Leone Antonio, con sede in Comune di Penne, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 20 fasciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 fasciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/29:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94751075865 DITTA: Società Agricola Cilli Mario e D'Ignazio Sofia - So-**

**cietà Semplice residente in Via C.da Teto, 12 Comune di Penne Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH23/59 del 31/08/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta di: Cilli Mario nato il 15/08/1955 in Comune di Montesilvano (PE) residente in Via C.da Teto, 12 Comune di Penne (PE) Codice fiscale CLLMRA55M15F646Z part. IVA 01191150687 il contributo in conto capitale di € 39.999,99 quale saldo del contributo spettante di € 80.000,00 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €39.999,99 in favore della ditta Società Agricola Cilli Mario e D'Ignazio Sofia - Società Semplice, con sede in Comune di Penne, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 20 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI

SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/30:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750885744 DITTA: Luigi e Gaetano Imperato Società Agricola Semplice residente in Via C.da Vertonica, 2 Comune di Città Sant'Angelo Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH33/3 del 22/03/2011.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta di: Luigi Imperato nato il 24/12/1928 in Comune di Roma (Roma) residente in Via G. Bovio, 473 Comune di Pescara (PE) Codice fiscale MPRLGU28T24H501P part. IVA 00079250684 il contributo in conto capitale di € 29.131,20 quale saldo del contributo spettante di € 29.131,20 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €29.131,20 in favore della ditta Luigi e Gaetano Imperato Società Agricola Semplice, con sede in Comune di Città Sant'Angelo, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 21 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 4 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 15.03.2012, n. DH33/32:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94750734017 DITTA: Finocchio Laura residente in Via C.da Caparrone, 69 Comune di Collecervino Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DHDH23/67 del 08/09/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Finocchio Laura nato il 03/02/1969 in Comune di Pescara (PE) residente in Via C.da Caparrone, 69 Comune di Collecervino (PE) Codice fiscale FNCLRA69B43G482J part. IVA 01907240681 il contributo in conto capitale di € 31.722,00 quale saldo del contributo spettante di € 31.722,00 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €31.722,00 in favore della ditta Finocchio Laura, con sede in Comune di Collecervino, e nell'Elenco pro-

vinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 24 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 20.03.2012, n. DH33/33:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda n. 84750323481 del 06/07/2009 DITTA: GALASSO ENZO nato il 02/09/1949 in Comune di Francavilla al Mare Prov. (CH) residente in Via Nazionale Adriatica Sud, 89 Comune di Francavilla al Mare Prov. (CH). Approvazione variante**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- l'approvazione della variante presentata dal

beneficiario GALASSO ENZO nato a Francavilla al Mare il 02/09/1949 e residente in via Nazionale Adriatica Sud, 89 del Comu-

ne di Francavilla al Mare (Prov. CH) per la realizzazione dell'investimento secondo il seguente nuovo quadro economico:

#### INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO AZIENDALE

A) INVESTIMENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO:		
- Realizzazione impianto irriguo	24.224,68	
B) INVESTIMENTI STRUTTURALI		
-		
C) MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRE DOTAZIONI		
- Trattore New Holland T 4030 gommato;	24.793,39	
- Atomizzatore marca Nobili mod. Geo 75-800T;	4.500,00	
- Cimatrice marca Pellenc mod. Ibarra;	4.600,00	
- Atomizzatore trainato marca Friuli mod. Jolly 1000/8;	5.200,00	
- Trinciasarmenti marca Simatech mod. Tx160	2.300,00	
D) INVESTIMENTI IMMATERIALI (max 12%)		
acquisto di know-how ecc. (max 4% di A+B+C)		
-		
spese di progettazione		
- max 6% di A +B	1.453,48	
- max 2% di C	827,87	
<b>TOTALE INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO AZIENDALE</b>	<b>67.899,42</b>	<b>67.899,42</b>

#### INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

A) INVESTIMENTI STRUTTURALI		
-		
B) MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRE DOTAZIONI		
-		
C) INVESTIMENTI IMMATERIALI (max 12%)		
acquisto di know-how ecc. (max 4% di A+B)		
-		
spese di progettazione		
- max 6% di A		
- max 2% di B		
<b>TOTALE INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</b>		
<b>TOTALE INVESTIMENTO COMPLESSIVO</b>		<b>67.899,42</b>

- di concedere alla ditta GALASSO ENZO residente in Via Nazionale Adriatica Sud, 89 Comune di Francavilla al Mare Prov. (PE) Codice fiscale GLS NZE 49P02 D763H; part. IVA 01286910698 il contributo in conto capitale di € 27.159,77 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 67.899,42, per la realizzazione del nuovo quadro economico;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. di Pescara per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale

- istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
  - di confermare il termine di esecuzione dei lavori come stabilito dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione;
  - di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione



Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 3 facciate;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA  
E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DH33/36:  
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013  
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1  
"Ammodernamento nelle aziende agricole"**

**D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda n. 84750318242 del 06.07.2009 DITTA: Benemeo Patrizia nata il 24.04.1963 in Comune di Civitella Casanova Prov. PE residente in Via Fraz. Vestea Via San Michele Arcangelo, 7 Comune di Civitella Casanova Prov. PE Approvazione variante**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- l'approvazione della variante presentata dal beneficiario Benemeo Patrizia nata a Civitella Casanova (Prov. PE) il 24/04/1963 e residente in via S. Michele Arcangelo, 7 del Comune di Civitella Casanova (Prov. PE) per la realizzazione dell'investimento secondo il seguente nuovo quadro economico:

<b>1. INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO AZIENDALE</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>
A) INVESTIMENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO:		
-		
B) INVESTIMENTI STRUTTURALI		
-		
C) MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRE DOTAZIONI		
TRATTRICE GOMMATA SAME	81.400,00	81.400,00
TRINCIAERBA	10.200,00	10.200,00
CISTERNA GASOLIO	1.800,00	1.800,00
SISTEMAZIONE IMPIANTO ESISTENTE PER ALLEVAMENTO CUNICOLO	7.800,00	7.800,00
SISTEMAZIONE REP. FATTRICI E RIMONTA	13.621,00	13.621,00
SISTEMAZIONE REPARTO INGRASSO	7.084,00	7.084,00
MATERIALE PER COOLING E ASPIRAZ.	5.495,00	5.495,00
SISTEMAZIONE IMPIANTO PULIZIA RASCH.	3.800,00	3.800,00
COLLEGAMENTI ELETTRICI	5.500,00	5.500,00
IMPIANTO IDRICO	5.500,00	5.500,00
GRUPPO ELETTROGENO DA 5KW TRIFASE	3.800,00	3.800,00
TERMONEBULIZZATORE ECOEXPRESS	2.500,00	2.500,00
D) INVESTIMENTI IMMATERIALI (max 12%)		
acquisto di know-how ecc. (max 4% di A+B+C)		
-		
spese di progettazione		
- max 6% di A +B		
- max 2% di C	2.970,00	2.970,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO AZIENDALE</b>	<b>151.470,00</b>	<b>151.470,00</b>
<b>2. INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>
A) INVESTIMENTI STRUTTURALI		
- REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	80.000,00	80.000,00
B) MACCHINE, ATTREZZATURE E ALTRE DOTAZIONI		
-		

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI (max 12%)		
acquisto di know-how ecc. (max 4% di A +B)		
-		
spese di progettazione		
- max 6% di A	4.800,00	4.800,00
- max 2% di B		
<b>TOTALE INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</b>		<b>84.800,00</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTO EURO</b>		

- di concedere alla ditta Benemeo Patrizia residente in Via S. Michele Arcangelo, 7 del Comune di Civitella Casanova (Prov. PE) Codice fiscale BNMPRZ63D64C779K; part. IVA 01232260685 il contributo in conto capitale di € 92.695,00 pari al 20-50% dell'investimento ammesso di € 236.270,00, per la realizzazione del nuovo quadro economico;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. di Pescara per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di confermare il termine di esecuzione dei lavori come stabilito dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 3 facciate;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**  
**SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE**

#### DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DH33/38:

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento seconda rata n. 84750650040 DITTA: Società Agricola Di Renzo Ortoflorovivaisti residente in Viale Kennedy, 38 Comune di Moscufo Prov. (PE) Liquidazione Seconda Rata del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/48 del 11/05/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta di: Di Renzo Barbara nata il 12/03/1978 in Comune di Pescara (PE) residente in Viale Kennedy, 38 Comune di Moscufo (PE) Codice fiscale DRNBBR78C52G482A part. IVA 01888700687 la Seconda Rata del premio in conto capitale di € 20.000,00 concesso con D.D. n. DH10/48 del 11/05/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 20.000,00 in favore della ditta Società Agricola Di Renzo Ortoflorovivaisti con sede in Comune di Moscufo Prov. (PE), e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul

*Bollettino Ufficiale Regionale.*

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 13 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 3 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DH33/39:  
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento seconda rata n. 84750619946 DITTA: Paoletti Antonella Maria residente in C.da Fontebruna, 34 Comune di Civitella Casanova Prov. (PE) Liquidazione Seconda Rata del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH10/68 del 18/05/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Paoletti Antonella Maria nata il 31/05/1968 in Comune di Penne (PE) residente in C.da Fontebruna, 34 Comune di Civitella Casanova (PE) Codice fiscale PLTNNL68E71G438S part. IVA 01860870680 la Seconda Rata del premio in conto capitale di €40.000,00 concesso con D.D. n. DH10/68 del 18/05/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN

per la liquidazione di €20.000,00 in favore della ditta Paoletti Antonella Maria con sede in Comune di Civitella Casanova (PE), e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale.*

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 13 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DH33/40:  
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento seconda rata n. 84750621934 DITTA: Palmarini Daniele residente in C.da Garofalo, 24 Comune di Pianella Prov. (PE) Liquidazione Seconda Rata del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/94 del 15/06/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Palmarini Daniele nato il 20/01/1978 in Comune di Atri (PE) residente in Via C.da Garofalo, 24 Comune di Pianella (PE) Codice fiscale PLMDNL78A20A488B part. IVA 01888870688 la Seconda Rata del premio in conto capitale di €40.000,00 concesso con D.D. n. DH23/94 del 15/06/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €20.000,00 in favore della ditta Palmarini Daniele, con sede in Comune di Pianella (PE), e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 13 fasciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 fasciate;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 27.03.2012, n. DH31/204:

**Legge Regionale n. 28 del 12.04.1994 "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale" art. 20 – Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale - Costituzione Gruppo di**

**Lavoro.**

## IL DIRIGENTE

Vista la LR 77/99, ed in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, per effetto del quale le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste, da esercitarsi nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

Visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della L. 5.05.2001, n. 57";

Vista la L.R. 12.04.1994, n. 28 "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale" così come modificata con L.R. 31.12.1994, n. 106, con L.R. 9.2.2000, n. 6 e con L.R. 9.2.2005, n. 6, ed in particolare l'art. 20 che dispone "Tutte le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati o vincolabili per effetto della presente legge, sono sottoposte alle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate dalla Giunta regionale e rese esecutive con decreto del Presidente della Giunta regionale";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007, con la quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale";

Dato atto che il sopra richiamato documento, nel rilevare che nella Regione Abruzzo non esiste una legge organica sul settore forestale che comprenda, disciplini e organizzi i molteplici e complessi aspetti che lo caratterizzano anche per l'interazione con le tematiche di gestione e governo del territorio in generale e che pertanto si manifesta l'esigenza di una nuova e complessiva regolamentazione della materia, evidenzia l'esigenza per la Regione di dotarsi, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale e comunitaria e dagli accordi internazionali in materia di tutela degli ecosistemi, foreste, arboricoltura da legno, pascoli, attività antincendi, ecc., di strumenti

normativi in grado di dare risposta alle numerose necessità di regolamentazione del settore;

Considerato che la legislazione regionale di settore vigente, volta in linea generale a disciplinare il solo finanziamento di azioni a sostegno del settore forestale, è effettivamente carente soprattutto per quanto concerne le norme relative alla definizione dei boschi e alla gestione ecosistemica degli stessi;

Considerato, altresì, che il Regio Decreto n. 3267 del 1923, al quale la legislazione regionale di settore rimanda per quanto non in essa disciplinato, che ha costituito a livello nazionale il testo base in materia di foreste, risulta all'attualità insufficiente a regolamentare gli interventi sul bosco, anche alla luce delle molteplici funzioni che ad esso si attribuiscono, sia sotto il profilo socio-economico che ambientale e di salvaguardia della biodiversità;

Dato atto che sono ancora vigenti le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate negli anni sessanta del secolo scorso dalle C.C.I.A.A. e redatte in attuazione del R.D.L. 3267/1923, aventi valenza a livello dei singoli territori provinciali e che le stesse non risultano più adeguate a disciplinare gli interventi in ambito agro-silvo-pastorale alla luce delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche in materia;

Dato atto che nell'ambito della riunione convocata con nota prot. n. RA 253382 del 6/12/2011 al fine di discutere delle attività da porre in atto per l'elaborazione di un DDLR in materia forestale, tenutasi in data 15.12.2011, alla quale hanno preso parte il Comandante regionale e i Comandanti provinciali del Corpo Forestale dello Stato, è stata evidenziata la necessità di istituire una Commissione di Studio affidando alla stessa il compito di elaborare un DDLR in materia forestale nonché la necessità, non più procrastinabile, di dare attuazione al diano richiamato art. 20 della L.R. 28/94 e s.m.i.;

Dato atto che con propria Determinazione n. DH/23/2012 del 12 marzo 2012 il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, ha provveduto a costituire una

“Commissione di Studio per la redazione di un Disegno di Legge Regionale in materia forestale” con il compito di coadiuvare il Servizio Politiche Forestali sia nella fase di redazione della bozza di DDLR sia nell'esame e valutazione di eventuali osservazioni e proposte di integrazione al testo elaborato che dovessero pervenire dalle Direzioni Regionali aventi competenze connesse al settore forestale e da altre istituzioni eventualmente consultate;

Reputato necessario dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. 28/94 mediante l'elaborazione di Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale Regionali che recepiscano i più recenti orientamenti tecnico-scientifici in materia, e ciò anche al fine di disporre comunque, nelle more dell'approvazione della nuova Legge Regionale in materia forestale, di norme tecniche omogenee aventi validità sull'intero territorio regionale e rispondenti alle attuali esigenze di regolamentazione degli interventi;

Dato atto che le competenze in materia forestale sono attribuite al Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 15.12.2011, nel corso della quale si è di comune accordo fra gli intervenuti stabilito di affidare tale compito al Dott. For. Francesco Contu, funzionario regionale di questo Servizio, e al Dott. For. Gualberto MANCINI, Primo Dirigente Superiore del Corpo Forestale dello Stato;

Vista altresì la nota prot. 4960 in data 16.03.2012, acquisita agli atti di questo Servizio con il prot. n. RA66818 in data 23.03.2012, con la quale il Comandante Provinciale di L'Aquila Dott. Gualberto Mancini propone di inserire nel gruppo di lavoro il Dott. For. Carlo CONSOLE e il Dott. For. Luciano SAMMARONE, entrambi V.Q.A.F. del Corpo Forestale dello Stato;

Ritenuto di poter condividere, anche in virtù delle specifiche competenze derivanti dal titolo di studio posseduto e dell'esperienza maturata nel settore dai funzionari sopra indicati, la proposta di cui sopra;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, opportuno procedere alla costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro conferendo allo stesso l'incarico di provvedere alla redazione di una bozza delle nuove Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Abruzzo al fine di uniformare, modificare ed integrare le disposizioni contenute nelle P.M.P.F. attualmente vigenti con l'obiettivo di pervenire all'approvazione di norme rispondenti alle attuali necessità ed all'evoluzione delle conoscenze e delle funzioni del settore forestale regionale;

#### DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di istituire un apposito Gruppo di Lavoro al quale è affidato il compito di elaborare una bozza delle nuove Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Abruzzo da emanarsi secondo le procedure di cui all'art. 20 della L.R. 28/94 e s.m.i.;
- di nominare quali componenti del predetto Gruppo di Lavoro:
  - il Dott. For. Francesco G.D. CONTU, funzionario regionale della Direzione Politiche Agricole di categoria D, che ne coordina i lavori;
  - il Dott. For. Gualberto MANCINI, Primo Dirigente Superiore del Corpo Forestale dello Stato;
  - il Dott. For. Carlo CONSOLE, Vice Questore Aggiunto Forestale del Corpo Forestale dello Stato;
  - il Dott. For. Luciano SAMMARONE, Vice Questore Aggiunto Forestale del Corpo Forestale dello Stato;
- di dare atto che nessun compenso spetta ai componenti il Gruppo di Lavoro in quanto i lavori dello stesso saranno svolti in orario di servizio e quali compiti d'istituto;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato ai componenti la Commissione ed inviato, per opportuna conoscenza e dotazione agli atti, al Comando regionale e ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato;

- di pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A.*

#### IL DIRIGENTE Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL  
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,  
POLITICHE SOCIALI  
*SERVIZIO POLITICHE DI PROMOZIONE E  
SICUREZZA SOCIALE. QUALITA' DEI SERVIZI E  
VIGILANZA SU SERVIZI E STRUTTURE.  
SERVIZIO CIVILE*

DETERMINAZIONE 22.03.2012, n. DL27/52:  
**L.R. 46/2004, art. 23 Registro Regionale  
delle Associazioni degli stranieri immigrati e  
delle loro Federazioni. Conferma iscrizione.  
Anno 2012.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

per le motivazioni specificate in narrativa e che si intendono qui richiamate,

- di cancellare dal Registro Regionale, di cui all'art. 23, comma 2, della L.R. n. 46/2004, l'Associazione INTI RAYMI di L'Aquila – Sezione I;
- di confermare l'iscrizione al Registro Regionale – Sezioni I, II, III e IV, di cui all'art. 23, comma 2, della L.R. n. 46/2004, dei seguenti Enti ed Associazioni:

• Sezione I: Associazioni di stranieri immigrati che operano in Abruzzo

1. AMA AL HIJRA - Assoc.ne Marsicana Amicizia - Trascacco (AQ)
2. UNIMONDO Onlus - L'Aquila
3. Sulmona Integra - Assoc.ne Culturale Multi-etnica - Sulmona (AQ)
4. Mondo a Colori - Avezzano (AQ)
5. Femmine Immigrate per le Pari Opportunità - L'Aquila
6. ATLAS - Assoc.ne della Comunità Marocchina in Italia - Lanciano (CH)
7. ALBA - Assoc.ne Albanese dell'Abruzzo Onlus - Francavilla al Mare (CH)
8. Adriatica per gli Immigrati - Vasto (CH)
9. ALIS - Assoc.ne Lavoratori Immigrati Senegalesi - Pescara
10. NILSA - Assoc.ne Lavoratori e Studenti Nigeriani - Pescara
11. ELISSA - Assoc.ne Tunisina dell'Abruzzo - Montesilvano (PE)
12. ACA - Assoc.ne Culturale Abissinia - Pescara
13. Donne Immigrate - Pescara
14. CENA - Comunità Eritrea nella Regione Abruzzo - Martinsicuro (TE)
15. Alhijra - Assoc.ne Italo Magrebina - Martinsicuro (TE)
16. METISSAGES - Assoc.ne Multiculturale - Mosciano S. Angelo (TE)
17. Comunità Islamica Abruzzese Onlus - S. Nicolò a Tordino - Teramo
18. A.I.S.A.M. - Martinsicuro (TE)
19. ERRAHMA - Luco dei Marsi (AQ)
20. IRIS Onlus - Teramo
21. GENTIUM - L'Aquila
22. Comunità Filippini - Cugnoli (PE)
23. Centro Culturale Italia Cina "Yu Lan" - Pescara
24. Centro Culturale Al Fath - Lecce dei Marsi (AQ)

• Sezione II: Federazioni delle Associazioni di stranieri immigrati che operano in Abruzzo

1. Federazione Populi Mundi - L'Aquila

• Sezione III: Associazioni Nazionali di stranieri immigrati aventi sede in Abruzzo

1. ANFE - Associazione Nazionale Famiglie Emigrate - L'Aquila

• Sezione IV: Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale ai sensi della L. 152/2001

1. Patronato INCA/CGIL - Pescara
2. Patronato INAC - Pescara
3. Patronato ACLI - L'Aquila

- di inviare copia del presente provvedimento al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali e al Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di pubblicare sul *BURA*, per estratto, la presente Determinazione, unitamente all'allegato A, parte integrante e sostanziale,

relativo al Registro Regionale aggiornato delle Associazioni di stranieri immigrati, di cui all'art. 23 della L.R. n. 46/2004

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Aida Mastrogiovanni**

*Segue allegato*

## REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI STRANIERI IMMIGRATI E LORO FEDERAZIONI Allegato "A"

L.R. 46/2004 - art. 23

Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture" - Ufficio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale

<b>Sezione I - ASSOCIAZIONI</b>	
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
1 Assoc.ne Centro Islamico Culturale <b>AL FATH</b>	Via Valle Mora, 29 - Lecce dei Marsi (AQ)
2 Assoc.ne <b>Comunità Filippini</b>	Via Piano Finocchio, 42 - Cugnoli (PE)
3 <b>A.M.A. Al Hijra</b> - Assoc.ne Marsicana di Amicizia	Via Piave, 30 - TRASACCO (AQ)
4 Assoc.ne <b>UNIMONDO</b> Onlus	Via dei Giardini, 22 - L'AQUILA
5 Assoc.ne Culturale Multietnica " <b>Sulmona Integra</b> "	c/o Comune - Via Mazara - SULMONA (AQ)
6 Assoc.ne Multietnica Immigrati " <b>Mondo a Colori</b> " Onlus	Via Napoli, 77 - AVEZZANO (AQ)
7 <b>Assoc.ne Femminile Immigrate per le Pari Opportunità</b>	Via della Croce Rossa, 215 - L'AQUILA
8 Assoc.ne <b>ERRAHMA</b>	Via Mascagni, 22 - LUCO DEI MARSÌ (AQ)
9 Assoc.ne della Comunità Marocchina in Italia <b>ATLAS</b>	c/o Centro Servizio Volontariato - Via Ortona, 8 - LANCIANO (CH)
10 <b>ALBA</b> - Assoc.ne Albanese dell'Abruzzo Onlus	c/o Comune Francavilla al Mare (CH) - C.so Roma, 7
11 Assoc.ne <b>Adriatica per gli Immigrati</b>	c/o ARCI - C.so Plebiscito, 76 - VASTO (CH)
12 <b>ALIS</b> - Assoc.ne Lavoratori Immigrati Senegalesi	c/o CISL - C.so V. Emanuele II, 50 - PESCARA
13 <b>NILSA</b> - Assoc.ne dei Lavoratori e Studenti Nigeriani	c/o C.G.I.L. - Via B. Croce, 108 - PESCARA
14 <b>ELISSA</b> - Assoc.ne Tunisina dell'Abruzzo	Via Sulmona, 13 - MONTESILVANO (PE)
15 <b>A.C.A.</b> - Assoc.ne Culturale Abissinia	Via Caduti per Servizio, 46 - PESCARA
16 <b>A.D.I.</b> - Assoc.ne Donne Immigrate	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA
17 <b>ALHIJRA</b> - Assoc.ne Italo-Magrebina	Via C. Colombo, 144 - MARTINSICURO (TE)
18 Assoc.ne Multiculturale <b>METISSAGES</b>	Via Colle Cerreto, 2 - MOSCIANO S.ANGELO (TE)
19 Assoc.ne <b>A.I.S.A.M.</b>	Via Roma, 59 - MARTINSICURO (TE)
20 Assoc.ne <b>IRIS</b> Onlus	Via S. D'Acquisto, 9 - Loc. Piano D'Accio - TERAMO
21 <b>C.E.N.A.</b> - Comunità Eritrea nella Regione Abruzzo	c/o Centro Polivalente Prov.le Immigrati - Via C. Battisti, 31 - MARTINSICURO (TE)
22 <b>Comunità Islamica Abruzzese</b> Onlus	Viale C. Colombo, 160 - S. Nicolò a Tordino - TERAMO
23 <b>GENTIUM</b> - Assoc.ne Multietnica	Strada Statale 80, n. 20/A - L'Aquila
24 Centro Culturale Italia-Cina " <b>YU LAN</b> "	Via Pisacane, 75 - Pescara

**Sezione II - FEDERAZIONI**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
1 Federazione <b>POPULI MUNDI</b>	Piazza Domenico Cifani, 16 - L'AQUILA

**Sezione III - Associazioni Nazionali**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
1 Associazione Nazionale Famiglie Emigrate ( <b>ANFE</b> )	Via Cardinal Mazzarino, 19 - L'AQUILA

**Sezione IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
1 Patronato <b>INCA/CGIL</b>	Via B. Croce, 108 - PESCARA
2 Patronato <b>INAC</b>	Viale Bovio, 85 - PESCARA
3 Patronato <b>ACLI</b>	Via ed Arco dei Francesi, 6/A - L'AQUILA



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA  
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 29.03.2012, n. DG21/25:

**Dati definitivi relativi alle somme effettivamente percepite dalle AA.SS.LL. regionali, nell'anno 2011, ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004", che ha abrogato e sostituito il precedente D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 432 recante: "Attuazione delle direttive 93/118/CE e 97/43/CE che modificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale";

Rilevato che ai sensi dell'art. 8 del nuovo decreto le regioni e le province autonome sono tenute a pubblicare nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del decreto, nonché i costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni;

Preso atto che lo stesso art. 8 prevede che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, copia del *Bollettino ufficiale regionale* sia trasmesso al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la valutazione dei dati e per la verifica degli adempimenti di cui al decreto stesso;

Rilevato che l'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 194/2008 ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità tecniche di versamento delle tariffe;

Visto il Decreto 24 gennaio 2011 recante: "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse

ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194";

Accertato che l'art. 8 del citato decreto dispone che le Regioni e gli altri destinatari delle risorse di cui al D. Lgs n. 194/2008 riportino tutte le informazioni indicate in allegato 4, tenendo conto di quanto previsto agli art. 3 e 8, comma 1° dello stesso decreto legislativo ed adempiono all'obbligo di trasmissione di cui al comma 2° dello stesso art. 8;

Considerato l'approssimarsi della data di pubblicazione dei dati suddetti sul *B.U.R.A.* ha indotto questo Servizio, al fine di procedere alla rendicontazione delle somme riscosse dalle AA.SS.LL. regionali, quali autorità competenti alla riscossione, a richiedere alle stesse Aziende i dati da queste dovuti con nota prot. N. RA/49468/21/AGP3 del 5.3.2012;

Viste le note di risposta trasmesse dai Servizi interessati delle Aziende Sanitarie Locali regionali;

Precisato che a decorrere dal 01.01.2010 le Aziende sanitarie locali regionali sono state ridotte a n. 4, coincidenti con le quattro Province;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* dei dati definitivi, così come pervenuti, riferiti all'anno 2011:

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. di disporre la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* dei dati definitivi relativi alle somme effettivamente riscosse nell'anno 2011 e dei costi del servizio prestato ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante:

“Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004, nonché ai sensi del Decreto 24 gennaio 2011 recante: “Modalità

tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”, come riportati nella seguente tabella:

AA.SS.LL. REGIONALI	COSTO DEL SERVIZIO	RIDETERMINAZIONI (anche in corso d'anno)	SOMME RISCOSE	IMPORTI SPETTANTI
<b>CHIETI</b>	N.P.	N.P.	263.248,55	N.P.
<b>L'AQUILA</b>	N.P.	N.P.	162.743,52	* 137.684,50
<b>PESCARA</b>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<b>TERAMO</b>	N.P.	N.P.	272.647,40	588.605,84
Totale			698.639,47	726.290,34

\*dato riferito al solo Servizio Igiene degli Alimenti di O.A.

- di prendere atto che, come risultante da comunicazione prot. n. 1747 del 29.12.2011 del Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti di O.A. della ASL di Teramo, il minore introito registrato dalla ASL di Teramo è sostanzialmente riferito all'ammontare delle minori entrate registrate e previste nella riscossione della tariffe per le attività di controllo ufficiale nel settore sicurezza alimentare, causate dall'entrata in vigore dell'art. 48, comma 5, della Legge n. 96/2010 - legge comunitaria 2009 concernente l'esonero dal pagamento per gli imprenditori agricoli;
- di invitare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ad adempiere puntualmente, per il futuro, a quanto disposto dall'art. 4 del Decreto 24 gennaio 2011 recante: “modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”, comunicando tutti i dati richiesti dagli allegati al decreto stesso, al fine di evitare la formulazione di diffide e, in caso di ulteriore inadempimento, la conseguente nomina di un Commissario ad acta;
- di trasmettere, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, copia del *B.U.R.A.* ove sarà pubblicata la presente Determinazione al

Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

DIREZIONE TRASPORTI,  
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E  
LOGISTICA  
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI  
FISSI*

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DE9/030:  
**Sciovia a fune alta “Stella Blu 6”, in località Fonte Tettone Majelletta nel Comune di Roccamorice (PE). Ripristino dell'autorizzazione al pubblico esercizio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI  
FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI:

Premesso che:

- con nota n°294/ RS132/N4 del 28/02/2012 la Sezione USTIF di Pescara ha revocato il nul-

laosta tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/80 per la sciovia a fune alta “Stella Blu 6”;

- con Determinazione Dirigenziale n°DE9/026 del 29/02/2012 il Servizio “Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi” ha sospeso l’autorizzazione al pubblico esercizio della Sciovia a fune alta “Stella Blu 6”. In detto atto si rinvia a nuovo provvedimento amministrativo il ripristino del pubblico esercizio dell’impianto in oggetto, solo dopo l’avvenuto rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/80 da parte della Sezione USTIF di Pescara;

Vista la nota n°413/RS132/N4 del 21.03.2012 con cui la Sezione USTIF di Pescara ha ripristinato il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/1980, per il successivo rilascio dell’autorizzazione al pubblico esercizio della sciovia “Stella Blu 6” (Allegato n°1);

Visto il DPR 753/80;

Vista la L.R. 24/2005;

Vista la L.R. 77/99, art.5, autonomia della funzione dirigenziale;

#### DETERMINA

- a) di ripristinare l’autorizzazione al pubblico esercizio della Sciovia a fune alta “Stella Blu 6”, in località Fonte Tettone – Majelletta nel Comune di Roccamorice (PE);
- b) di inviare la presente determinazione alla società Mamma Rosa Funivie S.r.l. e per conoscenza al Sindaco di Roccamorice (PE), al Sindaco di Pretoro (CH), all’Assistente Tecnico ing. Franco Masciulli di Pescara, alla Sezione USTIF di Pescara, all’USTIF di Napoli ed al Comando Stazione Carabinieri di Rapino (CH);
- c) di inviare la presente disposizione al Servizio “Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA”, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**vacante**

#### IL DIRETTORE REGIONALE **Avv. Carla Mannetti**

---

#### DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA *SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI*

DETERMINAZIONE 21.03.2012, n. DE9/031:  
**Sciovia a fune alta “Stella Blu 3”, in località Fonte Tettone Majelletta nei Comuni di Pretoro (CH) e Roccamorice (PE). Ripristino dell’autorizzazione al pubblico esercizio.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI:

Premesso che:

- con nota n°92 del 18/01/2012 la Sezione USTIF di Pescara ha tra l’altro revocato il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/80 per la sciovia a fune alta “Stella Blu 3”;
- con Determinazione Dirigenziale n°DE9/010 del 19/01/2012 il Servizio “Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi” ha tra l’altro sospeso l’autorizzazione al pubblico esercizio della sciovia a fune alta “Stella Blu 3”. In detto atto si rinvia a nuovo provvedimento amministrativo il ripristino del pubblico esercizio dell’impianto in oggetto, solo dopo l’avvenuto rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/80 da parte della Sezione USTIF di Pescara;

Vista la nota n°414/RS100/N4 del 21/03/2012 con cui la Sezione USTIF di Pescara ha ripristinato il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/1980, per il successivo rilascio dell’autorizzazione al pubblico esercizio della sciovia “Stella Blu 3” (Allegato n°1);

Visto il DPR 753/80;

Vista la L.R. 24/2005;

Vista la L.R. 77/99, art.5, autonomia della funzione dirigenziale;

#### DETERMINA

- a) di ripristinare l'autorizzazione al pubblico esercizio della Sciovia a fune alta "Stella Blu 3", in località Fonte Tettone – Majelletta nei Comuni di Pretoro (CH) e Roccamorice (PE);
- b) di inviare la presente determinazione alla società Mamma Rosa Funivie S.r.l. e per conoscenza al Sindaco di Roccamorice (PE), al Sindaco di Pretoro (CH), all'Assistente Tecnico ing. Franco Masciulli di Pescara, alla Sezione USTIF di Pescara, all'USTIF di Napoli ed al Comando Stazione Carabinieri di Rapino (CH);
- c) di inviare la presente disposizione al Servizio "Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA", di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Avv. Carla Mannetti**

DIREZIONE TRASPORTI,  
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E  
LOGISTICA  
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI  
FISSI*

DETERMINAZIONE 26.03.2012, n. DE9/032:

**Art.30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina del Responsabile di Esercizio per l'impianto scioviario "Coccia – Serra Campanile" (1669 – 1794) in Comune di Campo di Giove (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI  
FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI:

Premesso che:

- la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. di Lanciano (CH), gestisce gli impianti di risalita, le piste da sci e le infrastrutture accessorie, di proprietà del Comune di Campo Di Giove (AQ), in località Guado di Coccia. Tra detti impianti è ricompresa la sciovia "Coccia – Serra Campanile" (1669 – 1794);

- con nota del 21/12/2011, ribadita con nota n°1317/2012/DA del 17/02/2012, la ditta F.A.S. S.p.A. di Lanciano ha tra l'altro nominato il sig. Piccirilli Nicola quale Responsabile di Esercizio per la sciovia "Coccia Serra Campanile" (1669 – 1794), con l'ing. Marco Cordeschi quale Assistente Tecnico, ed ha richiesto l'assenso regionale;
- con nota RA/265676 del 21/12/2011, ribadita con nota prot.n°RA41377 del 24/02/2012, lo scrivente Servizio ha tra l'altro chiesto il rilascio del nullaosta tecnico ex DPR 753/80 alla nomina del sig. Piccirilli Nicola quale Responsabile di Esercizio ed il gradimento tecnico alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Assistente Tecnico;

Visto il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza, di cui al DPR 753/80 e DM 18/02/2011, rilasciato dall'USTIF di Pescara in data 21/03/2012 prot.n°415/I4, per la nomina del signor Piccirilli Nicola, residente a Campo di Giove in Via Caramanico 15/E, quale Responsabile di Esercizio dell'impianto scioviario "Coccia Serra Campanile" (1669 – 1794) (Allegato n°1);

Visto il gradimento tecnico ai fini della sicurezza, di cui al DPR 753/80 e DM 18/02/2011, rilasciato dall'USTIF di Pescara in data 20/03/2012 prot.n°412/I4, per la nomina dell'ing. Marco Cordeschi, residente a L'Aquila in Via Filomusi Guelfi n°29, quale Assistente Tecnico (Allegato n°2);

Considerato che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, del Decreto 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, si rende necessario rilasciare l'assenso regionale alla nomina del signor Piccirilli Nicola quale Responsabile di Esercizio per l'impianto scioviario "Coccia Serra Campanile" (1669 – 1794), gestito dalla F.A.S. S.p.A. in Comune di Campo Di Giove (AQ), assistito dall'ing. Marco Cordeschi;

Vista la L.R. n°77/1999, art.5, autonomia della funzione dirigenziale;

**DETERMINA**

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art.90 del DPR

753/80, dell'art.14 del Decreto 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, l'assenso regionale alla nomina del signor Piccirilli Nicola, residente a Campo di Giove (AQ) in Via Caramanico 15/E, quale Responsabile di Esercizio per l'impianto di sciovia denominato "Coccia Serra Campanile" (1669 – 1794), gestito nel Comune di Campo di Giove (AQ) dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. di Lanciano (CH), che si avvarrà dell'Assistente Tecnico ing. Marco Cordeschi;

- 2) Di subordinare l'assenso regionale alla seguente condizioni
  - il Responsabile di Esercizio, durante il periodo di esercizio, deve risiedere presso gli impianti e deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle norme di leggi vigenti;
  - il Responsabile di Esercizio deve avvalersi dell'Assistente Tecnico, ing. Marco Cordeschi, che dovrà essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia;
- 3) di inviare la presente Determinazione al signor Piccirilli Nicola, all'ing. Marco Cordeschi, alla F.A.S. S.p.A. e per conoscenza al Comune di Campo di Giove (AQ), all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- 4) di inviare la presente disposizione al Servizio "Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA", di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Avv. Carla Mannetti**

DIREZIONE TRASPORTI,  
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E

LOGISTICA  
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI  
FISSI*

DETERMINAZIONE 27.03.2012, n. DE9/033:  
**Art.30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Dante Pagliari, in sostituzione dell'ing. Gianfranco Di Giovanni, quale Direttore di Esercizio per gli impianti seggioviari in Comune di Pescocostanzo (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI  
FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI:

Premesso che:

- la società Seggiovia Valle Fura S.r.l. di Pescocostanzo (AQ), gestisce gli impianti di risalita, le piste da sci e le infrastrutture accessorie in località Valle Fura di Pescocostanzo (AQ);
- con nota del 05/03/2012 la Società Seggiovia Valle Fura Srl ha comunicato di aver nominato, quale Direttore di Esercizio per le seggiovie "Pescocostanzo – Valle Fura" (1461,6-1758,10 ml. s.l.m.) e "Valle Gelata – La Sorgente" (1457,50 – 1533,50 ml. slm), l'ing. Dante Pagliari domiciliato ad Introdacqua (AQ), in sostituzione dell'ing. Gianfranco di Giovanni di Chieti il cui incarico viene a scadere per raggiunti limiti di età, richiedendo l'assenso regionale;
- in allegato a detta nota la società ha trasmesso:
  - copia del patentino di idoneità all'espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio da parte dell'ing. Pagliari;
  - nota della società di nomina del Direttore di Esercizio, controfirmata per accettazione;
  - atto di subentro tra l'ing. Di Giovanni e l'ing. Pagliari nella carica di Direttore di Esercizio. L'ing. Di Giovanni rimane comunque in carica fino al rilascio dell'assenso al nuovo Direttore;
  - copia del certificato Generale del Casel-

lario Giudiziale;

- dichiarazione sostitutiva dell'ing. Pagliari che attesta di essere domiciliato in Via Valle Yuva ad Introdacqua (AQ);
- copia della richiesta di deroga all'obbligo di residenza;
- il Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi con nota RA53995 del 09/03/2012 ha chiesto all'USTIF il rilascio del nullaosta tecnico ex DPR 753/80 alla nomina dell'ing. Dante Pagliari quale Direttore di esercizio per le seggiovie "Pescocostanzo - Valle Fura" (1461,6-1758,10 ml. S.l.m.) e "Valle Gelata - La Sorgente" (1457,50 - 1533,50 ml. slm);
- l'ing. Pagliari, in occasione di visita presso gli uffici della Direzione Trasporti della Regione Abruzzo, ha fatto presente di aver chiesto la residenza presso il Comune di Campo di Giove (AQ);

Visto il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza, di cui al DPR 753/80 e DM 18/02/2011, rilasciato dalla Sezione USTIF di Pescara in data 23/03/2012 n°425/RM 60 - RM 58/14, per la nomina dell'ing. Dante Pagliari, che nel frattempo ha conseguito la residenza in Via Regina Margherita n°69 a Campo di Giove (AQ), in sostituzione dell'ing. Gianfranco Di Giovanni il cui incarico viene a scadere per raggiunti limiti di età, quale Direttore di Esercizio degli impianti seggioviari "Pescocostanzo - Valle Fura" (1461,6-1758,10 ml. slm) e "Valle Gelata - La Sorgente" (1457,50 - 1533,50 ml. S.l.m.) (Allegato n°1);

Considerato che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, dell'art.14 del DM 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, si rende necessario rilasciare l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Dante Pagliari, residente a Campo Di Giove (AQ) comune limitrofo a Pescocostanzo (AQ), quale Direttore di Esercizio per i succitati impianti seggioviari gestiti dalla società Seggiovia Valle Fura S.r.l., in sostituzione dell'ing. Gianfranco Di Giovanni il cui incarico viene a scadere per raggiunti limiti di età;

Vista la L.R. n°77/1999, art.5, autonomia

della funzione dirigenziale;

#### DETERMINA

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, dell'art.14 del Decreto 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Dante Pagliari, residente in Via Regina Margherita n°69 a Campo di Giove (AQ), quale Direttore di Esercizio per gli impianti di seggiovia denominati "Pescocostanzo - Valle Fura" (1461,6-1758,10 ml. S.l.m.) e "Valle Gelata - La Sorgente" (1457,50 - 1533,50 ml. S.l.m.), esercitati nel Comune di Pescocostanzo (AQ) dalla società Seggiovia Vale Fura S.r.l. di Pescocostanzo (AQ), in sostituzione dell'ing. Gianfranco Di Giovanni il cui incarico viene a scadere per raggiunti limiti di età;
- 2) Di subordinare l'assenso regionale alla seguente condizione: il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento degli impianti a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia.
- 3) di inviare la presente Determinazione all'ing. Dante Pagliari, alla Società Seggiovia Valle Fura S.r.l. S.p.A. e per conoscenza all'ing. Gianfranco Di Giovanni, all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- 4) di inviare la presente disposizione al Servizio "Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA", di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Avv. Carla Mannetti**

---

DIREZIONE TRASPORTI,  
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E  
LOGISTICA  
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI  
FISSI*

**DETERMINAZIONE 27.03.2012, n. DE9/034:**  
**Assenso regionale alla nomina dell'Assistente Tecnico per il Complesso di n°6 scale mobili con annessi due servoscala e n°2 ascensori, adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico per il collegamento del Terminal Parcheggio di via Gran Sasso con il Centro Storico di Chieti, di proprietà dell'Amministrazione Municipale, gestita dalla società ATI ECOESSE.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI:**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n°DE9/60 del 21/09/2011 è stato rilasciato l'assenso regionale ex art.90 DPR 753/80 alla nomina del signor Di Giovanni Lorenzo quale Responsabile di Esercizio per il "Complesso di n°6 scale mobili con annessi due servoscala e n°2 ascensori, adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico per il collegamento del Terminal Parcheggio di via Gran Sasso con il Centro Storico di Chieti", con l'ausilio dell'Assistente Tecnico ing. Di Giovanni Gianfranco di Chieti;
- l'ing. Gianfranco Di Giovanni, ai sensi dell'art.16 del D.M. 18/02/2011, per raggiunti limiti di età non può più svolgere l'incarico di Assistente Tecnico;
- con nota del 20/03/2012, la società A.T.I. ECOESSE di Chieti, esercente gli impianti in oggetto di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Chieti, ha nominato l'ing. Dante Pagliari residente a Campo di Giove (AQ), quale Assistente Tecnico in sostituzione dell'ing. Gianfranco Di Giovanni dimissionario per raggiunti limiti di età ed ha richiesto l'assenso regionale;

Visto il gradimento tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/80 e DM 1533/85 rilasciato dalla Sezione USTIF di Pescara con nota n°423/I4 del 22/03/2012 (Allegato n°1), alla nomina dell'ing. Dante Pagliari residente a Campo di Giove (AQ) quale Assistente Tecnico, in sostituzione dell'ing. Gianfranco Di Giovanni, per il Complesso di n°6 scale mobili con

annessi due servoscala e n°2 ascensori, adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico per il collegamento del Terminal Parcheggio di via Gran Sasso con il Centro Storico di Chieti";

Visto il DPR 753/80;

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 "Autonomia della Funzione Dirigenziale";

**DETERMINA**

1. di rilasciare, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, l'assenso regionale alla nomina l'ing. Dante Pagliari, residente a Campo di Giove (AQ), quale Assistente Tecnico in sostituzione dell'ing. Gianfranco Di Giovanni dimissionario per raggiunti limiti di età, per il "Complesso di n°6 scale mobili con annessi due servoscala e n°2 ascensori, adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico per il collegamento del Terminal Parcheggio di via Gran Sasso con il Centro Storico di Chieti" di proprietà dell'Amministrazione Municipale, gestito dalla A.T.I. ECOESSE di Chieti;
2. di subordinare l'assenso regionale alla seguente condizione: il Responsabile di Esercizio deve avvalersi dell'Assistente Tecnico, ing. Dante Pagliari, che dovrà essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia;
3. di inviare il presente provvedimento all'ing. Dante Pagliari, alla società A.T.I. ECOESSE; e per conoscenza all'Amministrazione Comunale di Chieti, al signor Lorenzo Di Giovanni, all'ing. Gianfranco Di Giovanni, all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
4. di inviare la presente Determinazione al Servizio B.U.R.A per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

**Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
vacante**

**IL DIRETTORE REGIONALE  
Avv. Carla Mannetti**

DIREZIONE TRASPORTI,  
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E  
LOGISTICA  
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI  
FISSI*

DETERMINAZIONE 29.03.2012, n. DE9/036:

**Sciovia a fune alta “Coccia Serra Campanile”, in località Guado di Coccia nel Comune di Campo di Giove (PE). Sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI  
FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI:

Considerato che:

- con nota n°427/RS135/N4 del 26/03/2012 la Sezione USTIF di Pescara ha revocato il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/80 per la sciovia a fune alta “Coccia Serra Campanile”, non essendo stata ancora sottoposta a Revisione speciale (Allegato n°1);
- in mancanza del citato nullaosta tecnico ex DPR 753/80 non è consentito il pubblico esercizio;

Visto il DPR 753/80;

Vista la L.R. 24/2005;

Vista la L.R. 77/99, art.5, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- a) di sospendere l’autorizzazione al pubblico esercizio della Sciovia a fune alta “Coccia Serra Campanile”, in località Guado di Coccia nel Comune di Campo di Giove (AQ);
- b) di rinviare a nuovo provvedimento amministrativo il ripristino del pubblico esercizio degli impianti in oggetto, solo dopo l’avvenuto rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza ex DPR 753/80 da parte della Sezione USTIF di Pescara;
- c) di inviare la presente determinazione alla società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., al Sindaco di Campo di Giove (AQ), al Responsabile signor Nicola Piccirilli,

all’Assistente Tecnico ing. Marco Cordeschi di L’Aquila, alla Sezione USTIF di Pescara, all’USTIF di Napoli ed al Comando Stazione Carabinieri di Campo di Giove (AQ), per l’attivazione delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza;

- d) di inviare la presente disposizione al Servizio “Coordinamento e Supporto, Affari Generali e BURA”, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Avv. Carla Mannetti**

PARTE II

**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO  
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO  
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA  
*SERVIZIO TECNICO REGIONALE dei LL. PP.*

**Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara n. 180 del 14.12.2011. L.R. 03.03.2010, n. 7: Istituzione Commissione Provinciale Espropri e relativa Segreteria. Approvazione Regolamento.**

Il V. Presidente introduce l’argomento in oggetto come segue:

“Punto n. 12 all’ordine del giorno: “L.R. 03.03.2010, n. 7: Istituzione Commissione Provinciale Espropri e relativa Segreteria. Approvazione Regolamento.

È una delibera proposta dal Presidente della Giunta, è passata in Commissione con parere favorevole all’unanimità dei presenti, e sono favorevoli anche i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile. Interventi? Mettiamo a votazione”.

Entra il Presidente G. De Luca, che riassume la presidenza, ed entra il Presidente – Consigliere-



re G. Testa.

Quindi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

### IL CONSIGLIO

Premesso:

Che dalla entrata in vigore della legge regionale L. R. 3.3.2010, n. 7 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” (Pubblicata nel *B.U.R.A.* 10 marzo 2010, n. 15), ai sensi ed in ottemperanza del DPR 327/2001, sono state attribuite alle Province d’Abruzzo, in forma di “delega di funzioni”, nuove competenze in materia di espropriazione;

Che con l’adozione della citata legge si demandano agli enti locali, tra cui le Province, “..le funzioni di autorità espropriante congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente..”;

Che pertanto ai sensi dell’art. 15, comma 8° e 9° della L.R. n. 7/2010 necessita approvare il “Regolamento” di costituzione della “Commissione Provinciale Espropri” disciplinante:

- le modalità di convocazione e di funzionamento della “Commissione Provinciale Espropri”;
- la natura e le modalità di pubblicazione degli atti sul *BURA* e nel sito informatico della Giunta regionale del valore agricolo medio determinato dalla Commissione;
- l’eventuale formazione di sotto-Commissioni;
- ogni altro aspetto legato alla organizzazione interna delle Commissioni stesse nonché degli oneri finanziari connessi all’espletamento dei compiti.
- i compiti afferenti l’Ufficio di Segreteria e del Responsabile della Segreteria;

Che in osservanza del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e della L.R. n. 7/2010:

- costituiscono compiti della “Commissione Provinciale Espropri”:
  - la determinazione annuale del valore agricolo medio, ai sensi dell’art. 41 – comma 4 - del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
  - l’espressione di parere, su richiesta dell’autorità espropriante e come previsto all’art. 20 – comma 3 – del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di asservimento;
  - la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata;
  - la determinazione, in caso di mancato accordo tra le parti, dell’indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all’art. 50 del D.P.R. 327/01;
  - la determinazione dell’indennità, nel caso di cui al comma 5 dell’art. 22 del D.P.R. sopra citato;
  - la determinazione, in caso di mancato accordo tra le parti, del corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all’art. 48 del D.P.R. 327/01;
- costituiscono compiti dell’Ufficio di Segreteria” e del “Responsabile della Segreteria”:
  - la cura degli adempimenti necessari all’efficiente funzionamento della “Commissione”, compresa la corresponsione delle indennità; la tenuta dei registri di legge; la gestione delle entrate e delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni delegate; la custodia e l’archiviazione delle pratiche.

Tutto ciò premesso:

Visto l’allegato Schema di Regolamento Provinciale che disciplina il funzionamento della COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI in attuazione delle citate disposizio-

ni;

Richiamati i tavoli tecnici organizzati dalla Regione Abruzzo con le quattro Province di Chieti, L'Aquila, Pescara, e Teramo, con i quali sono state definiti i contenuti e le modalità attuative della L.R. n° 7/2010, nonché della Commissione Provinciale Espropri;

Dato atto che la XII Commissione Consiliare "Riforma ed aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti della Provincia, ecc." nella seduta del 07.12.2011, verbale n. 45, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;

Richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico sulle espropriazioni" e s. m. ed int.

Tenuto conto della necessità di dare attuazione alla Legge Regionale L. R. 03.03.2010, n. 7 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità"

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'art. 15 comma 8 della L.R. 03/03/2010 n.7 il Regolamento Provinciale sul funzionamento della Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del "Testo Unico sulle Espropriazioni" approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m. ed i., allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di istituire la Commissione Provinciale Espropri e il relativo Ufficio di Segreteria,

come riportato negli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento in allegato;

3. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio Online e sul sito Internet della Provincia di Pescara;
4. di dare mandato al competente Dirigente, di provvedere ai successivi adempimenti previsti nel Regolamento, previa comunicazione alla Regione Abruzzo e previa pubblicazione sul *BURA*;
5. di stabilire che detta Commissione entrerà in esercizio solo dopo la nomina dei rappresentanti previsti di cui ai punti 3, 4 e 5 del Regolamento, su convocazione degli organi di gestione;
6. di dare atto che le spese relative al funzionamento della predetta Commissione saranno imputate al cap. 12810 codice mecc. 1060103 "Spese per gettoni di presenza ai componenti della commissione espropri (cap. entrata 1267/0)";

Quindi il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente atto

#### IL CONSIGLIO

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

*Segue allegato*



# PROVINCIA DI PESCARA

## **REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI**

**ARTICOLATO**

<b>CAPO I</b>	<b>3</b>
<b>ISTITUZIONE E COMPETENZE</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1 - Istituzione della Commissione Provinciale Espropri</i>	<b>3</b>
<i>Art. 2 - Compiti della Commissione</i>	<b>3</b>
<i>Art. 3 - Composizione della Commissione</i>	<b>3</b>
<i>Art. 4 - Nomina della Commissione e Segreteria</i>	<b>4</b>
<i>Art. 5 - Ufficio di segreteria</i>	<b>4</b>
<i>Art. 6 - Sottocommissioni</i>	<b>5</b>
<b>CAPO II</b>	<b>5</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>5</b>
<i>Art. 7 - Attività della Commissione</i>	<b>5</b>
<i>Art. 8 - Modulistica</i>	<b>6</b>
<i>Art. 9 - Funzionamento della Commissione</i>	<b>6</b>
<b>CAPO III</b>	<b>7</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>7</b>
<i>Art. 10 - Oneri relativi alle spese di funzionamento della Commissione</i>	<b>7/8</b>
<i>Art. 11 - Trattamento economico</i>	<b>9</b>
<b>CAPO IV</b>	<b>9</b>
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>9</b>
<i>Art. 12 - Disposizioni transitorie</i>	<b>9</b>

## **CAPO I**

### **ISTITUZIONE E COMPETENZE**

#### **Art. 1**

##### ***Istituzione della Commissione Provinciale Espropri***

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di cui all'art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico sulle espropriazioni" e s. m. ed int., e di seguito alle disposizioni legislative e regolamentari sulle espropriazioni emanate dalla Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 7 del 03/03/2010, è istituita con apposito Ufficio presso la Provincia di Pescara la "**Commissione Provinciale Espropri**" in appresso denominata in breve "**Commissione**" e relativa Segreteria.
2. La predetta Commissione unitamente alla Segreteria della stessa avrà sede presso la Provincia di Pescara, individuata ed organizzata con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 7 /2010;

#### **Art. 2**

##### ***Compiti della Commissione***

La "Commissione":

1. determina, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41 – comma 4 - del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;
2. esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20 – comma 3 – del D.P.R. sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;
3. determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all'art. 15;
4. determina l'indennità, nel caso di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.P.R. sopra citato;
5. determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del D.P.R. sopra citato;
6. determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del D.P.R. sopra citato.

#### **Art. 3**

##### ***Composizione della Commissione***

1. La "Commissione" è composta, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 7 /2010:
  - a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;

- b) dal Dirigente dell'Agazia del Territorio ( ora Ufficio Provinciale del Territorio) o suo delegato;
  - c) dal Dirigente del Genio Civile Regionale o suo delegato;
  - d) dal Presidente dell'Istituto Autonomo delle casa popolari della Provincia, o suo delegato;
  - e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
  - f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
  - g) da un componente designato dall'ANCI;
  - h) da un componente designato dall'UPI.
2. La "Commissione" resta in carica cinque anni ed i membri esperti di cui alle lettere e) ed f) comma 1 non possono essere confermati per più di una volta.
3. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive i membri di cui all'art. 3 comma 1 lettere e) e f), decadono dalla carica ed il segretario della "Commissione" provvederà a darne comunicazione al Presidente della Provincia che provvederà alla relativa sostituzione dandone successiva informativa alla Regione Abruzzo per la conseguente pubblicazione sul B.U.R.A.. Analogamente si procede in caso di revoca, di dimissioni, di decadenza, di decesso o impedimento permanente degli stessi.
4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione dei provvedimenti relativi al procedimento di espropriazione nei casi di potenziali conflitti di interesse propri, di parenti o affini.

#### **Art. 4**

##### ***Nomina della Commissione e Segreteria***

1. Il Presidente della Provincia provvede mediante decreto alla nomina dei componenti della Commissione e all'eventuale loro sostituzione.
2. La Commissione si avvale di un Responsabile di Segreteria individuato tra i dipendenti della Provincia competenti in materia, nominato dal Presidente della Commissione con funzioni di Segretario.
3. Il Segretario si avvarrà della segreteria al fine di espletare efficacemente le attività della Commissione.

#### **Art. 5**

##### ***Ufficio di segreteria***

1. L'Ufficio di Segreteria è istituito nell'ambito del Settore ed è costituito dal Responsabile e dalla Segreteria.
2. La Segreteria sarà costituita da un numero minimo di tre dipendenti della Provincia.

3. Resta ferma la possibilità di richiedere ove necessario la collaborazione dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
4. L'Ufficio di Segreteria avrà il compito di:
  - a. curare i rapporti tra la "Commissione" e gli organi richiedenti, nonché i rapporti con la Regione;
  - b. predisporre la documentazione necessaria alla corresponsione dell'indennità dovuta ai membri della "Commissione" di cui all'art. 3 comma 1 lettere e) ed f);
  - c. curare, più in generale, tutti gli adempimenti necessari all'efficiente funzionamento della "Commissione" o delle eventuali Sottocommissioni di cui all'art. 6;
5. La verbalizzazione delle sedute della "Commissione" è effettuata dal Segretario/o suo delegato di segreteria che, cura la custodia, l'archiviazione delle pratiche e la tenuta del registro dei verbali della "Commissione" a mezzo dei componenti della segreteria.
6. Presso l'Ufficio di Segreteria deve essere istituito il "Registro delle Pratiche" ed il "Registro delle Deliberazioni". Tutte le istanze che pervengono al predetto Ufficio devono essere registrate e protocollate sul "Registro delle Pratiche". Analogamente tutte le deliberazioni e la documentazione relativa alla attività della "Commissione" devono essere registrate sul "Registro delle Deliberazioni".

#### **Art. 6**

##### ***Sottocommissioni***

1. La "Commissione", può autonomamente nominare e formare eventuali sottocommissioni e disciplinarne il funzionamento in analogia ai criteri utilizzati per le attività della Commissione.

#### ***CAPO II***

##### ***ATTIVITA'***

#### **Art. 7**

##### ***Attività della Commissione***

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la "Commissione" provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all'art. 41 del DPR 327/01, così come delimitate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) secondo l'ultima pubblicazione ufficiale e a comunicarle, tramite la propria segreteria, alla Regione Abruzzo ed a darne pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ( B.U.R.A.).
2. La "Commissione" provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro novanta giorni, prorogabile per un uguale periodo per effettive e comprovate difficoltà, dalla data di ricevimento della richiesta; analogamente si procederà in caso di domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo della retrocessione.
3. I termini per la definizione delle pratiche, così come indicati dalla Legge, decorrono dalla data di acquisizione al Protocollo della Segreteria della "Commissione" di tutta la

documentazione necessaria come disposto dal successivo art. 8. I termini possono essere sospesi, per una sola volta, qualora debbano essere acquisite ulteriori informazioni e/o documenti.

4 Le informazioni e/o i documenti richiesti dalla Commissione dovranno pervenire presso la Segreteria della stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione del procedimento.

5. Le determinazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al richiedente nonché all'autorità espropriante.

6. I provvedimenti adottati dalla "Commissione" saranno trasmessi ai soggetti interessati nelle forme di legge dalla Segreteria della stessa Commissione.

7 A seguito di richiesta di integrazione di dati e/o documentazione, i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della stessa da protocollare sul "Registro delle Pratiche".

### **Art. 8**

#### ***Modulistica***

La Commissione provvederà ad adottare apposita modulistica per le istanze da formulare, contenente i dati e l'indicazione della documentazione da allegare ai fini della ammissibilità delle stesse.

### **Art. 9**

#### ***Funzionamento della Commissione***

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la "Commissione" assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti e decide in ordine all'utilizzazione delle risorse destinate al suo funzionamento.

2. La "Commissione" è convocata dal Presidente tramite la Segreteria della "Commissione" almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso ai componenti della stessa con qualsiasi mezzo che consenta di acquisire ricevuta o, comunque, provarne l'avvenuto ricevimento.

3. La "Commissione" delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

5. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, chi presiede può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza. In tal caso l'apposito avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

6. Con la stessa procedura di cui al comma precedente, il Presidente convoca la "Commissione" in caso d'urgenza.



7. Il Presidente della "Commissione" a suo insindacabile giudizio assegna le pratiche tra i vari componenti esperti della stessa con criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità delle stesse.

8. La Commissione si riserva la facoltà di invitare alle sedute il funzionario preposto del Comune competente per territorio. A tale scopo la Segreteria della Commissione provvede ad inviare al Comune stesso apposita comunicazione.

### **CAPO III**

#### **ONERI FINANZIARI**

##### **Art. 10**

###### ***Oneri relativi alle spese di funzionamento della Commissione***

1. Alle spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria nonché agli oneri relativi per la partecipazione ai lavori degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) ed f) si farà fronte con le somme versate, dai soggetti appresso indicati, sul capitolo di bilancio appositamente istituito dalla Provincia come di seguito:

- a) a carico della Provincia per le incombenze di cui all'art. 41 comma 4 del DPR 327/2001;
- b) a carico delle autorità esproprianti richiedenti per le incombenze di cui all'art. 20 comma 3, art. 21 comma 15 e art. 22 comma 5 del DPR 327/2001;
- c) a carico del soggetto richiedente per le incombenze di cui all'art. 48 e art. 50 del DPR 327/2001;

2. La spesa di cui alla lettera a) del presente art. 10 comma 1, relativamente alla partecipazione ai lavori degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste, è da imputare annualmente sul capitolo di bilancio appositamente istituito dalla Provincia.

3. In relazione al punto b) del presente art. 10 comma 1, è previsto il versamento, a carico dell'autorità espropriante, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:

- a) importo di € 200,00 per diritti di segreteria da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;
- b) costi istruttori, che saranno richiesti all'autorità espropriante prima della trasmissione del provvedimento finale adottato dalla Commissione, come di seguito determinati:
  - per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte non superiori a 5 (cinque) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 1000,00;

- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte compreso tra 6 e 20 (venti) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 3.000,00;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte compreso tra 21 e 50 (cinquanta) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 5.000,00;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte superiore a 50 (cinquanta) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 10.000,00

*I costi istruttori sopra indicati rappresentano valori massimi, la Commissione potrà applicare un costo inferiore, fino ad un massimo del 30%, in relazione alla completezza della documentazione che l'autorità espropriante avrà cura di trasmettere alla Commissione a corredo della richiesta di determinazione delle indennità.*

4. In relazione al punto c) del presente art. 10 comma 1, è previsto il versamento, a carico del soggetto richiedente, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:

a) importo di € 200,00 per diritti di segreteria da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;

b) costi istruttori, che saranno richiesti al soggetto interessato prima della trasmissione del provvedimento finale adottato dalla Commissione, come di seguito determinati;

- per la stima di immobili il cui valore risulti non superiore ad € 20.000,00 una percentuale pari al 5%;
- per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 20.000,01 ed € 50.000,00 una percentuale pari al 4%;
- per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 50.000,01 ed € 100.000,00 una percentuale pari al 3%;
- per la stima di immobili il cui valore risulti superiore ad € 100.000,00 una percentuale pari al 2%;

*I costi istruttori sopra determinati rappresentano valori massimi, la Commissione potrà applicare un costo inferiore, fino ad un massimo del 30%, in relazione alla completezza della documentazione che il soggetto richiedente avrà cura di trasmettere alla Commissione a corredo della richiesta di stima.*

5. Il contributo è vincolato a sostenere gli oneri di svolgimento dell'attività della "Commissione" e dell'ufficio di Segreteria.

6. Il contributo di cui al comma 3. dovrà essere versato, nelle forme indicate nell'avviso che verrà inviato dalla Segreteria della "Commissione", dai soggetti richiedenti.

7. Per l'istruttoria della pratica il soggetto richiedente dovrà far pervenire, alla Segreteria della "Commissione", l'apposita ricevuta di versamento della somma richiesta nelle modalità di cui al comma 5. In difetto, la pratica non sarà esaminata.

**Art. 11*****Trattamento economico***

1. Ai componenti della “Commissione” di cui al comma 2 dell’art. 10 sarà corrisposta una indennità determinata in €. 50,00 per ogni seduta da imputare su apposito capitolo istituito dalla Provincia.

***CAPO IV******DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*****Art. 12*****Disposizioni transitorie***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e alla L.R. n. 7 del 03/03/2010 e loro modifiche ed integrazioni, nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

2. Gli atti deliberativi di approvazione del presente regolamento e di individuazione della sede della Commissione e della segreteria della stessa verranno comunicati alla Regione Abruzzo e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

## CITTA' DI ATESSA

## Graduatoria definitiva bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP.

CLASSIFICATO	RICHIEDENTE	Condizioni soggettive Art.8 - A						Condizioni oggettive Art.8 - B				TOTALE			
		Reddito art.21 L.437/78	A2	A3	A4	A5	A6	Punti max 5	Abitazioni in baracche, stalle	Coabitazione unico fam., ognuno con alloggio più nc.	B1.2		B2	B3	B4
1°	CHARAF HAMID	1	4												5
2°	KABALI SHAQE	1	4												5
3°	BÉN IBBA MUSTAPHA	1	4												5
4°	STASOLLA PASQUA	1	4												5
5°	CARBONELLI NATALINA	2	2												4
6°	ER RAGH AHMED	1	3												4
7°	SANTAMARIA ROMINA	2	2												4
8°	IBELLO SALVATORE	3													3
9°	MENNA CLAUDIO ARNALDO	2	1												3
10°	CANNATA ROSITA	2													2
11°	FERRAZZANO ANTONIO	1	1												2
12°	BEN IBBA BOUJAZZA	1	1	1											2
13°	DI NENNO MARIO			2											2
14°	KARIM KHALID	2													2
15°	TOUIRSSI BOUJAZZA	2													2
16°	AROVIZI NABIL	2													2
17°	AURINO ANDREA	2													2
18°	MILANESE ANNA CHIARA	1	1												2
19°	SCARANO MARIA RITA	1													1
20°	FINOLI CLARA	1													1
21°	CARAFÀ FERNANDO	1													1
22°	DELL'OREFICE CARLO	1													1
23°	PETRUZZELLI ANGELA														0

CLASSIFICATO	RICHIEDENTE	Reddito art.21 L.457/78		Nucleo familiare		Anziani		Famiglie di nuova formazione		Per presenza handicappati		Emigrati e profughi		Punti max 5		Abitazioni in baracche, stalle		Coabitazione unico alloggio più nc. fam., ognuno con almeno 2 unità che usano gli stessi servizi		Alloggio sovraffollato		Alloggio anghelico		Strato o riascio		punti max 9					
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1.1	B1.2	B2	B3	B4	0																		
24°	RANCITELLI MARIO																											0			
I seguenti concorrenti sono esclusi:																															
	BUCCIARELLI LUCIANO	Escluso - non ha integrato la domanda benché richiesto																													
	ROSSI PRINCIPE PATRIZIA	Escluso - non ha integrato la domanda benché richiesto																													
	MAHROUSSI BOUAZZA	Escluso - superamento limite di reddito previsto dal Bando di Concorso																													
	CAPPELLONE EDMONDO	Escluso - superamento limite di reddito previsto dal Bando di Concorso																													
	MAXIM DAN MARICEL	Escluso - non ha integrato la domanda benché richiesto																													
	DI RAMIO STEFANO	Escluso - non ha integrato la domanda benché richiesto																													

La presente graduatoria definitiva è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 22 febbraio 2012.

Lanciano, il 22 febbraio 2012

IL PRESIDENTE F.F.  
Leonardo De Gregorio Porta

Il Responsabile del 7° Settore  
Urbanistica e Territorio  
Arch. Fulvio Del Pizzo



COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA  
(PE)

**Avviso relativo all'approvazione della  
variante al P.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 31 del 24/11/2011 è stata dichiarata l'efficacia della variante al P.R.E. vigente inerente il progetto di riconversione dell'ex edificio scolastico di via san Rocco, ad attività artigianali e commerciali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
**Dott. Gianmarco Marsili**

COMUNE DI CHIETI (CH)

**Avviso relativo all'approvazione dell'elaborato "Previsioni urbanistiche ripubblicate " (Delibera CC n. 330 del 17.02.2012)**

*AVVISO*

*IL DIRIGENTE*

*RENDE NOTO*


*che il Consiglio Comunale di Chieti, con Deliberazione 17 febbraio 2012, n.330, pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 23 febbraio al 09 marzo 2012, ha adottato il seguente provvedimento:*

*Approvazione, ai soli fini ricognitivi, dell'elaborato "Previsioni urbanistiche ripubblicate ai sensi di Legge adeguate alle prescrizioni ed ai contributi formulati dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26 luglio 2011 e 19 settembre 2011.*

*Pubblicità al presente Avviso viene resa attraverso l'inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Chieti, 22 marzo 2012*

*Il Dirigente del Settore  
(Arch. Enzo Padlini)*



## COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

**Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2012, avente ad oggetto "Piano Particolareggiato Madre Teresa di Calcutta in Variante al PRG vigente e adeguamento della viabilità di previsione di piano-esame e controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione definitiva".**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

...omissis...

## DELIBERA

...omissis...

1. DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
2. DI DARE ATTO che durante il periodo di pubblicazione della Delibera di C.C. n.32/11 non sono pervenute osservazioni da parte di promotori privati;
3. DI APPROVARE, accogliere parzialmente o respingere le osservazioni formulate dalla

Provincia come da specificazione affianco di ciascuna espressamente riportata;

*omissis*

4. DI APPROVARE definitivamente il Piano Particolareggiato Madre Teresa di Calcutta in Variante al PRG costituita dagli elaborati di seguito elencati:
  - A) Adeguamento Elaborato Cartografico di P.R.G. per la Parte del Piano Particolareggiato;
  - B) Relazione Tecnica Illustrativa;
  - C) Documentazione Fotografica;  
R01-Relazione Illustrativa;  
Tav 01-Planimetria di Progetto;  
Tav. 02-Piante - Prospetti - Sezioni - Schemi Planovolumetrici;  
Relazione Geologica;
5. DI DARE ATTO che  
*...omissis...*
6. DI DARE evidenza  
*...omissis....*

## COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO DELLE CINQUE MIGLIA

**Accordo di Programma relativo al "Master Plan degli interventi diretti a favorire la ripresa produttiva della Regione Abruzzo".**

COMUNITÀ MONTANA  
ALTO SANGRO E ALTOPIANO CINQUEMIGLIA

Alfedena \* Ateleta \* Barrea  
Castel di Sangro \* Civitella Alfedena  
Opi \* Pescasseroli \* Pescocostanzo  
Rivisondoli \* Rocca Pia \* Roccaraso  
Scontrone \* Villetta Barrea

**Campionato Mondiale sci Juniores 2012**

"Master plan degli interventi diretti a favorire la ripresa produttiva della Regione Abruzzo"  
previsto a valere sul Programma Operativo "Miglioramento della Qualità della  
Committenza Pubblica".

€ 12 milioni - anticipazione sui fondi PAR FAS 2007-2013 - Abruzzo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

L'anno, 2012 il giorno 24 del mese di febbraio, in Castel di Sangro e nella sede della  
Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle Cinque Miglia sono presenti:

il dr. Enzo PATITUCCI, Presidente della Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle  
Cinque Miglia;

il dr. Francesco DI DONATO, Sindaco per il Comune di Roccaraso;

il dr. Roberto CIAMPAGLIA, Sindaco per il Comune di Rivisondoli;

l'ing. Umberto MUROLO, Sindaco per il Comune di Castel di Sangro;

**Premesso**

- **Che** nel corrente mese di febbraio si terranno nel bacino sciistico dell'Aremogna-Monte  
Pratello i Mondiali di Sci Juniores, concessi dal Consiglio della Federazione Internazionale  
Sci, in data 15 novembre 2008, che ha assegnato a Roccaraso - Sci Club  
l'organizzazione dei predetti campionati, che rappresentano la terza manifestazione  
sportiva in ordine di importanza del settore sciistico, con la partecipazione di n.44 nazioni;

- **Che** tale evento rappresenta evidentemente un fondamentale momento per il rilancio  
del nostro territorio, duramente colpito dalla contingenza economica in atto, nonché  
la giusta occasione per esaltare le peculiarità dell'intero territorio abruzzese;

- **Che** per quanto attiene allo svolgimento delle attività agonistiche previste per la  
manifestazione, sono stati approntati una serie di studi e valutazioni, sulla base dello stato  
delle infrastrutture presenti nel bacino, eseguita grazie al coinvolgimento dei competenti  
uffici della Regione Abruzzo che, di concerto con Invitalia, hanno elaborato un "Master  
plan per lo Sviluppo Economico del Comprensorio dell'Alto Sangro, quale location dei  
Mondiali di Sci Alpino del 2012";

- **Che** la misura prescelta si colloca nell'ambito dell'intervento AR - ABR - 02\_SCP  
assistenza agli uffici regionali competenti per l'implementazioni individuate nell'ambito del  
"Master plan degli interventi diretti a favorire la ripresa produttiva della Regione Abruzzo"  
previsto a valere sul Programma Operativo "Miglioramento della Qualità della  
Committenza Pubblica" gestito per conto del DPS;

- **Che** sulla base dell'accennato programma, illustrato nella nota della Regione Abruzzo  
del 29/03/11 prot.RA/70849 SQ2, il Presidente della Regione Abruzzo, On.le Gianni  
Chiodi, ha richiesto il finanziamento degli interventi per la valorizzazione del Comprensorio  
dell'Alto Sangro, presso il Ministero per i rapporti con le Regioni e per la Coesione  
Territoriale, la somma di € 12 milioni di euro, da attingersi quale anticipazione sui fondi  
PAR FAS 2007-2013 già stanziati per l'Abruzzo;



- **Che** a seguito di tale iniziativa regionale, si è ottenuto l'assenso formale del Ministro On.le Raffaele Fitto, responsabile del dicastero dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, finalizzato alla anticipazione dei predetti fondi;
- **Che** in seguito, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con delibera del 3 agosto 2011, ha assegnato la somma richiesta alla Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi connessi all'evento in parola;

**Preso atto:**

- del risultato dell'ispezione FIS e FIS1 svoltasi il giorno 6/09/2011 da cui si rileva che: *"Piste: I tracciati coinvolti nel campionato del Mondo sono confermati nella pista Lupo all'Aremogna per le discipline tecniche, la pista Direttissima di Pizzalto per il parallelo del team Event e gli allenamenti di slalom e slalom gigante, la pista Direttissima di Monte Pratello per le discipline veloci. Salvo cambiamenti nei programmi per cause di opportunità o forza maggiore sotto evento. Lavori in corso d'opera – risulta necessario il completamento dei lavori inerenti al cablaggio delle piste Lupo, Direttissima Pizzalto e Direttissima Monte Pratello (cronometraggi, forza elettrica, fibre ottiche), al tunnel di collegamento all'arrivo della pista Lupo e all'impianto di innevamento della nuova variante sulla pista Direttissima di monte Pratello e all'arrivo della pista Lupo all'Aremogna. – Risulta necessario il posizionamento delle cabine di cronometraggio all'arrivo delle piste Lupo e Direttissima Monte Pratello."*;
- **Che** nelle more della definizione dell'iter del finanziamento previsto e al fine di accelerare le procedure di realizzazione delle opere in tempo utile, la Comunità Montana, il Comune di Roccaraso e il Comune di Rivisondoli hanno sottoscritto in data 26.10.2011 il verbale di intesa con il quale è stata assegnata priorità assoluta alla realizzazione degli interventi per assicurare il rispetto degli standards richiesti dalla FIS in materia di adeguamento e sicurezza delle piste, affidando ai Comuni stessi la responsabilità procedimentale necessaria dando atto che le opere previste sono ricomprese tutte nel Master Plan;
- **Che** la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 812 del 21.11.2011 e n. 833 del 28.11.2011, ha individuato la Comunità Montana Alto Sangro quale soggetto attuatore della linea di azione finalizzata alla realizzazione di opere funzionali allo svolgimento del Campionato Mondiale di Sci Categoria Juniores, inserendo l'intervento all'interno del PAR FAS Abruzzo per l'importo complessivo di € 12.000.000,00 distinto in € 8.000.000 per opere infrastrutturali dirette ad assicurare l'innnevamento artificiale e € 4.000.000,00 per il rispetto degli standards richiesti dalla FIS in materia di adeguamento e sicurezza delle piste e di organizzazione della manifestazione;
- **Che** i Comuni di Roccaraso e Rivisondoli hanno proceduto a dare esecuzione al verbale di intesa attraverso la progettazione e l'affidamento in appalto delle opere funzionali alla messa in sicurezza degli impianti, i cui rispettivi costi complessivi sono così distinti:
  - e) Comune di Roccaraso - € 1.366.057,03:
    - a) Il primo lotto dei lavori di *"Lavori per il cablaggio e attrezzamento delle Piste - Piste: "Lupo" e "Direttissima Pizzalto - "*, dell'importo complessivo di €. 420.314,36,;
    - b) *"Lavori di sistemazione pista "LUPO" Aremogna con la messa in sicurezza dell'intersezione con la pista di collegamento "Gravare"*, dell'importo complessivo di €. 629.204,65;
    - c) secondo lotto dei di *"Lavori per il cablaggio e attrezzamento delle Piste - Piste: "Lupo" e "Direttissima Pizzalto - "*, dell'importo complessivo di €.316.538,02;
  - c) Comune di Rivisondoli - € 693.093,00:
    - a) Lavori di cablaggio delle piste – Pista "Direttissima Monte Pratello" – Lotto funzionale n. 1 – importo complessivo intervento € 343.093,00;

- b) Lavori di cablaggio delle piste – Pista “Direttissima Monte Pratello” – Lotto funzionale n. 2 – importo complessivo € 350.000,00;
- **Che** il programma contempla altre opere da realizzare per la buona riuscita dell’evento che interessano immobili di proprietà dei comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Castel di Sangro, che devono per lo scopo essere messi a disposizione della Comunità Montana;

**Evidenziato che** la buona riuscita della manifestazione in discorso, costituirà il presupposto per l’assegnazione di ulteriori ed importanti eventi sportivi invernali di livello nazionale ed internazionale;

**Al fine di consentire** la realizzazione degli interventi previsti nella programmazione elaborata in tempo utile per garantire lo svolgimento delle gare e, quindi, l’affidamento immediato degli appalti per i lavori, delle forniture e dei servizi che ricorrono,

#### TUTTO CIO’ PREMESSO

I signori rappresentanti dei Comuni e della Comunità Montana sopra nominati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del TUEL, **sottoscrivono il seguente**

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

in ordine ai tempi e modalità di attuazione delle previsioni del Master Plan per lo Sviluppo Economico del Comprensorio dell’Alto Sangro, quale location dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2012 con specifico riferimento all’impiego della somma di € 4.000.000,00 per il rispetto degli standards richiesti dalla FIS in materia di adeguamento e sicurezza delle piste e di organizzazione della manifestazione:

- I. La Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle Cinque Miglia, soggetto attuatore della linea d’azione finalizzata alla realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento del Campionato Mondiale di sci di cui sopra:
1. Assume il ruolo di ente capofila in merito alla realizzazione del programma generale della manifestazione per l’importo complessivo di € 4.000.000,00, così distinto:
    - A. **Euro 2.059.150,03** per opere di rispetto degli standards richiesti dalla FIS in materia di adeguamento e sicurezza delle piste come appaltate dai Comuni di Roccaraso e Rivisondoli, dai costi complessivi di seguito indicati:
      - **Comune di Roccaraso - € 1.366.057,03:**
        - a) primo lotto “Lavori per il cablaggio e attrezzamento delle Piste - Piste: “Lupo” e “Direttissima Pizzalto – ”, dell’importo complessivo di €. 420.314,36;
        - b) “Lavori di sistemazione pista “LUPO” Aremogna con la messa in sicurezza dell’intersezione con la pista di collegamento “Gravare”, dell’importo complessivo di €. 629.204,65;
        - c) secondo lotto dei “Lavori per il cablaggio e attrezzamento delle Piste - Piste: “Lupo” e “Direttissima Pizzalto – ”, dell’importo complessivo di €.316.538,02;
      - **Comune di Rivisondoli - € 693.093,00:**
        - d) Lavori di cablaggio delle piste – Pista “Direttissima Monte Pratello” – Lotto funzionale n. 1 – importo complessivo intervento € 343.093,00;
        - e) Lavori di cablaggio delle piste – Pista “Direttissima Monte Pratello” – Lotto funzionale n. 2 – importo complessivo € 350.000,00;

B. Euro 1.940.849,97 per spese di organizzazione della manifestazione come risultanti in dettaglio nell'allegato prospetto;

2. gestisce i procedimenti amministrativi per le spese di cui al programma operativo in oggetto mediante costituzione di un ufficio unico composto dal personale amministrativo e tecnico sia della Comunità Montana che da quello che verrà messo a disposizione, per il tramite dell'istituto del comando, da parte dei comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Castel di Sangro.



3. corrisponde ai Comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Castel di Sangro le somme del finanziamento ottenute necessarie per far fronte al pagamento delle spese di appalto dei lavori di cui sopra, realizzati dagli stessi Comuni, previa approvazione dei relativi progetti da parte di questa Comunità Montana per i lavori ancora da appaltare, ad avvenuta approvazione della necessaria rendicontazione da parte della Regione Abruzzo e non appena questa avrà erogato le relative somme.

II. I comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Castel di Sangro provvederanno da parte loro, nei limiti di quanto di rispettiva competenza:



a) a rendicontare le spese relative alle opere appaltate ed in corso di esecuzione secondo le modalità che saranno contenute nell'atto di concessione regionale.

b) a mettere a disposizione, mediante l'istituzione del comando, il personale dei propri uffici amministrativi e tecnici ai fini dell'assunzione da parte degli stessi della responsabilità gestionale degli adempimenti necessari e opportuni e comunque connessi alla realizzazione degli eventi nel rispetto delle prescrizioni del programma operativo di cui sopra.



per la Comunità Montana Alto Sangro All'ipiano delle Cinque Miglia  
il Presidente dott. Enzo PATITUCO:



per il Comune di Roccaraso, il Sindaco: dott. Francesco DI DONATO



  


per il Comune di Rivisondoli, il Sindaco: dott. Roberto CIAMPAGLIA

per il Comune di Castel di Sangro, il Sindaco: ing. Umberto MUROLO

 Copia conforme all'originale  
20/03/2012  


PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
Servizio Affari della Giunta**

## **UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile  
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 36 4211/4221  
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**